

# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

Dottorato di ricerca in Diritto Penale  
Ciclo XXVII

*Responsabilità da reato degli enti:  
blameworthiness e colpevolezza di organizzazione  
nel corporate killing*



**Coordinatore:**

Chiar.mo Prof. Alberto Cadoppi

**Dottorando:** Flavio Angioni

“Never give in. Never give in. Never, never, never, never—in nothing, great or small, large or petty—never give in, except to convictions of honour and good sense.”

Sir Winston L.S. Churchill

## INDICE

<b>PREFAZIONE</b>	6
<b>CAPITOLO I - RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI: NATURA GIURIDICA E PRINCIPI COSTITUZIONALI</b>	
1. Breve storia della colpevolezza “collettiva”	9
2. D.lgs. 231/2001. Origine del provvedimento e contesto internazionale	14
3. Le scelte operate dal Legislatore	16
4. La diatriba circa la natura della responsabilità “da reato”	18
5. Le posizioni della dottrina	20
6. Gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza	23
7. La tesi “amministrativistica”	25
8. La tesi “penalistica”	28
<b>CAPITOLO II - LA “COLPA” DI ORGANIZZAZIONE</b>	
1. “Colpa di organizzazione”: un concetto sfuggente	34
2. Origine dell’istituto	36
3. Colpa di organizzazione: ratio	38
4. Organizzazione complessa ed organizzazione dell’organizzazione	39
5. I contenuti del dovere di auto-organizzazione	41
6. “Colpa organizzazione” nel d.lgs. 231/2001	42
7. Non “colpa” ma “colpevolezza” di organizzazione	46
8. La decisione per la disorganizzazione	49
9. Una prima definizione	52

### **CAPITOLO III - CORPORATE LIABILITY IN UNITED KINGDOM**

1.	L'attuale sistema di corporate liability	56
2.	No soul to damn, non body to kick ed altri ostacoli di natura dogmatica	58
3.	Il Criminal Law Act del 1827 ed i primi binding precedents	61
4.	I landmark cases del 1944	65
5.	Il leading case Tesco e la nascita della identification theory	67
6.	La crisi di effettività del sistema	70
7.	La teoria della colpevolezza collettiva.	74
8.	La rottura dell'equilibrio: Il caso Meridian	76
9.	Dalle teorie "antropomorfe" (cc. dd. derivative theories) alle teorie della "riprovevolezza d'impresa" (cc. dd. holistic theories)	78
10.	Il Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act (2007)	81
11.	Applicazioni giurisprudenziali. Un primo bilancio dell'impatto della "nuova" disciplina	88
12.	Il modello del Bribery Act (2010)	95
13.	Ulteriori considerazioni	96

### **CAPITOLO IV - THYSSENKRUPP / PYRANHA MOULDINGS: DUE SENTENZE A CONFRONTO**

1.	Considerazioni introduttive	99
2.	Caso Thyssenkrupp: il fatto	102
3.	La vicenda processuale	105
4.	La Sentenza Cass. pen. Sez. Un., 18.9.2014, n. 38343	111
5.	Regina v. Pyranha Mouldings Ltd. 2015	119
6.	Il processo (Trial)	121

7.	I sentencing remarks	123
8.	Bilancio dell'indagine comparata	129
	<b>CONCLUSIONI</b>	135
	<b>RINGRAZIAMENTI</b>	138
	<b>BIBLIOGRAFIA</b>	139

o0o

## PREFAZIONE

La concezione classica ed “antropocentrica” del diritto penale - ove l’uomo si fa unico “*centro di tutte le combinazioni del globo*”, secondo il celebre paradigma del Beccaria<sup>1</sup> - sembra essere entrata definitivamente in crisi nell’epoca contemporanea, ove la condotta criminale non ha più una genesi esclusivamente “umana”. La nuova frontiera dell’universo punitivo sembra, infatti, essere quella del diritto penale delle imprese, sulla scorta della verità empirica non più eludibile che un ente collettivo possa esprimere una sua “politica” e, pertanto, anche una politica criminale, di cui può (e deve) essere chiamato a rispondere.

Se è vero che ogni disposizione punitiva deve trovare corrispondenza nelle “norme di cultura” (“*Kulturnormen*”) elaborate dalla società civile di riferimento<sup>2</sup>, è altrettanto vero che il diritto penale deve tenersi al passo con i tempi e reprimere i nuovi fenomeni criminali generati in contesti più complessi di quello individuale/soggettivo. I legislatori moderni, già da alcuni anni, hanno raccolto la sfida di estendere l’applicabilità del diritto punitivo anche agli enti, alle persone giuridiche, alle società, divenuti anch’essi co-protagonisti della vicenda punitiva. Gli strumenti legislativi per contrastare il fenomeno della criminalità collettiva, quindi, esistono, occorre ora stabilire un nuovo statuto di colpevolezza scevro da ogni implicazione moraleggiante, inevitabile retaggio dell’ottica antropocentrica del diritto penale “classico”.

Il presente lavoro si propone di indagare la tematica della “colpevolezza d’impresa” (*corporate blameworthiness*) o “colpa di organizzazione”, privilegiando una dimensione “*in action*” e comparatistica, ovvero, confrontando lo stato dell’arte della giurisprudenza italiana con quella inglese, ponendo

---

<sup>1</sup> C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, edizione Einaudi, a cura di Venturi, 1994, 12.

<sup>2</sup> A. CADOPPI, *Il ruolo delle kulturnormen nella “opzione penale” con particolare riferimento agli illeciti economici*, in *Riv. Trim. dir. pen. econ.*, 1989, 289 e ss.

particolare riguardo alla fattispecie dell'omicidio di impresa, il c.d. “*corporate killing*”.

Fu un volume del prof. Alberto Cadoppi<sup>3</sup> a far nascere in chi scrive la curiosità intellettuale per i sistemi di *common law* ed, in particolare, per la legge inglese. L'opera - peraltro di recente elogiata dal gotha della penalistica italiana per le sue lungimiranti ed ancora attuali vedute in tema di “legalità” penale<sup>4</sup> - sposava la tesi di una sostanziale convergenza tra ordinamenti di *common law* e di *civil law*. Da quella prima lettura e dalle potenti metafore evocate in quelle pagine<sup>5</sup> si sviluppò l'esigenza di saperne di più sul mondo degli *Inn*, dei *Bar* e delle *whig*. Da qui, l'esperienza presso l'*Institute of Applied Languages* della *Univerity of Edinburgh* e la frequentazione delle aule della *High Court of Justiciary* di Edinburgo, la celebre Corte che, forse ultima al mondo, si riserva il potere di “creare” il diritto penale. Tornato a sud del Tweed, fiume che storicamente divide la Scozia dall'Inghilterra, era rimasta un'ansia di conoscenza da sedare, decisi, pertanto, di orientare la mia ricerca all'approfondimento del diritto inglese, in modo tale da poter continuare a sognare di far parte di quel mondo di toghe, parrucche, giurie e precedenti secolari. Così, quando il prof. Alessio Lanzi mi segnalò la tematica della colpa organizzazione, suggerendomi di impostare la ricerca adottando una prospettiva comparatistica che tenesse conto degli sviluppi oltre frontiera, la pietra di paragone non poteva che essere il Regno Unito.

---

<sup>3</sup> A. CADOPPI, *Il valore del precedente nel diritto penale. Uno studio sulla dimensione in action della legalità*, I ed., Torino, 1989.

<sup>4</sup> In occasione del Convegno “*Cassazione e legalità penale*” del 9-10 ottobre 2015, nelle aule della nostra Università, ebbero modo di intervenire, nell'ordine, A. Cadoppi, E. Lupo, A. Lanzi, F. Palazzo M. Donini, L. Stortoni, R. Bricchetti, G. Fidelbo, A. Bernardi, V. Zagreblesky, P. Gaeta, G. Insolera, G. Lattanzi, T.E. Epidendio, A. Manna, L. Pistorelli, A. Balsamo, G. Fiandaca, G. Balbi, P. Balducci, G. Canzio, G. Cocco, S. Dambruoso, C.M. Ferri, V. Manes, N. Mazzacuva, R. Orlandi e P. Veneziani.

<sup>5</sup> Ricordo, in particolare, le parole di Jeremy Bentham che - nella sua critica alla *common law* come legge non scritta, e di cui unici arbitri sono i giudici - sostiene che tale diritto va bene per gli animali e non per gli uomini. I suoi comandi sono assimilabili a quelli rivolti da un padrone al suo cane: “*E infatti il padrone aspetta che il cane faccia qualcosa e poi lo bastona: così gli fa conoscere a fatto compiuto qual era la regola da osservare altrimenti imprevedibile*”.

Ebbene, l'analisi del diritto vivente in tema di *corporate killing* ha confermato la tesi della sostanziale convergenza tra sistemi di *common law* e *civil law*, dimostrando che il percorso tortuoso che conduce ad un'idea di colpevolezza autonoma della persona giuridica è il medesimo, così come simili sono gli ostacoli di natura concettuale e le aporie da superare. Si è trattato, insomma, di un ritorno all'originario punto di partenza, seppur con qualche inevitabile e piacevole sorpresa che invitiamo il lettore a scoprire.

*Parma, 6 gennaio 2016.*

o0o

## CAPITOLO I

o0o

### RESPONSABILITA' DA REATO DEGLI ENTI: NATURA GIURIDICA E REFERENTI COSTITUZIONALI

#### 1. Breve storia della colpevolezza “collettiva”.

L'idea di una persona “*ficta*” - intesa come “soggetto di diritto” - è più recente di quanto generalmente non si pensi. Al diritto romano (così come a quello germanico) era ignoto il concetto moderno di “persona giuridica”, posto che la collettività s'identificava con l'insieme dei suoi componenti e che ciascuno di essi era considerato titolare di diritti ed obblighi in quanto tale e non in quanto individuo<sup>6</sup>. Furono i glossatori dell'Alto Medioevo a concepire per primi l'idea di un soggetto giuridico, l'*universitas*, inteso come centro autonomo di diritti e doveri. Pur nell'ambito di una visione collettivistica del fenomeno associativo, i *doctores* ammisero la “capacità a delinquere” delle *universitates*, solo ove il delitto risultasse “imputabile” alla totalità dei componenti.

Contrariamente a quanto generalmente ritenuto, il brocardo “*societas delinquere non potest*” risale al XIII secolo. Furono i giuristi fedeli a Roma<sup>7</sup> - in polemica con le teorie dei post-glossatori - a statuire e sostenere il celebre principio allo scopo di evitare la scomunica delle corporazioni in conflitto con l'Imperatore Federico II di Svevia<sup>8</sup>.

Nel corso dei secoli successivi, la dottrina dei commentatori medioevali dimostrò una sorprendente vitalità, alimentando ulteriormente il dibattito relativo alla sanzionabilità della persona giuridica. Sul finire del XV secolo, la dottrina del

---

<sup>6</sup> A. ALESSANDRI, *Reati d'impresa e modelli sanzionatori*, Milano, 1983, 16.

<sup>7</sup> Il brocardo è attribuito a Sinibaldo Fieschi dei Conti di Lavagna (poi Innocenzo IV).

<sup>8</sup> K. TIEDEMANN, *La responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto comparato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 1995, 615.

“delitto corporativo”, così come elaborata dai post-glossatori italiani, fu recepita anche in Germania, ove numerose legislazioni territoriali iniziarono a prevedere la punizione di città, gilde ed altre corporazioni<sup>9</sup>.

Nella seconda metà del Settecento si verificò un netto *revirement* culturale e giuridico. Con l’irruzione sulla scena europea delle idee illuministiche l’individuo assunse un ruolo di primario rilievo e si dissolsero quei vincoli autoritari che contrassegnavano lo Stato corporativo post-medioevale. In un tale contesto, il dover sopportare la sanzione in conseguenza dell’appartenenza ad un gruppo si delineava quale compromissione intollerabile di una libertà che si voleva assoluta. D’altra parte, la necessità assolutistica di eliminare ogni potere concorrente dello Stato condusse all’adozione di misure tali da contenere drasticamente autonomia e potere delle persone giuridiche, ciò che rendeva financo superflua la necessità pratica di una loro punizione<sup>10</sup>.

Anche l’impianto ideologico del diritto penale “liberale” del XIX secolo era costruito integralmente attorno alle azioni e alle condotte umane, esprimendo una visione antropomorfa ed antropocentrica del reato<sup>11</sup>.

Il principio “*societas delinquere non potest*” si consolidava con l’avvento, nel primo dopoguerra, dei regimi autoritari che - adottando nei confronti di ogni organismo in contrasto con le prerogative statali penetranti misure di natura amministrativa - non percepirono l’esigenza di affermare la sanzionabilità della persona giuridica sotto il profilo del diritto criminale.

La responsabilità penale degli enti, non a caso, ha trovato accoglimento nei sistemi giuridici anglosassoni di più antica tradizione democratica. Il ricorso alla minaccia penale nei confronti delle persone giuridiche può, infatti, essere

---

<sup>9</sup> G. DE SIMONE, *Persone giuridiche e responsabilità da reato, profili storici, dogmatici e comparatistica*, Firenze, 2013, 48.

<sup>10</sup> G. DE SIMONE, *Persone giuridiche e responsabilità da reato*, cit., 52.

<sup>11</sup> E. MUSCO, *Diritto penale societario*, Milano, 1999, 29.

considerato quale espressione di un modo di atteggiarsi “democratico” dei rapporti tra autonomia individuale e pubblica potestà<sup>12</sup>.

Anche con l’entrata in vigore del Codice Rocco, il principio “*societas delinquere non potest*” mantenne inalterata la sua persistente vigenza. Le fattispecie della Parte Speciale descrivono, infatti, esclusivamente condotte dell’essere umano.

L’intangibilità del principio si consolidava ulteriormente con l’entrata in vigore della Costituzione. Consacrando la natura “personale” della responsabilità penale, l’art. 27 sembrerebbe, ancora una volta, propugnare un modello antropocentrico del diritto punitivo, postulando una partecipazione “psichica” dell’autore del reato, tale da giustificare una risposta sanzionatoria “rieducativa”. Parte della dottrina sosteneva che attribuire alla persona giuridica il fatto commesso dal soggetto che ha agito per suo conto avrebbe comportato la punizione di tutti coloro che - pur estranei al reato - subiscono gli effetti negativi della sanzione in virtù della loro appartenenza alla compagine umana dell’ente, creando così un’ipotesi di responsabilità per fatto del terzo<sup>13</sup>.

Vi è poi da annoverare la tradizionale obiezione alla responsabilità penale degli enti fondata sulla presunta incapacità della società di agire dolosamente o colposamente e, pertanto, di risultare soggetto passivo di un giudizio eticizzante, ovvero di un rimprovero giuridico-penale.

Alcuni autori, poi, ricavavano dalla comminazione nei confronti degli enti di mere sanzioni “civili” (art. 197 c. p.) prova ulteriore della incompatibilità tra il sistema vigente ed una responsabilità penale diretta della persona giuridica<sup>14</sup>.

Tuttavia, la rigida e persistente affermazione del principio “*societas delinquere non potest*” destava - già a partire dagli anni 70 del secolo scorso - perplessità in numerosi autori, specie alla luce della progressiva emersione di un’ampia

---

<sup>12</sup> F. PALAZZO, *Associazioni illecite ed illeciti delle associazioni*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1976, 419 e ss.

<sup>13</sup> A. FIORELLA, *Responsabilità penale*, in *Enc. dir.*, Milano, 1988, XXXIX, 1296.

<sup>14</sup> F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2000, 599.

fenomenologia di delinquenza societaria<sup>15</sup>. Nel corso degli anni si incrementava l'impegno della dottrina diretto a scardinare gli interessi tradizionalmente addotti a sostegno dell'indirizzo ostile alla configurazione della responsabilità degli enti, onde assecondare esigenze di tutela penalistica divenute ineluttabili (si pensi, in primo luogo, alle lungimiranti visioni di Franco Bricola<sup>16</sup>).

Da un lato, propugnando la teoria della rappresentanza organica, si è sostenuto che - in virtù del meccanismo dell'immedesimazione - del fatto dell'organo del primo può e deve essere chiamata a rispondere l'organizzazione cui questo appartiene. Dall'altro, la teoria della "colpa collettiva" ha ricostruito il coefficiente psicologico di imputazione del reato attraverso l'ideale sommatoria di tutte le volontà individuali dei componenti dell'ente<sup>17</sup>.

Si è poi sostenuto che la realizzazione del reato nell'ambito della politica d'impresa costituirebbe il frutto di scelte assunte dalla compagine umana dell'ente. Inoltre, volgendo lo sguardo al profilo della funzione della pena, si è argomentato che l'efficacia risocializzante della stessa possa essere estesa anche a un soggetto collettivo qual è, appunto, la società<sup>18</sup>.

In tempi più recenti, la dottrina più avveduta, ha ritenuto superabile il paventato contrasto con il principio della personalità della responsabilità penale, adattando la nozione di colpevolezza alla struttura della persona giuridica (vd. *infra*).

Col tempo ha assunto sempre più forza la propensione verso una nuova dogmatica penale, idonea a far fronte alle esigenze di tutela di interessi rilevanti

---

<sup>15</sup> C. VIAZZO, *Profili di responsabilità penale per reati tributari nelle imprese di grosse dimensioni*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, 261.

<sup>16</sup> F. BRICOLA, *Il costo del principio "societas delinquere non potest" nell'attuale dimensione del fenomeno societario*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1970, 951 e ss.

<sup>17</sup> R. GAROFOLI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Roma, 2011, 366.

<sup>18</sup> F. BRICOLA, *Il costo del principio "societas delinquere non potest" nell'attuale dimensione del fenomeno societario*, cit., 951 e ss.

messi in pericolo dalle condotte sempre meno “individuali” e sempre più “collettive” degli attori dell’odierna realtà giuridico-economica<sup>19</sup>.

La ferma idiosincrasia verso ogni forma di responsabilità penale delle persone giuridiche ha perso gradualmente la sua solidità. Una prima apertura della legislazione italiana a tali forme di responsabilità può rinvenirsi nella l. 689/1981, che ha introdotto l’obbligo solidale dell’impresa al pagamento della sanzione pecuniaria per l’illecito amministrativo commesso dal proprio rappresentante o dipendente, con diritto di regresso nei confronti dell’autore dell’illecito. Ancor più significativi ed espressivi del mutato scenario risultano alcuni recenti disegni di legge, quali, ad esempio, il cd. progetto “Mirone” ed il progetto elaborato dalla commissione Grosso.

Tuttavia, prima di assistere alla fine (tardiva<sup>20</sup> o meno) del dogma “*societas delinquere non potest*” sarà necessario attendere l’entrata in vigore del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che - recependo le indicazioni elaborate dalla più autorevole dottrina - disciplina la responsabilità degli enti come “amministrativa dipendente da reato”, pur attribuendo alla stessa, secondo i più, “sembianze penalistiche”.

Concludendo questa breve retrospettiva, possiamo affermare che la tematica della responsabilità criminale delle persone giuridiche - per quanto dibattuta da secoli - non ha smesso di essere attuale: sono tutt’altro che sopite le resistenze di certi ambienti di dottrina e giurisprudenza (non solo italiane) alla consacrazione di un’autonoma ed autentica “colpevolezza” collettiva delle società e degli enti.

o0o

---

<sup>19</sup> G. NARONTE, *L'erba del vicino è sempre la più verde? Brevi note sulla responsabilità delle persone giuridiche nel nuovo codice penale spagnolo*, 2000, [www.dirittoediritti.it](http://www.dirittoediritti.it), 4 e ss.

<sup>20</sup> C. PIERGALLINI, *Societas delinquere et puniri non potest: la fine tardiva di un dogma*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2002, 571 e ss.

## 2. D.lgs. 231/2001. Origine del provvedimento e contesto internazionale.

L'entrata in vigore del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ha costituito, nell'ambito del panorama normativo italiano, uno degli eventi più significativi degli ultimi decenni<sup>21</sup>. La riforma ha gradualmente spinto la penalistica a ripensare e reinventare alcune delle categorie sulle quali si fondava il diritto penale "classico", a reinterpretarle e - davanti alla portata dirompente di alcune prese di coscienza - a crearne persino di nuove. Gli enti<sup>22</sup> sono divenuti "*coprotagonisti della vicenda punitiva*" e "*destinatari immediati di risposte sanzionatorie a contenuto afflittivo*"<sup>23</sup> strumentali alla tutela di interessi penalmente rilevanti.

La riforma viene, per così dire, da lontano<sup>24</sup>. Sul "fronte interno" le sue matrici vanno ricercate nella l. 29 settembre 2000, n. 300, di ratifica e di esecuzione di una serie di atti convenzionali, nonché nel decreto legislativo di attuazione del criterio di delega contenuto nell'art 11 della stessa l. 300/2000, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*". Sul "fronte

---

<sup>21</sup> Per un bilancio dei primi dieci anni di applicazione della normativa, vd. C.E. PALIERO, *Dieci anni di "corporate liability" nel sistema italiano: il paradigma imputativo nell'evoluzione della legislazione e della prassi*, in AA.VV., *D.lgs. 231: dieci anni di esperienze nella legislazione e nella prassi*, in *Società*, 2011, n. spec., 5 e ss.

<sup>22</sup> Ai sensi dell'**art. 1, comma 2, d.lgs. 231**, sono soggetti alla disciplina del decreto gli enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica. La responsabilità è invece esclusa (comma 3) per lo Stato, per gli enti pubblici territoriali, per gli altri enti pubblici non economici e per quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

<sup>23</sup> A. ALESSANDRI, *Note penalistiche sulla nuova responsabilità delle persone giuridiche*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2002, 33; A. ALESSANDRI, *Riflessioni penalistiche sulla nuova disciplina*, in AA.VV., *La responsabilità amministrativa degli enti*, Milano, 2002, 25; C.E. PALIERO, *Dieci anni di "corporate liability" nel sistema italiano: il paradigma imputativo nell'evoluzione della legislazione e della prassi*, cit., 8.

<sup>24</sup> C.E. PALIERO, *Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231: da ora in poi, societas delinquere (et puniri) potest*, in *Corr. giur.*, 7, 2001, 845.

internazionale”, invece, l’impulso è stato impresso da diversi atti internazionali stipulati in forza dell’art. K.3 del Trattato sull’Unione Europea<sup>25</sup>.

Nella genesi della novella legislativa molto ha influito il contesto internazionale ed europeo<sup>26</sup> che, nel campo della responsabilità da reato degli enti, all’inizio degli anni 2000 si trovava in grande fermento. Le scelte operate dai legislatori dei vari paesi rispondono principalmente a **cinque diversi modelli** di responsabilità<sup>27</sup>.

Un primo modello sanzionatorio è quello della responsabilità civile sussidiaria o cumulativa della persona giuridica. Alcuni ordinamenti adottano, invece, “misure di sicurezza”. Altri, sanzioni amministrative, pecuniarie o di altro genere, imposte dall’autorità amministrativa. Esiste, inoltre, anche un modello che istituisce un’autentica responsabilità penale<sup>28</sup>. Infine, vi sono sistemi che adottano misure miste, di carattere penale, amministrativo e civile<sup>29</sup>.

oOo

---

<sup>25</sup> Convenzione sulla tutela finanziaria della Comunità europee, siglata a Bruxelles il 26 luglio 1995; Primo Protocollo di quest’ultima, siglato a Dublino il 27 settembre 1996; Protocollo concernente l’interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, siglato a Bruxelles il 29 novembre 1996; e, ancora, Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale siano coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea, siglata a Bruxelles il 26 maggio 1997 e Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali siglata a Parigi il 17 settembre 1997.

<sup>26</sup> In numerosi documenti internazionali di area europea, a partire dalla risoluzione del Consiglio d’Europa del 1988 (Raccomandazione N.R. (88) 18 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa), si segnalava l’opportunità di prevedere criteri di imputazione del reato all’ente collettivo capaci di dare adeguato rilievo al difetto organizzativo di quest’ultimo.

<sup>27</sup> K. TIEDEMANN, *La responsabilità da reato dell’ente in Europa: i modelli di riferimento per le legislazioni e le prospettive di armonizzazione*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.* 2012, I-II, 1 e ss.

<sup>28</sup> Dopo l’esempio precoce dell’Inghilterra e dei Paesi Bassi (1952), a partire dagli anni ‘90, per primi i Paesi nordici, poi anche Belgio (1999), Francia (1994), Svizzera (2003), Austria (2006), Portogallo (2007), Spagna (2010) e Repubblica Ceca (2011) hanno introdotto un’autentica punibilità in senso criminale degli enti, riconosciuta anche in Australia, nell’America del Nord e in Giappone.

<sup>29</sup> Uno su tutti, l’ordinamento tedesco.

### 3. Le scelte operate dal Legislatore.

Il modello di responsabilità adottato dal d.lgs. 231/2001 è, almeno in parte, un modello “misto” e “di importazione”<sup>30</sup>. Esso, infatti, attinge sia alla concezione normativa di colpevolezza o “colpa organizzazione” elaborata dalla scuola tedesca intorno negli anni Ottanta del secolo scorso, sia al sistema di origine statunitense dei *compliance programs*, costruiti secondo le *Federal Sentencing Guidelines for Organizations*<sup>31</sup>.

Per quanto concerne il profilo oggettivo, l'autore del reato deve essere un soggetto legato all'ente da un “rapporto giuridico qualificato”<sup>32</sup> e l'illecito deve esser commesso nell' “interesse” o a “vantaggio” dell'ente. Perché si configuri la responsabilità dell'ente è necessario che i soggetti che si collocano in posizione apicale (**art. 6**), o le persone sottoposte all'altrui vigilanza e direzione (**art. 7**), compiano uno dei reati-presupposto nell'interesse o a vantaggio dell'ente. In particolare, la nozione di “interesse” deve poter essere suscettibile di una valutazione *ex ante*, mentre quella di “vantaggio” deve necessariamente esigere una verifica *ex post*, cosicché gli effetti favorevoli scaturiti dalla condotta penalmente illecita possano essere valutati idoneamente. Il rimprovero mosso

---

<sup>30</sup> G. DE SIMONE, *La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) d'imputazione*, in <http://www.penalecontemporaneo.it>, 2012, 2.

<sup>31</sup> C. DE MAGLIE, *L'etica ed il mercato*, Milano 2002, 66 e ss.; G. DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, in Grosso, Padovani, Pagliaro (diretto da), *Trattato di diritto penale*, Milano, 2008, cit., 83 e ss.; G.M. GAREGNANI, *Etica d'impresa e responsabilità da reato*, Milano, 2008, cit., 71 e ss.

<sup>32</sup> In particolare, l'**articolo 5** del decreto stabilisce che “l'ente è responsabile per i reati commessi (...) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità produttiva dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo dello stesso” o da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di questi, sempre che gli autori del reato non abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

all'indirizzo della persona giuridica consiste nel non aver adottato e/o implementato modelli di organizzazione idonei a prevenire condotte criminose<sup>33</sup>.

La responsabilità dell'ente è **diretta, autonoma** e solo eventualmente concorrente con quella dell'autore materiale del reato. Potrebbe dirsi inoltre, al contempo, **personale** ed **intrasmissibile**, considerato il tenore dell'**art. 27**, ai sensi del quale l'ente risponde soltanto con il suo patrimonio o con il fondo comune dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria<sup>34</sup>.

La responsabilità è poi diretta<sup>35</sup>, in quanto non condizionata, né sussidiaria o alternativa rispetto a quella della persona fisica. Essa è anche autonoma (**art. 8**), in quanto non presuppone l'accertamento della responsabilità dell'autore del reato<sup>36</sup>: *“la responsabilità dell'ente sussiste anche quando: a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia”*<sup>37</sup>. Mentre l'eventualità di un “reato” commesso da un soggetto non imputabile nell'interesse o a vantaggio della *societas* sembra difficilmente ipotizzabile<sup>38</sup>, la mancata identificazione della persona fisica che ha commesso il fatto illecito è tutt'altro che improbabile e rappresenta un *“fenomeno tipico nell'ambito della criminalità d'impresa: anzi, esso rientra proprio nel novero delle ipotesi in relazione alle quali più forte si avvertiva l'esigenza di*

---

<sup>33</sup> M. PELISSERO, *La responsabilità degli enti*, in F. Antolisei, *Manuale di diritto penale - Leggi complementari*, vol. I, 13<sup>a</sup> ediz. a cura di C.F. Grosso, Milano, 2007, 867.

<sup>34</sup> G. DE SIMONE, *La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) d'imputazione*, in <http://www.penalecontemporaneo.it>, 2012, 3 e ss.

<sup>35</sup> A. MANNA, *La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: un primo sguardo d'insieme*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2002, 501; C.E. PALIERO, *La responsabilità delle persone giuridiche: profili generali e criteri di imputazione*, in A. Alessandri (a cura di), *Il nuovo diritto penale delle società (d.lgs. 11 aprile 2002, n.61)*, Milano, 2002, 49; G. DE VERO, *Struttura e natura giuridica dell'illecito di ente collettivo dipendente da reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2001, 1127 e ss.

<sup>36</sup> G. COCCO, *L'illecito degli enti dipendente da reato ed il ruolo dei modelli di prevenzione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, 91.

<sup>37</sup> La disposizione è considerata come fulcro del sistema, nonché l'aspetto più innovativo della disciplina, sotto il profilo sostanziale e processuale (A. GARGANI, *Individuale e collettivo nella responsabilità della società*, in *St. sen.*, 2006, 273). L'autonomia della responsabilità si riflette in modo significativo sulla stessa costruzione dogmatica del fatto di connessione (G. DE SIMONE, *Il “fatto di connessione” tra responsabilità individuale e responsabilità corporativa*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2011, 33 ss.).

<sup>38</sup> Relazione al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in *Dir. e Giust.*, 2001, n. 20, 20, § 4.

*sancire la responsabilità degli enti*”<sup>39</sup>. La disposizione nasce da una realistica presa d’atto di come sono strutturate le organizzazioni complesse ove può risultare oltremodo difficoltoso, quando non addirittura impossibile, l’accertamento delle responsabilità individuali. In certi casi, anzi, ancor prima, appare problematica la configurabilità, in capo ad una stessa persona fisica, di tutti gli elementi costitutivi del reato (è il fenomeno della c.d. irresponsabilità organizzata). Una norma, quindi, assai opportuna e addirittura essenziale per garantire al sistema un sufficiente grado accettabile di effettività<sup>40</sup>.

oOo

#### **4. La diatriba circa la natura della responsabilità “da reato”.**

In dottrina non è stato ancora raggiunto un accordo in ordine alla natura giuridica della responsabilità degli enti<sup>41</sup>. Non si tratta, per la verità, di una mera questione nominalistica, come è stato in più occasioni asserito<sup>42</sup>. La questione, non solo ha

---

<sup>39</sup> Relazione al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, cit., 20, § 4.

<sup>40</sup> G. DE SIMONE, *La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) d'imputazione*, cit., 5.

<sup>41</sup> G. AMARELLI, *Profili pratici della questione sulla natura giuridica della responsabilità degli enti*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, 151 e ss.; C. DE MAGLIE, *L'etica ed il mercato*, cit., 327 e ss.; G. DE VERO, *Struttura e natura giuridica dell'illecito di ente collettivo dipendente da reato. Luci ed ombre nell'attuazione della delega legislativa*, cit., 1154 e ss.; G. DE VERO, *Riflessioni sulla natura giuridica della responsabilità punitiva degli enti collettivi*, in G. De Francesco (a cura di), *La responsabilità degli enti: un nuovo modello di giustizia “punitiva”*, Torino, 2004, 89 e ss.; G. DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, Milano, 2008, 305 e ss.; R. GUERRINI, *La responsabilità da reato degli enti*, Milano, 2006, 30 e ss., 73 e ss., e 191 e ss.; V. MAIELLO, *La natura (formalmente amministrativa ma sostanzialmente penale) della responsabilità degli enti nel d.lgs. n. 231/2001: una «truffa delle etichette» davvero innocua?*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2001, 879 e ss.; C.E. PALIERO, *Dieci anni di “corporate liability” nel sistema italiano: il paradigma imputativo nell'evoluzione della legislazione e della prassi*, in AA.VV., *D.lgs. 231: dieci anni di esperienze nella legislazione e nella prassi*, cit., 15 e ss.; M. PELISSERO, *La responsabilità degli enti*, cit., 933 e ss.; S. PIZZOTTI, *La natura della responsabilità delle società nel d.lg. 8 giugno 2001, n. 231*, in *Resp. civ. prev.*, 2002, 898 e ss.; L. STORTONI - D. TASSINARI, *La responsabilità degli enti: quale natura? Quali soggetti?*, in *Ind. pen.*, 2006, 7 e ss.

<sup>42</sup> Cass. pen. Sez. Un., 18 settembre 2014, n. 38343 (Thyssen ed altri).

evidenti risvolti pratici e processuali<sup>43</sup>, ma implica anche l'individuazione dei "referenti costituzionali" di riferimento<sup>44</sup>.

Ove si ritenga sostanzialmente penale siffatta responsabilità, la legittimità del precetto non potrà che essere valutata alla luce delle norme che la Costituzione dedica alla materia penale<sup>45</sup>. Troverebbero, pertanto, necessaria applicazione gli **artt. 25, commi I e II, 27, commi I, II e III, Cost.**<sup>46</sup>, nonché gli **artt. 111 e 112 Cost.** ed i principi ivi sanciti diventerebbero "giustiziabili da parte della Corte costituzionale al fine di vagliare la legittimità [...] delle singole disposizioni normative che compongono il d.lgs. n. 231"<sup>47</sup>.

Non va poi dimenticato che l'operatività delle garanzie riconosciute dalla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (presunzione d'innocenza, diritto all'informazione sui motivi dell'accusa, diritto a disporre del tempo necessario alla difesa, diritto di

---

<sup>43</sup> R. BARTOLI, *Le Sezioni Unite prendono coscienza del nuovo paradigma punitivo del "sistema 231"*, in *Società*, 2, 2015, 220; *Contra*, vd. D. PULITANÒ, *La responsabilità "da reato" degli enti: i criteri di imputazione*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2002, 415 e ss.

<sup>44</sup> G. DE SIMONE, *La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) d'imputazione*, cit., 5.

<sup>45</sup> G. AMARELLI, *Profili pratici della questione sulla natura giuridica della responsabilità degli enti*, cit., 159 e ss.; G. DE SIMONE, *I profili sostanziali della responsabilità c.d. amministrativa degli enti: la "parte generale" e la "parte speciale" del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, in G. Garuti (a cura di), *Responsabilità*, Padova, 2002, 80; G. DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, cit., 307; R. GUERRINI, *La responsabilità da reato degli enti*, cit., 35 e ss.; V. MAIELLO, *La natura (formalmente amministrativa ma sostanzialmente penale) della responsabilità degli enti nel d.lgs. n. 231/2001: una «truffa delle etichette» davvero innocua?*, cit., 907; A. MEREU, *La responsabilità "da reato" degli enti collettivi e i criteri di attribuzione della responsabilità tra teoria e prassi*, in *Ind. pen.*, 2006, 45; T. PADOVANI, *Il nome dei principi e il principio dei nomi: la responsabilità "amministrativa" delle persone giuridiche*, in G. DE FRANCESCO (a cura di), *La responsabilità degli enti: un nuovo modello di giustizia "punitiva"*, Torino, 2004, cit., 14; C.E. PALIERO, *Dieci anni di "corporate liability" nel sistema italiano: il paradigma imputativo nell'evoluzione della legislazione e della prassi*, in AA.VV., *D.lgs. 231: dieci anni di esperienze nella legislazione e nella prassi*, cit., 16; P. PATRONO, *Verso la soggettività penale di società ed enti*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2002, 194 ss.; M. PELISSERO, *La responsabilità degli enti*, cit., 942 e ss.; S. VINCIGUERRA, *La struttura dell'illecito*, in AA.VV., *La responsabilità dell'ente per il reato commesso nel suo interesse (D.Lgs. n. 231/2001)*, Padova, 2004, 5.

<sup>46</sup> La Corte costituzionale ha in più occasioni ribadito la non estensibilità al diritto sanzionatorio amministrativo dei principi costituzionali di stampo penalistico (*ex multis* Corte Cost. ordd. nn. 125/2008 e 434/2007).

<sup>47</sup> Così G. AMARELLI, *Profili pratici della questione sulla natura giuridica della responsabilità degli enti*, cit., 160.

difendersi personalmente o a mezzo di difensore, diritto alla parità delle armi nell'esame testimoniale, diritto a farsi assistere da un interprete, diritto a un doppio grado di giudizio, diritto al risarcimento del danno in caso di errore giudiziario, garanzia del *ne bis in idem*, riserva di legge ed irretroattività di reati e pene) dipende, in ultima analisi, dalla natura "penale" della responsabilità<sup>48</sup>.

Per la verità, il decreto non contiene alcuna utile indicazione per individuare il quadro normativo di riferimento. L'unico rinvio espresso riguarda le disposizioni del codice di procedura penale e del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), che andranno osservate "*in quanto compatibili*" (art. 34).

Pare, quindi, davvero inevitabile interrogarsi sulla reale natura della responsabilità della *societas*.

oOo

## 5. Le posizioni della dottrina.

L'orientamento dominante<sup>49</sup> sostiene che quella introdotta nel d.lgs. 231 - a dispetto del *nomen juris* - sia una responsabilità sostanzialmente penale, tuttavia

---

<sup>48</sup> V. ZAGREBELSKY, *La Convenzione europea dei diritti umani, la responsabilità delle persone morali e la nozione di pena*, in AA.VV., *Responsabilità degli enti per i reati commessi nel loro interesse*, in *Cass. pen.*, 2003, suppl. n. 6., 32.

<sup>49</sup> G. AMARELLI, *Mito giuridico ed evoluzione della realtà: il crollo del principio societas delinquere non potest*, in *Riv. trim. dir. pen. economia*, 2003, 967 ss.; G. AMARELLI, *Profili pratici della questione sulla natura giuridica della responsabilità degli enti*, cit., 167 e ss.; M. BARBUTO, *Responsabilità amministrativa della società per reati commessi a suo vantaggio*, in *Impresa comm. ind.*, 2001, 932; G. CAPECCHI, *La responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato: note di inquadramento sistematico e problematiche operative*, in *Dir. comm. int.*, 2006, cit., 105; A. CARMONA, *Premesse a un corso di diritto penale dell'economia*, Padova, 2002, 208; L. CONTI, *La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Abbandonato il principio societas delinquere non potest?*, in L. CONTI, (a cura di), *Il diritto penale dell'impresa*, Padova, 2001, 866; G. DE VERO, *Struttura e natura giuridica dell'illecito di ente collettivo dipendente da reato. Luci ed ombre nell'attuazione della delega legislativa*, cit., 1154 e ss.; G. DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, cit., 322 e ss.; T.E. EPIDENDIO, *I principi costituzionali e internazionali e la disciplina punitiva degli enti*, in A. Bassi/T.E. Epidendio, *Enti e responsabilità da reato*, Milano, 2006, 454 ss.; P. FERRUA, *Le insanabili contraddizioni nella responsabilità dell'impresa*, in *Dir. e giust.*, 2001, n. 29, 8; P. FERRUA, *Il processo penale contro gli enti: incoerenze e anomalie nelle regole di accertamento*, in G. Garuti (a cura di), *La*

non mancano sostenitori convinti trattarsi di un'autentica responsabilità amministrativa<sup>50</sup>. Vi è poi chi - valorizzando il tenore della Relazione accompagnatoria al decreto - ha propugnato l'idea di un "tertium genus" di responsabilità, "che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello

---

responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato, Padova, 2002, 224; G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale*, pt. gen., 6<sup>a</sup> ediz., Bologna, 2009, 165; A. FIORELLA, *Principi generali e criteri di imputazione all'ente della responsabilità amministrativa*, in G. Lancellotti (a cura di), *La responsabilità della società per il reato dell'amministratore*, Torino, 2003, 85 ss.; G. LANCELOTTI, *Responsabilità da reato degli enti collettivi*, in S. Cassese (dir.), *Dizionario di diritto pubblico*, vol. V, Milano, 2006, 5101 (responsabilità quantomeno "para-penale"); R. GUERRINI, *La responsabilità da reato degli enti*, cit., 191 ss. e 248 ss.; V. MAIELLO, *La natura (formalmente amministrativa ma sostanzialmente penale) della responsabilità degli enti nel d.lgs. n. 231/2001: una «truffa delle etichette» davvero innocua?*, cit., 899 ss.; A. MANNA, *La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: un primo sguardo d'insieme*, cit., 517 e ss.; A. MANNA, *La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: il punto di vista del penalista*, in *Cass. pen.*, 2003, 1103 e ss.; E. MUSCO, *Le imprese a scuola di responsabilità tra pene pecuniarie e misure interdittive*, in *Dir. e giust.*, 2001, n. 23, 8 ss.; C.E. PALIERO, *Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231: da ora in poi, societas delinquere (et puniri) potest*, cit., 845; T. PADOVANI, *Il nome dei principi ed il principio dei nomi: la responsabilità "amministrativa" delle persone giuridiche*, cit., 16 e ss.; T. PADOVANI, *Diritto penale*, 9<sup>a</sup> ediz., Milano, 2008, 93; P. PATRONO, *Verso la soggettività penale di società ed enti*, cit., 186 e ss.; C. PIERGALLINI, *Societas delinquere et puniri non potest: la fine tardiva di un dogma*, cit., 598; A. TRAVI, *La responsabilità della persona giuridica nel d.lgs. n. 231/2000: prime considerazioni di ordine amministrativo*, in *Società*, 2001, 1305 e ss.; E. MUSCO, *Le imprese a scuola di responsabilità tra pene pecuniarie e misure interdittive*, cit., 8 e ss.; C.E. PALIERO, *Il d.lg. 8 giugno 2001 n. 231: da ora in poi societas delinquere (et puniri) potest*, in *Corriere giur.* 2001, 845; G. AMARELLI, *Mito giuridico ed evoluzione della realtà: il crollo del principio societas delinquere non potest*, cit., 969 e ss.; P. PATRONO, *Verso la soggettività penale di società ed enti*, cit., 189; G. DE VERO, *Struttura e natura giuridica dell'illecito di ente collettivo dipendente da reato. Luci ed ombre nell'attuazione della delega legislativa*, cit., 1165 e ss.; G. DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, cit., 305 e ss.; G. DE SIMONE, *I profili sostanziali della responsabilità c.d. amministrativa degli enti: la "parte generale" e la "parte speciale" del d.lg. 8 giugno 2001 n. 231*, cit., 79; T. PADOVANI, *Diritto penale*, cit., 86; T. PADOVANI, *Il nome dei principi ed il principio dei nomi: la responsabilità "amministrativa" delle persone giuridiche*, cit., 13 e ss.; G. GRAZIANO, *La responsabilità "penale-amministrativa" delle persone giuridiche*, in *Dir. e prat. soc.*, 2002, n. 21-22; L. CONTI, *La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Abbandonato il principio societas delinquere non potest?*, cit., 866; D. BRUNELLI, M. RIVERDITI, sub. art. 1, in Presutti, Bernasconi, Florio, *La responsabilità degli enti*, Padova, 2008, 84.

<sup>50</sup> G. COCCO, *L'illecito degli enti dipendente da reato ed il ruolo dei modelli di prevenzione*, cit., 116; G. MARINUCCI, "Societas puniri potest": uno sguardo sui fenomeni e sulle discipline contemporanee, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2002, 1193 e ss.; G. MARINUCCI, *La responsabilità penale delle persone giuridiche. Uno schizzo storico-dogmatico*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2007, 445 e ss.; G. MARINUCCI, *Relazione di sintesi*, in F. Palazzo (a cura di), *Societas puniri potest*, Padova, 2003, 307 e ss.; F. PALAZZO, *Corso di diritto penale*, pt. gen., 2<sup>a</sup> ed., Torino, 2006, 47 e ss.; M.A. PASCULLI, *La responsabilità "da reato" degli enti collettivi nell'ordinamento italiano*, Bari, 2005, cit., 161 e ss.; S. PIZZOTTI, *La natura della responsabilità delle società nel d.lg. 8 giugno 2001, n. 231*, in *Resp. civ. e prev.*, 2002, 898 e ss.; M. ROMANO, *La responsabilità amministrativa degli enti, società o associazioni*, in *Società*, 2002, 393 e ss.; G. RUGGIERO, *Capacità penale e responsabilità degli enti. Una rivisitazione della teoria dei soggetti nel diritto penale*, Torino, 2004, 277; G. RUGGIERO, *Contributo allo studio della capacità penale*, Torino, 2007, 153 e ss.

*amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia*<sup>51</sup>. Si tratterebbe, pertanto, di un sistema ibrido<sup>52</sup>, di un costrutto normativo composto di elementi eterogenei e collocato a metà strada tra il diritto penale vero e proprio e il sanzionatorio amministrativo, “ancorato a presupposti penalistici [...] e governato dalle garanzie forti del diritto penale, ma che rispetto al diritto penale classico presenta inevitabili diversità, dovute alla diversità dei destinatari”<sup>53</sup>.

---

<sup>51</sup> Relazione al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, cit., 12, § 1.1. In dottrina: vd., tra gli altri, E.M. AMBROSETTI, *Efficacia della legge penale nei confronti delle persone. Persone giuridiche e responsabilità amministrativa da reato*, in M. Ronco (dir.), *Commentario sistematico al codice penale. La legge penale*, Bologna, 2006, 191; M. RONCO, *Soggetti e responsabilità individuale e collettiva*, in E. Mezzetti/M. Ronco, *Diritto penale dell'impresa*, 2<sup>a</sup> ediz., Bologna, 2009, 41; I. CARACCIOLI, *Osservazioni sulla responsabilità penale “propria” delle persone giuridiche*, in AA.VV., *Studi in onore di M. Gallo*, Torino, 2004, 86; O. DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, in *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lg. 8 giugno 2001 n. 231* (a cura di G. Lattanzi), Milano, 2005, 16 e ss.; O. DI GIOVINE, *La responsabilità degli enti: lineamenti di un nuovo modello di illecito punitivo*, in A. Manna (a cura di), *Diritto e impresa: un rapporto controverso*, Milano, 2004, cit., 435 ss; G. FLORA, *Le sanzioni punitive nei confronti delle persone giuridiche: un esempio di “metamorfosi” della sanzione penale?*, in *Dir. pen. e proc.*, 2003, 1399; G. FORTI, *Sulla definizione della colpa nel progetto di riforma del codice penale*, in C. De Maglie/S. Seminara (a cura di), *La riforma del codice penale*, Milano, 2002, 102; D. PULITANÒ, *La responsabilità “da reato” degli enti: i criteri d'imputazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, 417; D. PULITANÒ, *La responsabilità “da reato” degli enti nell'ordinamento italiano*, in AA.VV., *Responsabilità*, cit., 8 e ss.; L. STORTONI/D. TASSINARI, *La responsabilità degli enti: quale natura? Quali soggetti?*, in *Ind. pen.*, 2006, 9 e ss. Ritiene questa visuale “più attendibile di quella monistica anche se in qualche misura fuorviante per la sua genericità” E. AMODIO, *Prevenzione del rischio penale di impresa e modelli integrati di responsabilità degli enti*, in *Cass. pen.*, 2005, 322. Per G. DE VERO, *Struttura e natura giuridica dell'illecito di ente collettivo dipendente da reato. Luci ed ombre nell'attuazione della delega legislativa*, cit., 1164, invece, soluzioni “centauresche” di questo tipo andrebbero adottate solo come *extrema ratio*, quando non residua alcun'altra possibilità alternativa. Vd., altresì, sempre con accenti critici, A. ALESSANDRI, *Note penalistiche sulla nuova responsabilità delle persone giuridiche*, cit., 56; A. ALESSANDRI, *Riflessioni penalistiche sulla nuova disciplina*, in AA.VV., *La responsabilità amministrativa degli enti*, cit., 49; nonché R. GUERRINI, *La responsabilità da reato degli enti*, cit., 75 e 105 e ss.

<sup>52</sup> O. DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, cit., 17 (corsivi in originale), che, peraltro, non manca di riconoscere la “dominanza genetica” della componente penalistica. Vd. anche O. DI GIOVINE, *La responsabilità degli enti: lineamenti di un nuovo modello di illecito punitivo*, cit., 435.

<sup>53</sup> Relazione al “Progetto preliminare”, cit., 643 e ss. Consapevoli dei perduranti contrasti dottrinali, i compilatori del Progetto hanno optato, com'è noto, per una scelta astensionistica, omettendo qualsivoglia etichettatura della responsabilità (ritenuta di secondaria importanza), pur ammettendo che la stessa dovrebbe comunque trovare “«collocazione, sia per i suoi presupposti, che per gli strumenti disponibili, in ambiente penalistico» (Relazione al “Progetto preliminare”, cit., 642. Corsivi in originale). Mostrano, tra gli altri, di condividere tale scelta A. ALESSANDRI, *Riflessioni penalistiche sulla nuova disciplina*, cit., 58; R. GUERRINI, *La responsabilità da reato degli enti*, cit., 72 e 101; M. PELISSERO, *La responsabilità degli enti*, cit., 940.

Già da tempo, la più attenta dottrina<sup>54</sup> aveva preconizzato la nascita di un nuovo “diritto penale dell’impresa” a “composizione ibrida” penale-amministrativa, capace di accogliere al suo interno forme e livelli diversi di responsabilità<sup>55</sup>.

o0o

## 6. Gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza.

Anche la giurisprudenza nell’affrontare la questione, ha - almeno in una prima fase - dato risposte divergenti, finendo per dividersi in partiti coincidenti a quelli creati dalla dottrina. Un primo orientamento, espresso dalla giurisprudenza di merito, propugnava la tesi di una responsabilità autenticamente amministrativa<sup>56</sup>. All’orientamento - ormai minoritario - avevano aderito anche le Sezioni Unite della Cassazione penale<sup>57</sup>.

---

<sup>54</sup> C.E. PALIERO, *La sanzione amministrativa come moderno strumento di lotta alla criminalità economica*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1993, 1046; C.E. PALIERO, *L’autunno del patriarca*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1994, 1247 e ss.

<sup>55</sup> C.E. PALIERO, *L’autunno del patriarca*, cit., 1248. Nel senso che la questione della responsabilità degli enti è andata via via disancorandosi dalla radicale alternativa tra diritto penale in senso stretto e diritto penale amministrativo vd., altresì, G. DE FRANCESCO, *Variazioni penalistiche alla luce dell’esperienza comparata*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, 237 e ss.

<sup>56</sup> Trib. Milano, G.i.p. Forleo, ord. 9 marzo 2004, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, 1333 (con nota di C.F. GROSSO, *Sulla costituzione di parte civile nei confronti degli enti collettivi chiamati a rispondere ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 davanti al giudice penale*, 1335 e ss.); Trib. Milano, G.i.p. Tacconi, ord. 25 gennaio 2005, Italaudit s.p.a., in *Società*, 2005, 1441, con commento di S. Bartolomucci (ivi, 1443, ss.); Trib. Milano, sez. X pen., ord. 3 marzo 2005, 3, in [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it); Trib. Milano, G.i.p. Varanelli, ord. 18 gennaio 2008, 4, ivi ed anche in *Cass. pen.*, 2008, 3858 ss. Ha ritenuto che si tratti di una responsabilità autenticamente amministrativa e che, pertanto, non possano porsi questioni di legittimità della relativa disciplina con riferimento ai principi che la Costituzione riserva alla materia penale, Trib. Torino, II Corte di Assise, 15 aprile 2011, Espenhahn e altri, 374, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it). È la notissima sentenza “Thyssenkrupp”, nella quale (379) è stata dichiarata la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con riguardo alla “presunzione di colpevolezza” emergente dagli artt. 5, 6 e 7 d.lgs. 231 e all’asserita indeterminatezza dei modelli organizzativi previsti negli artt. 6 e 7, proprio perché esse presupporrebbero la natura sostanzialmente penale della responsabilità, che la Corte, invece, ha escluso. Analogamente, da ultimo, Trib. Milano, G.i.p. Salemme, ord. 8 marzo 2012, 6 ss., in questa Rivista che, proprio in considerazione della natura amministrativa e non penale della responsabilità, ha negato rilevanza, in quest’ambito di disciplina, all’art. 25, comma 2, cost. come parametro del giudizio di legittimità costituzionale.

<sup>57</sup> Cass. pen., sez. un., 23 gennaio 2011 (22 settembre 2011), n. 34476, ric. p.m. in proc. Deloitte & Touche s.p.a., in *Cass. pen.*, 2012, 433 ss. Sostengono il medesimo orientamento Sez. U, n. 10561 del

Altra parte della giurisprudenza di merito<sup>58</sup>, nonché, da ultimo, la Cassazione<sup>59</sup>, anche a Sezioni Unite<sup>60</sup>, sostengono, invece, la tesi del cd. *tertium genus*. In una precedente occasione, gli stessi Giudici di legittimità avevano affermato che, ad onta del *nomen juris*, la nuova responsabilità dissimulasse una natura sostanzialmente penale, “*forse sottaciuta per non aprire delicati conflitti con i dogmi personalistici dell’imputazione criminale, di rango costituzionale (art. 27 cost.)*”<sup>61</sup>. La stessa (corretta) esclusione di operatività della disciplina nei confronti delle imprese individuali, argomentata dalla Corte sulla scorta del divieto di analogia *in malam partem* (art. 25, comma II, Cost.), faceva evidentemente supporre un’implicita adesione alla tesi “penalistica”<sup>62</sup>.

---

30/01/2014, Gubert, Rv.258647. Nello stesso senso Sez. 6, n. 21192 del 25/01/2013, Barla, Rv. 255369; Sez. 4, n. 42503 del 25/06/2013, Ciacci, Rv. 257126.

<sup>58</sup> Trib. Milano, G.i.p. Verga, ord. 24 gennaio 2008, in *Cass. pen.*, 2008, 3862. In taluni casi si è ritenuto di poter prescindere del tutto dalla questione, considerata influente sul *thema decidendum* (ad es., Trib. Milano, G.i.p. Salvini, ord. 27 aprile 2004, cit., c. 444; Trib. Torino, G.i.p. Salvadori, ord. 26 gennaio 2006, 1, in [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it)).

<sup>59</sup> Cass. pen., sez. VI, 18 febbraio 2010 (16 luglio 2010), n. 27735, Brill Rover, cit.; Cass. pen., sez. VI, 9 luglio 2009 (17 luglio 2009), n. 36083, Mussoni, in *Cass. pen.*, 2010, 1938 ss., con osservaz. di M. Lei, ivi, 1941 ss. I Giudici di legittimità, anche quando affermano che si tratta di un *tertium genus* di responsabilità, prendono sul serio le questioni relative alla legittimità costituzionale della disciplina dettata nel d.lgs. 231, dimostrando di ritenere che la stessa rientri comunque nel raggio di azione dei principi costituzionali riguardanti la materia penale. Nella già citata sentenza 20 ottobre 2011, il Trib. di Milano ha affermato che, quale che sia la natura della responsabilità da reato degli enti, è certo che ad essa si applicano i principi affermati nell’art. 27 cost. Sostiene, in dottrina, che si tratti di un *tertium genus* e che, nel contempo, la qualificazione della responsabilità come “sanzionatoria” debba “comportare un riferimento al sistema costituzionale dei principi in materia penale” O. DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, cit., 18.

<sup>60</sup> Cass. pen. sez. un., 24.4.2014, n. 38343, Thyssenkrupp ed altri; Cass. pen. sez. un., 27 marzo 2008 (2 luglio 2008), n. 26654, Fisia Italimpianti e altri (in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, 1746, con note di V. Mongillo, *La confisca del profitto nei confronti dell’ente in cerca d’identità: luci e ombre della recente pronuncia delle Sezioni Unite*, ivi, 1758 ss. e di E. Lorenzetto, *Sequestro preventivo contra societatem per un valore equivalente al profitto del reato*, ivi, 1788 ss.), si è limitata ad affermare che «il sistema sanzionatorio proposto dal d.lgs. 231 fuoriesce dagli schemi tradizionali del diritto penale – per così dire – “nucleare”, incentrati sulla distinzione tra pene e misure di sicurezza, tra pene principali e pene accessorie, ed è rapportato alle nuove costanti criminologiche delineate nel citato decreto». Non si capisce bene, in effetti, se le Sezioni Unite intendano riferirsi ad un *tertium genus* di responsabilità oppure a una responsabilità penale sui generis.

<sup>61</sup> Cass. pen., sez. II, 20 dicembre 2005 (30 gennaio 2006), n. 3615, Jolly Mediterraneo s.r.l., in *Cass. pen.*, 2007, 74 ss. e in *Società*, 756 e ss., con commento di S. Bartolomucci.

<sup>62</sup> Cass. pen., sez. VI, 3 marzo 2004 (22 aprile 2004), Ribera, in *Cass. pen.*, 2004, 4046 e ss., con nota di P. DI GERONIMO, *La Cassazione esclude l’applicabilità alle imprese individuali della responsabilità da reato prevista per gli enti collettivi: spunti di diritto comparato*, in *Cass. pen.*, 2004, 4049 e ss. La

Le Sezioni Unite della Cassazione civile, attestando la legittimità del cumulo della responsabilità “autenticamente” amministrativa prevista dall’art. 187-*quinquies* d.lgs. n. 58 del 1998 (T.U.F.) e la speculare responsabilità da reato *ex* art. 25-*sexies* d.lgs. 231, statuivano che il cumulo, nel caso di specie, concernesse due ipotesi di responsabilità di natura eterogenea, posto che la responsabilità *ex* d.lgs. n. 231 “*ricalca [...] la falsariga della responsabilità penale*”<sup>63</sup>.

Nel più recente arresto sul punto, le Sezioni Unite alludono ad un sistema costituito da “*un corpus normativo di peculiare impronta*” salvo poi, poco dopo, ammettere che: “*il complesso normativo in esame sia parte del più ampio e variegato sistema punitivo; e che abbia evidenti ragioni di contiguità con l’ordinamento penale*”<sup>64</sup>.

o0o

## 7. La tesi “amministrativistica”.

I sostenitori della tesi “amministrativistica” fanno leva, *in primis*, sul dato formale della qualificazione normativa: l’etichetta apposta dal legislatore sarebbe vincolante per l’interprete<sup>65</sup>. È stato, però, ragionevolmente obiettato che il *nomen juris* lascia il tempo che trova, se non si riflette nella concreta articolazione della disciplina alla quale si riferisce<sup>66</sup>.

---

medesima Corte è pervenuta, in altra occasione, all’opposta conclusione: Cass. pen., sez. III, 15 dicembre 2010 (20 aprile 2011), n. 15657, in *Cass. pen.*, 2011, 2556 e ss., con nota di L. Pistorelli, *L’insostenibile leggerezza della responsabilità da reato delle imprese individuali*, in *Cass. pen.*, 2560 e ss.; con commento di C.E. Paliero, *Bowling a Columbine: la Cassazione bersaglia i basic principles della corporate liability*, in *Società*, 1078 e ss.; con nota di M.A. Manno, *L’applicabilità del d.lgs. 231 del 2001 alle imprese individuali*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 593 e ss.

<sup>63</sup> Cass. civ., sez. un., 30 settembre 2009, n. 20936, in *Foro it.*, 2010, II, c. 3127 e ss.

<sup>64</sup> Cass. pen. Sez. Un., 24.4.2014, n. 38343 (Thyssenkrupp ed altri).

<sup>65</sup> G. MARINUCCI, “*Societas puniri potest*”: uno sguardo sui fenomeni e sulle discipline contemporanee, cit., 1202.; G. MARINUCCI, *Relazione di sintesi*, cit., 307.

<sup>66</sup> G. DE VERO, *Struttura e natura giuridica dell’illecito di ente collettivo dipendente da reato. Luci ed ombre nell’attuazione della delega legislativa*, cit., 1157. Vd., altresì, G. AMARELLI, *Profili pratici della questione sulla natura giuridica della responsabilità degli enti*, cit., 166 e ss.

Si pensi alle misure di sicurezza: l'appellativo di "amministrative", ad esse attribuito dal codice Rocco, è andato via via perdendo significato nel corso del tempo ed oggi risulta privo di qualsivoglia significazione<sup>67</sup>, tanto che più a nessuno verrebbe in mente di dubitare della loro natura sostanzialmente penale.

Il regime della prescrizione, poi, è diverso da quello previsto dal Codice Penale (artt. 157 ss. c.p.) e ricalca il modello tratteggiato dalla "legge fondamentale" sugli illeciti amministrativi (art. 28 l. 24 novembre 1981, n. 689)<sup>68</sup>. Gli illeciti amministrativi dipendenti "da reato" si prescrivono dopo cinque anni a decorrere dalla consumazione del medesimo reato (**art. 22, comma I**). La prescrizione, inoltre, s'interrompe con la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e con la contestazione dell'illecito (**art. 22, comma II**) e, nel primo caso, resta sospeso per tutta la durata del processo, fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio (**art. 22, comma IV**). Si tratta, ad onor del vero, di un indizio non univoco e comunque di un aspetto, tutto sommato, marginale<sup>69</sup>.

La disciplina delle vicende modificative dell'ente (**artt. 28 e ss.**) sembrerebbe ispirata ad una logica di stampo civilistico confliggente con il principio di personalità della responsabilità<sup>70</sup>. Ciò vale sia per l'ipotesi di fusione (**art. 29**),

---

<sup>67</sup> A. FIORELLA, *Principi generali e criteri di imputazione all'ente della responsabilità amministrativa*, cit., 86; G. DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, cit., 313.

<sup>68</sup> G. MARINUCCI, "*Societas puniri potest*": *uno sguardo sui fenomeni e sulle discipline contemporanee*, cit., 1202; G. MARINUCCI, *Relazione di sintesi*, cit., 308.

<sup>69</sup> G. DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, cit., 320, il quale afferma che la più severa disciplina della prescrizione prevista nell'art. 22 d.lgs. n. 231 del 2001 segnala "*il preciso interesse dell'ordinamento a rendere quanto mai effettiva la risposta punitiva nei confronti delle persone giuridiche e sembr[i] dunque sottolineare, invece che depotenziare, la dimensione altamente "penale" della relativa responsabilità*". Vd., altresì, R. GUERRINI, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, cit., 248.

<sup>70</sup> A. ALESSANDRI, *Riflessioni penalistiche sulla nuova disciplina*, cit., 49; A. ALESSANDRI, *Note penalistiche sulla nuova responsabilità delle persone giuridiche*, cit., 56; G. MARINUCCI, "*Societas puniri potest*": *uno sguardo sui fenomeni e sulle discipline contemporanee*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2002, 1202; G. MARINUCCI, *Relazione di sintesi*, cit., 308. Vd., altresì, C. DE MAGLIE, *L'etica ed il mercato*, cit., 329.

che prevede una sorta di responsabilità per fatto altrui<sup>71</sup>, che per quella riguardante la scissione (**art. 30, comma II**), che prevede un'obbligazione solidale per il pagamento delle sanzioni pecuniarie a carico degli enti beneficiari della scissione. La *ratio* di tali scelte normative appare evidente: si è voluto evitare che le operazioni anzidette - e altresì la trasformazione dell'ente<sup>72</sup> - si risolvano in “agevoli modalità di elusione della responsabilità”<sup>73</sup>: un “espediente giuridico necessario”<sup>74</sup>, dunque, una deroga al principio di personalità tutto sommato accettabile, imposta dalla natura delle cose<sup>75</sup> e da innegabili esigenze politico-criminali<sup>76</sup>.

oOo

## 8. La tesi “penalistica”.

Gli argomenti della tesi opposta sono molteplici e si articolano su differenti piani. Numerosi profili normativi, sostanziali e processuali inducono a ritenere “sostanzialmente penale” la responsabilità della *societas*<sup>77</sup>.

La legge pone, innanzi tutto, come *condicio sine qua non* della responsabilità la commissione di un reato nel suo interesse o a suo vantaggio. Ma, si argomenta, se l'illecito ha natura “penale”, tale dovrà ritenersi anche la responsabilità che ne

---

<sup>71</sup> O. DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, cit., 15, nt. 30; O. DI GIOVINE, *La responsabilità degli enti: lineamenti di un nuovo modello di illecito punitivo*, cit., 430, nt. 14.

<sup>72</sup> Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 231, nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

<sup>73</sup> Così, testualmente, la Relazione al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, cit., 34, § 14.1, nella quale, tuttavia, si fa anche menzione della contrapposta esigenza “di escludere effetti eccessivamente penalizzanti, tali da porre remore anche ad interventi di riorganizzazione privi degli accennati intenti elusivi”.

<sup>74</sup> Così G. AMARELLI, *Profili pratici della questione sulla natura giuridica della responsabilità degli enti*, cit., 170.

<sup>75</sup> R. GUERRINI, *La responsabilità da reato degli enti*, cit., 244.

<sup>76</sup> *Contra* G. DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, cit., 316; G. DE SIMONE, *Persone giuridiche e responsabilità da reato, profili storici, dogmatici e comparatistica*, Firenze, 2013, cit., 628 e ss.

<sup>77</sup> G. DE SIMONE, *La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) d'imputazione*, cit., 15.

conseguenze, e ciò indipendentemente dalla natura del soggetto a cui la medesima venga ascritta, non rilevando ai fini della qualificazione giuridica di un comportamento illecito la natura del soggetto che ha commesso la violazione, ma, piuttosto, la natura dell'interesse violato”<sup>78</sup>.

In sintesi, le scelte discrezionali del legislatore circa il bisogno e la meritevolezza di pena, non potrebbero essere rimesse in discussione, o disattese, nel momento in cui si intenda chiamare a rispondere la persona giuridica di un fatto che si è già qualificato come illecito penale. Si è osservato, in merito, che sarebbe davvero singolare qualificare come amministrativo un illecito “*il cuore della cui fattispecie è costituito da un reato completo di tutti i suoi elementi costitutivi*”<sup>79</sup>. Nella stessa Relazione governativa, del resto, si sottolineava la natura penalistica che caratterizza il nuovo sistema sanzionatorio e che deriva proprio dall'essere costruito in dipendenza della verifica di un reato<sup>80</sup>.

Si è poi argomentato che l'autorità competente a svolgere le indagini preliminari e ad esercitare l'azione penale nei confronti dell'ente è il pubblico ministero<sup>81</sup>, mentre la cognizione dell'illecito “amministrativo” viene attribuita al giudice competente a decidere in ordine al reato dal quale questo dipende (**art. 36,**

---

<sup>78</sup> A. FALZEA, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, in AA.VV., *La responsabilità penale delle persone giuridiche in diritto comunitario*, Milano, 1981, 141; G. AMARELLI, *Profili pratici della questione sulla natura giuridica della responsabilità degli enti*, cit., 171 e ss.; G. AMARELLI, *Mito giuridico ed evoluzione della realtà: il crollo del principio *societas delinquere non potest**, cit., 971; C. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato*, cit., 328 e ss.; V. MAIELLO, *La natura (formalmente amministrativa ma sostanzialmente penale) della responsabilità degli enti nel d.lgs. n. 231/2001: una «truffa delle etichette» davvero innocua?*, cit., 905; A. MEREU, *La responsabilità “da reato” degli enti collettivi e i criteri di attribuzione della responsabilità tra teoria e prassi*, cit., 49; T. PADOVANI, *Il nome dei principi ed il principio dei nomi: la responsabilità “amministrativa” delle persone giuridiche*, cit., 16 e ss.; T. PADOVANI, *Diritto penale*, cit., 17; C.E. PALIERO, *Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231: da ora in poi, *societas delinquere (et puniri) potest**, cit., 845; P. PATRONO, *Verso la soggettività penale di società ed enti*, cit., 188.

<sup>79</sup> G. DE VERO, *Struttura e natura giuridica dell'illecito di ente collettivo dipendente da reato. Luci ed ombre nell'attuazione della delega legislativa*, cit., 1157; G. DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, cit., 312 e ss.; R. GUERRINI, *La responsabilità da reato degli enti*, cit., 108 e ss.

<sup>80</sup> Relazione al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, cit., 14, § 3.

<sup>81</sup> L'art. 59, comma 1, d.lgs. 231 prescrive che sia contenuta in uno degli atti indicati nell'art. 405, comma 1, c.p.p., con i quali, com'è noto, viene esercitata l'azione penale nei confronti delle persone fisiche.

**comma I).** Il giudice è tenuto ad applicare le relative sanzioni con decreto o sentenza di condanna emesso all'esito di un procedimento penale, con tutte le garanzie che gli sono proprie<sup>82</sup>, ma anche con l'effetto stigmatizzante tipico del processo penale<sup>83</sup>.

La competenza del giudice penale, poi, permane anche nell'ipotesi in cui il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia (**art. 8**). Al contrario, a norma dell'art. 24, comma I, l. n. 689/1981, il giudice competente a conoscere del reato è competente a decidere anche in merito alla violazione amministrativa dal cui accertamento dipende l'esistenza di quel reato, tuttavia, in quel caso, tale competenza viene meno nel momento stesso in cui il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità (art. 24, comma VI)<sup>84</sup>.

È stato, inoltre, posto l'accento sulla particolare afflittività dei meccanismi sanzionatori previsti<sup>85</sup>. Questa obiezione, tralascia di considerare che un analogo coefficiente di afflittività è dato riscontrare in non poche sanzioni amministrative<sup>86</sup>, considerata la loro valenza stigmatizzante<sup>87</sup>, la loro

---

<sup>82</sup> G. DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, cit., 313. Si rammenti che, ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 231, all'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.

<sup>83</sup> G. AMARELLI, *Profili pratici della questione sulla natura giuridica della responsabilità degli enti*, cit., 176 e ss.; R. GUERRINI, *La responsabilità da reato degli enti*, cit., 225 e ss.; V. MAIELLO, *La natura (formalmente amministrativa ma sostanzialmente penale) della responsabilità degli enti nel d.lgs. n. 231/2001: una «truffa delle etichette» davvero innocua?*, cit., 900 e ss.; T. PADOVANI, *Il nome dei principi ed il principio dei nomi: la responsabilità "amministrativa" delle persone giuridiche*, cit., 16 e ss.; C.E. PALIERO, *Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231: da ora in poi, societas delinquere (et puniri) potest*, cit., 845; P. PATRONO, *Verso la soggettività penale di società ed enti*, cit., 188.

<sup>84</sup> G. AMARELLI, *Profili pratici della questione sulla natura giuridica della responsabilità degli enti*, cit., 178; G. DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, cit., 321.

<sup>85</sup> G. AMARELLI, *Profili pratici della questione sulla natura giuridica della responsabilità degli enti*, cit., 178; C. PIERGALLINI, *Sistema sanzionatorio e reati previsti dal codice penale*, in *Dir. pen. e proc.*, 2001, 1365, nt. 46; C. PIERGALLINI, *Societas delinquere et puniri non potest: la fine tardiva di un dogma*, cit., 598; nonché G. DE SIMONE, *I profili sostanziali della responsabilità c.d. amministrativa degli enti: la "parte generale" e la "parte speciale" del d.lg. 8 giugno 2001 n. 231*, cit., 79.

<sup>86</sup> Basti pensare alle drastiche sanzioni accessorie previste dall'art. 3 d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507: sospensione o revoca della licenza o dell'autorizzazione e chiusura dello stabilimento (misura molto drastica, quest'ultima, che è stata invece tenuta fuori dall'arsenale sanzionatorio codificato nel d.lgs. 231).

caratterizzazione in chiave personalistica e la loro capacità di incidere su beni essenziali dell'ente, quali il patrimonio e, soprattutto, la sua libertà di azione compressa in modo significativo dall'applicazione di sanzioni interdittive<sup>88</sup>.

Anche l'inedito sistema di commisurazione per quote, mutuato dal diritto penale, andrebbe considerato come un indice parimenti sintomatico in tal senso<sup>89</sup>.

Vi sono poi ulteriori profili normativi, che confermerebbero la natura penalistica del nuovo paradigma di responsabilità: i) la previsione espressa della punibilità dell'ente anche per le ipotesi tentate (**art. 26**), che non trova alcun riscontro nel campo del diritto sanzionatorio amministrativo<sup>90</sup>; ii) la rilevanza extraterritoriale attribuita all'illecito dell'ente (**art. 4**); iii) la disciplina della successione di leggi nel tempo (**art. 3**); iv) la retroattività della norma più favorevole<sup>91</sup>.

---

<sup>87</sup>V. MAIELLO, *La natura (formalmente amministrativa ma sostanzialmente penale) della responsabilità degli enti nel d.lgs. n. 231/2001: una «truffa delle etichette» davvero innocua?*, cit., 900 e ss.; M. RONCO, *Responsabilità delle persone giuridiche (I Diritto penale)*, in *Enc. giur.*, 2002, 3. In questa prospettiva, si tende a valorizzare sia l'istituzione presso il casellario giudiziale centrale di un'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (artt. 80-82 d.lgs. 231, poi abrogati dall'art. 52 t.u. 14 novembre 2002, n. 313 e sostituiti dagli artt. 9, 10, 11, 30, 31, 32 e 40, comma 2, dello stesso t.u.), quale forma di "duratura pubblicità delle condanne" destinata a prolungarne nel tempo l'effetto stigmatizzante (R. GUERRINI, *La responsabilità da reato degli enti*, cit., 239 ss.), sia la possibilità, riconosciuta all'ente dall'art. 8, comma 3, d.lgs. 231, di rinunciare all'amnistia concessa per il reato-presupposto, che può trovare una sua plausibile giustificazione proprio nel carattere «(socialmente e) normativamente riprovevole» della responsabilità, in quanto, per l'appunto, penale.

<sup>88</sup>R. GUERRINI, *La responsabilità da reato degli enti*, cit., 197; C.E. PALIERO, *La responsabilità delle persone giuridiche: profili generali e criteri di imputazione*, cit., 21; M. PELISSERO, *La responsabilità degli enti*, cit., 936 e ss.

<sup>89</sup>C. DE MAGLIE, *Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità*, in *Dir. Pen. e Proc.* n. 11/2001, 1349; G. DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, cit., 317 e ss.; O. DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, cit., 14; O. DI GIOVINE, *La responsabilità degli enti: lineamenti di un nuovo modello di illecito punitivo*, cit., 433.

<sup>90</sup>G. AMARELLI, *Profili pratici della questione sulla natura giuridica della responsabilità degli enti*, cit., 179.

<sup>91</sup>R. GUERRINI, *La responsabilità da reato degli enti*, cit., 223 e ss. Anche per G. DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, cit., 314, nella disciplina relativa alle fonti e all'efficacia nel tempo e nello spazio delle norme concernenti la responsabilità della *societas* sarebbe "palpabile sotto ogni riguardo" l'influenza del modello penalistico. Sempre De Vero (op. cit., 316 ss.) sottolinea la particolare valenza sintomatica - a sostegno della natura penale della responsabilità - dei criteri oggettivi e soggettivi d'imputazione previsti negli artt. 5, 6 e 7 d.lgs. 231. Per quanto riguarda il criterio dell'interesse, a dire il vero, esso sembrerebbe privo di univoca significatività, essendo utilizzato anche in relazione ad ipotesi di responsabilità certamente non penali (come la responsabilità sussidiaria di cui all'art. 197 c.p.). Per quanto, invece, riguarda la colpevolezza di organizzazione, non va dimenticato che, sulla base dell'esplicito rinvio anche agli artt. 6 e 7 da parte dell'art. 187-quinquies d.lgs. n. 58 del 1998,

Ma al di là dei diversi argomenti offerti dal dettato normativo<sup>92</sup> alla “tesi penalistica”, la soluzione del problema viene a dipendere, in ultima analisi, dal retroterra culturale e ideologico del singolo interprete<sup>93</sup>.

Il “nodo gordiano” della questione è stabilire se la colpevolezza di organizzazione sia davvero in grado di fornire una sufficiente legittimazione dogmatica ad una responsabilità autenticamente penale delle *societates* e se le risposte sanzionatorie siano davvero in grado di svolgere funzioni equiparabili a quelle di vere e proprie pene<sup>94</sup>. Chi ritiene di poter rispondere affermativamente a tali interrogativi non ha alcuna difficoltà ad ammettere la natura “sostanzialmente penale” della responsabilità e la sua compatibilità con il dettato costituzionale. Chi, invece, continua a ritenere le *societates* incapaci di azione e di colpevolezza o a contestare la funzionalità, nei loro confronti, di una pena tendenzialmente rieducativa, potrà eludere il problema della compatibilità con i principi affermati dall’art. 27, commi I e III, Cost. soltanto escludendo la natura penale della responsabilità da reato degli enti<sup>95</sup>.

---

essa opera come criterio soggettivo d’imputazione anche con riferimento a un paradigma di responsabilità autenticamente amministrativa, qual è, per l’appunto, quello previsto nella medesima disposizione. Nel senso che il richiamo alla colpevolezza di organizzazione dell’ente sarebbe comunque un dato equivoco, che non consentirebbe di trarre conclusioni certe in ordine al carattere penale della responsabilità, R. GUERRINI, *La responsabilità da reato degli enti*, cit., 200 e ss.

<sup>92</sup> L’art. 32, comma 1, l. 25 febbraio 2008, n. 34 (legge comunitaria 2007), nel dettare i principi e i criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie conteneva una lett. l) del seguente tenore: “*prevedere l’applicabilità della legge italiana all’esecuzione di sanzioni pecuniarie inflitte dall’autorità di altro Stato membro di decisione, secondo le modalità di cui all’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro, nonché la possibilità di esecuzione della sanzione pecuniaria sul territorio dello Stato anche nei casi in cui la legislazione italiana non ammette il principio della responsabilità penale delle persone giuridiche, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, della decisione quadro medesima*”. Sembra potersi dedurre, *a contrariis*, che vi sono dei casi in cui la legislazione italiana ammette quel principio, che non potranno che essere quelli previsti dal d.lgs. n. 231 del 2001.

<sup>93</sup> G. DE SIMONE, *La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) d’imputazione*, cit., 19.

<sup>94</sup> G. DE SIMONE, *La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) d’imputazione*, cit., 19.

<sup>95</sup> M. ROMANO, *La responsabilità amministrativa degli enti, società o associazioni: profili generali*, cit., 403, sul presupposto che la responsabilità degli enti, in quanto effettivamente amministrativa resti al di fuori del raggio di azione dell’art. 27 Cost., ritiene che “*almeno l’assetto strutturale di base della nuova*

E' ormai ineludibile la circostanza per cui il Legislatore del 2001 ha introdotto un "nuovo" diritto penale, ulteriore e diverso da quello "classico" ed "antropomorfo" e che il paradigma ascrittivo su cui si fonda può avere cittadinanza nel sistema penale come suo ulteriore binario sanzionatorio, che si aggiunge a quelli già operativi nel campo dell'*Individualstrafrecht*<sup>96</sup>. È un diritto penale diverso - con categorie sistematiche e criteri d'imputazione suoi propri - ritagliato, ovviamente, sulle peculiarità di soggetti meta-individuali<sup>97</sup>. Del resto, un sistema punitivo può articolarsi in una pluralità di risposte sanzionatorie diversificate e le sanzioni punitive previste per le persone giuridiche sono comunque in grado di esprimere una riprovazione etico-sociale e di svolgere un'adeguata funzione rieducativa.

o0o

---

*normazione della responsabilità delle imprese [...] non incontra obiezioni sotto il profilo costituzionale: non perché [...] sia stato rispettato l'art. 27 cost., ma perché non vi era necessità che lo fosse*".

<sup>96</sup> G. DE VERO, *Struttura e natura giuridica dell'illecito di ente collettivo dipendente da reato. Luci ed ombre nell'attuazione della delega legislativa*, cit., 1165 e ss.; G. DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, cit., 322 e ss. (vd. *infra* capp. II e IV).

<sup>97</sup> G. DE SIMONE, *La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) d'imputazione*, cit., 20.

## CAPITOLO II

### LA “COLPA” DI ORGANIZZAZIONE

o0o

#### 1. “Colpa di organizzazione”: un concetto sfuggente.

La penalistica sembra ormai convenire sul fatto che il modello di responsabilità adottato dal Legislatore del 2001 sia imperniato su una forma di **colpa organizzativa**<sup>98</sup>. Tuttavia, sono ancora poco delineati i confini dell’istituto, che talvolta si presenta come una sorta di categoria di sintesi comprendente al suo interno diverse forme di colpevolezza, mentre, in altri contesti, assume i contorni (più confacenti) di una carenza organizzativa fonte della responsabilità colposa dell’ente<sup>99</sup>. Tale concetto “polisenso” si rivela intriso di una forte carica di ambiguità, cui contribuisce il fatto che la “colpa di organizzazione” percorre trasversalmente l’ambito del fatto illecito nei settori della responsabilità civile amministrativa e penale<sup>100</sup>.

Ciò che contraddistingue la “colpa di organizzazione”, in chiave problematica, è l’individuazione di un criterio di ascrizione dell’illecito. Infatti, posto che il concetto possiede un indubbio “fascino evocativo”, esso rischia tuttavia di

---

<sup>98</sup> A. ALESSANDRI, *Diritto penale e attività economiche*, Bologna, 2010, 220 e ss.; F. DE SIMONE, *I profili sostanziali della responsabilità c.d. amministrativa degli enti: la “parte generale” e la “parte speciale” del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, in Garuti (a cura di), *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, Padova, 2002, 107; O. DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, in Lattanzi (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti*, Milano, 2010, 83; A. FIORELLA, voce “*Responsabilità da reato degli enti collettivi*”, in S. Cassese (diretto da), *Dizionario di diritto pubblico*, Milano, 2006, 5106 e ss.; N. PISANI, *Struttura dell’illecito e criteri di imputazione*, in D’Avirro e Di Amato (a cura di), *La responsabilità da reato degli enti*, Padova, 2009, 120 e ss.

<sup>99</sup> Pochi gli studi dedicati all’argomento. Fondamentale, anche per la stesura del presente capitolo, l’opera di C.E. PALIERO - C. PIERGALLINI, *La colpa di organizzazione*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, 3, 2006, 167 e ss.; vd. anche A.F. TRIPODI, “*Situazione organizzativa*” e “*colpa organizzazione*”: alcune riflessioni sulle nuove specificità del diritto penale dell’economia, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2004, 483 e ss.

<sup>100</sup> C.E. PALIERO - C. PIERGALLINI, *La colpa di organizzazione*, cit., 167.

offuscare il contenuto della responsabilità dell'ente nei suoi profili ascrittivi orientati sulla colpevolezza<sup>101</sup>.

La responsabilità sanzionatoria della *societas* introdotta dal d.lgs. 231/2001 costituisce il terreno di elezione della colpa organizzativa, concepita come una categoria idonea a rimandare al fenomeno di una "responsabilità collettiva" dell'ente, quale aggregato di individui organizzati capaci di fronteggiare situazioni "complesse", indominabili dal singolo o da una pluralità "disorganizzata" di soggetti<sup>102</sup>, mentre l'ente, al contrario, si rivela portatore di una propria strategia, oltre che di una propria cultura, un *corporate ethos*<sup>103</sup> distinti da quelli dei singoli componenti.

Tuttavia, il sintagma "colpa di organizzazione" non appartiene al *corpus* del d.lgs. 231/2001, né ad altre norme imperative. Nonostante la Relazione accompagnatoria del testo di Legge alludesse ad una "*rinnovata idea di una colpevolezza intesa (in senso normativo) come rimproverabilità*"<sup>104</sup> e statuisse che "*ai fini della responsabilità dell'ente occorrerà, dunque, non soltanto che il reato sia [...] ricollegabile sul piano oggettivo; di più, il reato dovrà costituire anche l'espressione della politica aziendale o quantomeno derivare da una colpa di organizzazione*"<sup>105</sup>, nessuno di tali promettenti spunti è stato riproposto nel testo del decreto, così che "*il provvedimento, oltre a qualificare la responsabilità come «amministrativa» sembra non prendere posizione in punto di «volontà colpevole» dell'ente*"<sup>106</sup>.

---

<sup>101</sup> C.E. PALIERO - C. PIERGALLINI, *La colpa di organizzazione*, cit., 167.

<sup>102</sup> C.E. PALIERO - C. PIERGALLINI, *La colpa di organizzazione*, cit., 167.

<sup>103</sup> Il concetto appartiene già da tempo alla dogmatica dei paesi anglosassoni. Sul punto, v. C. DE MAGLIE, *Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law*, in *Washington University Global Studies Law Review*, 4, 2005, 558.

<sup>104</sup> *Relazione* al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, par. 1.1.

<sup>105</sup> *Relazione* al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, (par. 3.3).

<sup>106</sup> E.R. BELFIORE, *Rimproverabilità dell'ente e modelli organizzativi e gestionali: le sentenze della Corte di Cassazione 17 settembre 2009 n. 36083 e 18 febbraio 2010 n. 27735*, in *Strumenti di corporate governance e responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001*, Sgubbi-Fondaroli (a cura di), Bologna, 2010, 24.

## 2. Origine dell'istituto.

Tradizionalmente, la paternità del concetto di “colpa organizzativa” viene attribuita a Tiedemann<sup>107</sup>, cui si riconosce il merito di aver intrapreso la scelta coraggiosa (per l'epoca) di ipotizzare una colpevolezza originaria ed autonoma dell'ente, appunto definita “colpa organizzativa” (*Organisationsverschulden*)<sup>108</sup>. La tesi si contrapponeva alla nota “teoria organicistica” (in virtù della quale si dovrebbe considerare come realizzato dall'ente il fatto commesso dal suo “organo”), il cui vizio d'origine, secondo lo studioso tedesco, risiederebbe proprio nell'implicare una natura “derivata” e, pertanto, non “autonoma” della responsabilità dell'ente<sup>109</sup>.

Il pregio della concezione elaborata dal Tiedemann consisteva nell'aver prefigurato una colpevolezza “propria” dell'ente e, quindi, ontologicamente differente da quella della persona fisica responsabile dell'illecito. Il concetto di

---

<sup>107</sup> K. TIEDEMANN, *Die “Beußung” von Unternehmen nach dem 2. Gesetz zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität*, in *NJW*, 1988, 1172; K. TIEDEMANN, *Strafbarkeit und Bußgeldhaftung von juristischen Personen und ihren Organen*, in AA.VV., *Old Ways and New Needs in Criminal Legislation*, MaxPlanck-Inst. für ausländ. u. internat. Strafrecht, Freiburg i.Br., 1989, 173; C.E. PALIERO - C. PIERGALLINI, *La colpa di organizzazione*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, cit., 167 e ss.; C.E. PALIERO, *Das Organisationsverschulden*, in AA.VV., *Strafrecht und Wirtschaftsstrafrecht (FS für Klaus Tiedemann)*, Heymann, Köln-München, 2008, 503 e ss.; E.R. BELFIORE, *Colpevolezza e rimproverabilità dell'ente ai sensi del d.lgs. n. 231/2001*, in AA.VV., *Studi in onore di M. Romano*, vol. III, Napoli, 2011, 1743 e ss.; F. CURI, *Colpa di organizzazione ed impresa: tertium datur. La responsabilità degli enti alla luce del testo unico in materia di sicurezza sul lavoro*, in F. Curi (a cura di), *Sicurezza nel lavoro*, Bologna, 2009, 127 e ss.; A. FIORELLA, *La colpa dell'ente per la difettosa organizzazione generale*, in F. Compagna (a cura di), *Responsabilità individuale e responsabilità degli enti negli infortuni sul lavoro*, Napoli, 2012, 267 e ss.

<sup>108</sup> Va detto, ad onor del vero, che l'Autore collocava la propria ricostruzione nell'ambito del diritto penale-amministrativo del suo Paese e sviluppava, quindi, le proprie argomentazioni con riferimento alla legge tedesca sulle trasgressioni amministrative, che prevede un modello di responsabilità di persone giuridiche e associazioni para-penale.

<sup>109</sup> La “formula organicistica” era già stata sottoposta a dura critica dalla dottrina italiana. Bricola, in particolare, aveva osservato, che “*la teoria «organicistica» se può far considerare proprio della società un fatto realizzato dall'amministratore, non può «inventare» per la società i presupposti su cui si fonda il giudizio di colpevolezza (o di rimproverabilità)*” (F. BRICOLA, *Il costo del principio “societas delinquere non potest” nell'attuale dimensione del fenomeno societario*, in *Riv. it. di proc. pen.* 1970, 1011).

colpevolezza subiva, così, un processo di emancipazione da una spiccata connotazione etico-moraleggiante compatibile soltanto con l'atteggiamento psicologico dell'autore individuale ed acquistava una venatura etico-sociale discendente dal riconoscimento di obblighi del soggetto meta-individuale verso la collettività. La fondatezza di tale rimprovero veniva rintracciata nella formazione di una "coscienza sociale" incline a formulare giudizi di disvalore aventi ad oggetto soggetti collettivi, sulla base dell'assunto, ormai pacifico, che il consenso sociale<sup>110</sup> ha un ruolo predominante nella effettività del precetto penale<sup>111</sup>. L'attenzione si spostava, così, dalla valutazione delle personali ed individuali impossibilità di agire del soggetto, alla considerazione "oggettiva" dell'adempimento di un dovere nei confronti della società.

La *ratio* del rimprovero rivolto all'ente risiederebbe nel fatto che l'illecito realizzato dagli individui deriva da un difetto di organizzazione, che trova la sua causa nel fatto per cui la persona giuridica, mediante i suoi organi o rappresentanti, non ha adottato misure cautelari all'interno della struttura idonee ad evitare la commissione di illeciti nella gestione degli affari sociali. Come lo stesso Tiedemann ha cura di segnalare, detta configurazione è facilmente riconducibile a quella dell'individuo che volontariamente si pone in stato di incapacità naturale e, quindi, allo schema dogmatico della "*actio libera in causa*"<sup>112</sup>. In altri termini, la colpevolezza delle persone giuridiche sarebbe essenzialmente una "*precolpevolezza*" per avere consentito e determinato le condizioni della successiva commissione del reato.

La posizione non è andata esente da critiche. Si è sostenuto, ad esempio, che desumere dalla commissione dell'illecito la sussistenza della colpa organizzativa

---

<sup>110</sup> A. CADOPPI, *Il ruolo delle kulturnormen nella "opzione penale" con particolare riferimento agli illeciti economici*, in *Riv. Trim. dir. pen. econ.*, 1989, 289 e ss.

<sup>111</sup> C.E. PALIERO, *Diritto penale e consenso sociale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, 850; MUSCO, *Consenso e legislazione penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1993, 80.

<sup>112</sup> K. TIEDEMANN, *Die "Beußung" von Unternehmen nach dem 2. Gesetz zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität*, cit., 1172.

dell'ente, significasse, sostanzialmente, creare un meccanismo di presunzione a carico dell'ente: non sarebbe consentito a quest'ultimo di provare, a sua discolpa, di avere realizzato tutto il possibile per evitare lacune organizzative criminogene<sup>113</sup>. Il modello proposto da Tiedemann, inoltre, pare vacillare ove fa discendere la colpevolezza organizzativa dell'ente dall'omissione di sorveglianza da parte dell'organo, così incorrendo in una sorta di paradosso logico, o, come si è detto, in un regresso all'infinito dell'imputazione dell'illecito<sup>114</sup>.

o0o

### **3. Colpa di organizzazione: ratio.**

La colpa di organizzazione nasce e si sviluppa principalmente per “tipizzare, attraverso un procedimento di astrazione, i criteri di imputazione della responsabilità nelle organizzazioni complesse”, cui difficilmente si adattano i paradigmi del diritto penale “classico”<sup>115</sup>. Infatti, qui il soggetto di riferimento del procedimento ascrittivo non è l'individuo, ma la persona giuridica. L'obiettivo è, quindi, quello di fondare una colpevolezza originaria ed autonoma dell'ente, distinta da quella che imputa all'autore materiale del fatto l'illecito (pur riferibile alla persona giuridica).

E' stato efficacemente sostenuto che “la colpa di organizzazione esercita un ruolo sul terreno dei nessi di ascrizione dell'illecito all'ente, quando quest'ultimo non ha apprestato un efficace sistema organizzativo diretto alla prevenzione-gestione del rischio-reato”<sup>116</sup>. Ciò significa che la sanzione applicata alla persona giuridica ha il compito di reprimere una certa attitudine

---

<sup>113</sup> G. DE SIMONE, *Societas delinquere et puniri potest. La questione della responsabilità penale degli enti collettivi tra dogmatica e politica criminale*, Como, 2000, 205 e ss.; V. MILITELLO, *La responsabilità penale dell'impresa societaria e dei suoi organi in Italia*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.* 1992, 110.

<sup>114</sup> G. DE SIMONE, *Societas delinquere et puniri potest. La questione della responsabilità penale degli enti collettivi tra dogmatica e politica criminale*, cit., 220.

<sup>115</sup> C.E. PALIERO - C. PIERGALLINI, *La colpa di organizzazione*, cit., 169.

<sup>116</sup> C.E. PALIERO - C. PIERGALLINI, *La colpa di organizzazione*, cit., 168.

criminale dell'ente, ovvero, un vero e proprio fenomeno autenticamente "collettivo". Si è parlato, in proposito, di colpevolezza derivante da scelte di "politica di impresa"<sup>117</sup>. In breve, di una "colpa per il modo di essere dell'organizzazione sociale distinta e autonoma dalla responsabilità per i singoli reati commessi nell'interesse dell'ente dai singoli rappresentanti"<sup>118</sup>.

oOo

#### 4. Organizzazione complessa ed organizzazione dell'organizzazione.

Secondo il cd. "approccio organico", l'organizzazione è un **insieme ordinato e collegato di parti di un tutto** orientato all'assunzione di decisioni in reciproca progressione. Ciascuna decisione provoca un effetto "irritativo" nei confronti dell'organizzazione, costringendola a confrontarsi con nuovi scenari che, a loro volta, implicano ulteriori decisioni<sup>119</sup>.

Ma proprio per poter esprimere decisioni, l'organizzazione, come sistema "artificiale" deve, a sua volta, organizzarsi. Nasce, quindi, il concetto di "**organizzazione della organizzazione**"<sup>120</sup>. Il principale vantaggio che deriva dall'agire organizzato è da individuare nella formazione di una competenza superiore alla somma delle competenze degli individui: il gruppo, rispetto ai singoli componenti, possiede, di norma, maggiori informazioni e conoscenze, la capacità di proporre soluzioni alternative e una più accentuata condivisione degli obiettivi (c.d. "effetto esponenziale" del fenomeno organizzativo). Per contro, un organismo "disorganizzato" resta in balia dei rischi decisionali, si abbandona

---

<sup>117</sup> C. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato*, Milano, 2002, 250; G.C. CASAROLI, *Sui criteri di imputazione della responsabilità da reato alla persona giuridica*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2008, 561-602, 579.

<sup>118</sup> S. PANAGIA, *Rilievi critici sulla responsabilità punitiva degli enti*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2008, 149 e ss.

<sup>119</sup> C.E. PALIERO - C. PIERGALLINI, *La colpa di organizzazione*, cit., 167 e ss.; C. PIERGALLINI, *Il modello organizzativo alla verifica della prassi*, in *Società*, 2011, n. spec., 46 e ss.

<sup>120</sup> Il fenomeno della "organizzazione di organizzazione" è stato particolarmente tematizzato e sviluppato sul piano sociologico da LUHMANN, *Organizzazione e decisione*, Milano, 2005, 249 e ss.

all'incertezza, manifestandosi incapace di contenere le "irritazioni" che si scaricano sul sistema. Il problema della prevenzione del rischio-reato, negli enti collettivi, non è tanto un problema di persone, ma soprattutto di "organizzazione della organizzazione"<sup>121</sup>.

Nel sistema di gestione dei rischi aziendali, la prevenzione del rischio-reato - inteso naturalmente come rischio normativo - rappresenta un momento irrinunciabile nella conformazione dell'agire collettivo in direzione della legalità. Il rispetto delle norme penetra nella progettazione della strategia di impresa, in modo da adeguare le "condotte" dell'ente agli obblighi imposti dall'ordinamento, innescando un meccanismo virtuoso<sup>122</sup> capace di "contenere" le "spinta criminosa"<sup>123</sup> connaturata al conseguimento del profitto ad ogni costo.

Il diritto positivo, nonché le proposte *de lege ferenda*<sup>124</sup>, sembrano avere accolto questa impostazione. Il d.lgs. 231/01 ha rappresentato, nel nostro ordinamento, il primo tentativo di costituire tale obbligo in capo alle società. Gli artt. 6 e 7 danno rilievo a modelli di organizzazione e di gestione nell'ottica di contenere il rischio di commissione di reati. Norme che prefigurano il contenuto e le condizioni di validità di simili modelli e che costituiscono una dichiarata invasione, di matrice tecnocratica, nel tessuto della prassi organizzativa degli enti, allo scopo di

---

<sup>121</sup> C.E. PALIERO - C. PIERGALLINI, *La colpa di organizzazione*, cit., 172.

<sup>122</sup> Si considerino, in tal senso, le incoraggianti indicazioni provenienti dal mondo dell'imprenditoria. Penso, in particolare, agli interventi di M. Panucci (Direttore Generale di Confindustria) e di M. Bianchini (Vice-Direttore Generale di Assonime e Responsabile diritto societario), in A.A.V.V., *La responsabilità da reato degli enti collettivi: a dieci anni dal d.lgs. 231/2001. Problemi applicativi e prospettive di riforma*, (a cura di) A.M. Sitle, V. Mongillo, G. Stile, Napoli, 2013, 90 e ss.

<sup>123</sup> Ci sia concesso il rinvio a G.D. ROMAGNOSI, *Genesi del diritto penale*, 1791, 204 e ss.

<sup>124</sup> Il "Progetto Grosso" di riforma della parte generale del codice penale, nel configurare la nuova disciplina della responsabilità per omissione, sancisce espressamente: "*Le persone giuridiche (...) devono adottare e attuare modelli organizzativi idonei ad evitare che vengano commessi reati con inosservanza di disposizioni pertinenti all'attività dell'organizzazione, o comunque nell'interesse dell'organizzazione, da persone agenti per essa*" (art. 22, comma 1). La disposizione merita di essere segnalata, perché, nel contesto di una riforma che punta dichiaratamente a tipizzare le posizioni di garanzia, fissa immediatamente e autonomamente in capo all'ente un dovere di organizzazione, che si salda, nell'economia del Progetto, con un sistema di responsabilità sanzionatoria della *societas*.

piegarla verso il rispetto della legalità<sup>125</sup>. In altri termini, si è voluto “valorizzare in chiave esimente il rispetto di adeguate regole di diligenza auto-imposte da parte della società, e specificamente finalizzate a prevenire il “rischio reato” da parte dei vertici”<sup>126</sup>.

o0o

## 5. I contenuti del dovere di auto-organizzazione.

Il primo contenuto del dovere di organizzazione per la persona giuridica consiste nella predisposizione di una “griglia” capillare di garanti<sup>127</sup>, collocati nelle diverse fasi del processo decisionale e produttivo. L’oggetto della garanzia dipenderà dalla tipologia di funzione svolta: così, chi è collocato in posizione apicale assicurerà, prima di tutto, l’adozione di un modello organizzativo che consenta un’adeguata protezione ai beni giuridici tutelati dalle norme penali. Scendendo la gerarchia dell’impresa, la garanzia si concretizzerà in rapporto al tipo di funzione (di direzione, di controllo, di consulenza, di preposizione, ecc.) in concreto esercitata.

La scelta per l’illegalità non si atteggia quasi mai come “occasionale”, ma costituisce l’esito coerente di un’azione organizzata che non ha metabolizzato la cultura della legalità bensì, al contrario, un atteggiamento di “normalizzazione” della devianza<sup>128</sup>. L’ente, può trovare al suo interno le risorse per adottare dispositivi di contrasto alla devianza, proprio attraverso un’azione mirata a plasmare la propria organizzazione, minimizzare il rischio-reato e ad implementare un ciclo virtuoso in direzione del rispetto, continuo, della legalità.

---

<sup>125</sup> C.E. PALIERO - C. PIERGALLINI, *La colpa di organizzazione*, cit., 172.

<sup>126</sup> C. PIERGALLINI, *Spunti in tema di responsabilità degli enti*, in A.A.V.V., *La crisi finanziaria: banche, regolatori e sanzioni*, in Milano, 2010, 114.

<sup>127</sup> C.E. PALIERO - C. PIERGALLINI, *La colpa di organizzazione*, cit., 173.

<sup>128</sup> M. CAPUTO, *La mano visibile. Codici etici e cultura d’impresa nell’imputazione della responsabilità agli enti*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it)

Vengono, dunque, in rilievo i *compliance programs*, strumenti indispensabili del dovere organizzativo, che non può risolversi in un generico obbligo di sorveglianza e di controllo, ma che deve necessariamente tradursi nell'adozione di regole auto-normate.

Il vertice aziendale è, quindi, chiamato a promuovere un programma di autodisciplina deputato a: i) mappare le aree in cui è più radicato il rischio-reato (*risk assessment*); ii) riconoscere le modalità operative attraverso le quali in modo più ricorrente vengono commessi illeciti; iii) individuare regole cautelari orientate a sradicare o minimizzare il rischio-reato; iv) predisporre adeguati meccanismi di controllo interni sulla funzionalità del modello e sulla necessità di adeguamenti; v) prevedere un sistema disciplinare rivolto a sanzionare i comportamenti devianti, assicurare meccanismi che favoriscano la scoperta/chiarimento degli illeciti<sup>129</sup>. In definitiva, mentre la distribuzione dei garanti serve ad assicurare la vicinanza alle fonti di rischio, l'adozione del programma di prevenzione riguarda la strategia di contenimento del rischio-reato, atteggiandosi come un misuratore del coefficiente di diligenza adottato dall'ente<sup>130</sup>.

o0o

## 6. “Colpa organizzazione” nel d.lgs. 231/2001.

Qualificare la colpevolezza dell'ente in termini di rimproverabilità di certo non esaurisce la problematica. Il fulcro della questione è stabilire a quale emisfero della colpevolezza appartiene la violazione del dovere di organizzazione che

---

<sup>129</sup> C. PIERGALLINI, *Paradigmatica dell'autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del “modello organizzativo” ex d.lg. n. 231/2001)*, in *Cass. pen.* 2013, 376 e ss.

<sup>130</sup> C.E. PALIERO - C. PIERGALLINI, *La colpa di organizzazione*, cit., 174.

grava sull'ente: dolo, colpa, responsabilità da "rischio totalmente illecito"<sup>131</sup> e - se vogliamo attingere ad esperienze giuridiche diverse - possiamo evocare anche l'ibrido anglosassone della *recklessness*<sup>132</sup>, fondato sulla responsabilità per l'evento in base alla mera assunzione consapevole di un rischio.

Si parla espressamente di colpa di organizzazione, come una sorta di "**forma speciale di colpa**", con riguardo al criterio di imputazione della responsabilità di cui all'**art. 7**, quando il reato viene commesso da un soggetto subordinato<sup>133</sup>. L'ente sarebbe rimproverabile, in questo caso, per avere agevolato<sup>134</sup> la consumazione del reato, oppure, in una diversa lettura, per essere concorso per omissione nel reato del sottoposto<sup>135</sup>.

---

<sup>131</sup> A. PAGLIARO, *Responsabilità obiettiva*, in *Studi Vassalli*, I, Milano, 1991, p. 179 e ss.; A. PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, Milano, 1993, 315 e ss.; G. DE FRANCESCO, *Opus illicitum. Tensioni innovatrici e pregiudizi dommatici in materia di delitti qualificati dall'evento*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1993, 3, 994 e ss.; S. ARDIZZONE, *In tema di aspetto subiettivo del concorso di persone nel reato*, *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, 51 e ss.

<sup>132</sup> Per una definizione di "*recklessness*" si rimanda alla definizione resa dalla High Court nel caso *R. v. Lawrence (Stephen)* [1982] AC 510: "*Recklessness on the part of the doer of an act does presuppose that there is something in the circumstances that would have drawn the attention of an ordinary prudent individual to the possibility that this act was capable of causing the kind of serious harmful consequences that the section which creates the offence was intended to prevent, and that the risk of those harmful consequences occurring was not so slight that an ordinary prudent individual would feel justified in treating them as negligible. It is only when this is so that the doer of the act is acting 'recklessly' if before doing the act, he either fails to give any thought to the possibility of there being any such risk or, having recognised that there was such risk, he nevertheless goes on to do it*".

<sup>133</sup> C.E. PALIERO - C. PIERGALLINI, *La colpa di organizzazione*, cit., 174.

<sup>134</sup> "[U]na sorta di agevolazione colposa verrebbe da osservare, di natura sostanzialmente oggettiva in quanto riferita impersonalmente alla struttura e comunque di impostazione normativa: tanto che siffatta situazione, di per sé fondante la responsabilità dell'ente, è "esclusa" dall'efficace attuazione dei modelli mirati alla prevenzione del rischio di realizzazioni criminose specifiche da parte dei sottoposti (art. 7). [...] L'ente risponde in quanto la sua struttura non ha fatto tutto quanto possibile per neutralizzare il rischio della realizzazione di reati" (A. ALESSANDRI, *Riflessioni penalistiche sulla nuova disciplina*, in AA.VV., *La responsabilità amministrativa degli enti*, Milano, 2002, 42); In termini similari, C.E. PALIERO, commento sub art. 7, in M. Levis e A. Perini (diretto da), *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, Bologna, 2014, 189 e ss.

<sup>135</sup> G. COCCO, *L'illecito degli enti dipendente da reato ed il ruolo dei modelli di prevenzione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, 109 e ss. "a fondare la responsabilità dell'ente per il reato commesso dai subordinati è [...] una responsabilità colposa dei vertici per non aver impedito un reato doloso o colposo la cui commissione è legata all'inosservanza di detti obblighi". Conseguentemente, per ascrivere all'ente la responsabilità per il reato commesso dai subordinati, "è necessario che un rimprovero possa essere mosso ai vertici a questo consegue nella fattispecie, per l'appunto, alla inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza". In termini, problematici, DE VERO, *Struttura e natura giuridica dell'illecito di ente collettivo dipendente da reato*, in *Riv. it., dir. proc. pen.*, 2011, 1149 e ss. Secondo l'Autore,

In entrambi i casi, la colpevolezza si tradurrebbe in una colpa di organizzazione, integrata da un “deficit” di controllo, che può ritenersi escluso solo se l’ente ha adottato un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Si parla, dunque, di colpa, in senso non troppo dissimile da quello con cui si definisce l’ascrizione involontaria di un evento alla persona fisica<sup>136</sup>.

Più controversa - se si è alla ricerca di una colpa “autonoma” dell’ente - è l’individuazione del coefficiente soggettivo nel caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale. Sebbene l’art. 6 preveda la possibilità per l’ente di apprestare modelli di prevenzione del reato, dottrina<sup>137</sup> e giurisprudenza<sup>138</sup> sono state a lungo dubbiose in ordine alla possibilità di parlare di una vera e propria “colpa” di organizzazione propriamente intesa. L’assunto - supportato anche dal tenore della norma<sup>139</sup> - muoveva dalla (allora) incontrovertibile considerazione secondo cui il reato commesso da un soggetto di vertice, in virtù del meccanismo della **rappresentanza organica**<sup>140</sup>, costituirebbe il reato dell’ente, nel senso che ne replicherebbe le fattezze sul versante dell’imputazione soggettiva, in piena

---

l’omessa vigilanza è (*rectius*, dovrebbe essere) “*imputabile innanzi tutto alla persona del soggetto in posizione apicale*”, ma il modello risultante dall’art. 7 “*risolve ed esaurisce la rilevanza punitiva del difetto di controllo sull’operato criminoso dei sottoposti nella mancata attuazione e/o efficace attuazione del compliance program parte dell’ente*”, finendo per disinteressarsi del soggetto apicale e determinando così “*pericolose lacune di tutela*”. Secondo questa prospettiva, “*il fatto di agevolazione colposa del reato dei sottoposti, ravvisabile nel comportamento dei soggetti titolari degli obblighi di direzione e vigilanza rileva soltanto come canale di imputazione soggettivo (in un certo senso colposa) del reato del sottoposto all’ente collettivo: il soggetto in posizione «apicale» risulta così essere una sorta di «portatore sano» di un germe di responsabilità punitiva (l’agevolazione colposa) che si trasmette all’ente di appartenenza, ma dal cui influsso il primo resta esente*”.

<sup>136</sup> C.E. PALIERO - C. PIERGALLINI, *La colpa di organizzazione*, cit., 174.

<sup>137</sup> Si veda, in proposito l’ampia rassegna offerta da A. BERNASCONI, *sub art. 6*, in A. Presutti, A. Bernasconi, C. Fiorio, *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, Padova, 2008, 112.

<sup>138</sup> Cass. Pen., Sez. V, 30.1.2014, Impregilo, in *Società*, 2014, 469, con nota di C.E. Paliero; Cass. Pen., Sez. II, 20.9.2012, Bartolomei, in CED, n. 35999/2012; Cass. Pen., Sez. VI, 17.9.2009, Mussoni, in CED, n. 36083/2009.

<sup>139</sup> M. SCOLETTA, *La responsabilità da reato delle società: principi generali e criteri imputativi nel d.lgs. n. 231/2001*, in AA.VV., *Diritto penale delle società*, a cura di G. Canzio, L.D. Cerqua e L. Luparia, Tomo I, Padova, 2014, 109 e ss.

<sup>140</sup> Di per sé incompatibile con una responsabilità autonoma dell’ente. vd. sul punto G. DE FRANCESCO, *Gli enti collettivi: soggetti dell’illecito o garanti dei precetti normativi?* in *Dir. pen. proc.* 2005, 754.

conformità con i postulati della teoria dell'identificazione. L'elemento soggettivo configurabile con riferimento all'organo apicale coinciderebbe con quello dell'ente, così che l'adozione e l'efficace attuazione di un modello di prevenzione non costituirebbe il fulcro, il sostrato materiale del paradigma della colpa organizzativa, quanto piuttosto un meccanismo capace di dissociare l'ente dal proprio vertice, così da escludere la colpevolezza del primo.

Contro tali considerazioni milita la verità inoppugnabile che nell'attuale realtà societaria non sempre la volontà del soggetto apicale esprime la volontà dell'ente. Al contrario, proprio l'art. 6 apre la strada, sostanzialmente, alla possibilità di individuare un diaframma tra l'ente e le persone che ne incarnano i vertici: il fatto che l'ente - a condizioni per vero molto stringenti<sup>141</sup> - possa reclamare la sua estraneità rispetto all'illecito del vertice, altro non vuol dire che profilare l'impossibilità di muovergli un rimprovero per colpa, perché il reato è stato commesso al di fuori di qualsiasi possibilità di controllo<sup>142</sup>.

La più attenta dottrina ed il formante giurisprudenziale hanno ormai fatto propria un'interpretazione della norma in questione che valorizza l'elemento della colpa organizzazione. Tale rielaborazione del precetto normativo si fonda su tre postulati: a) non assume alcuna rilevanza la componente psicologica della persona fisica che agisce come organo, ma determinante è piuttosto la sussistenza o meno di un deficit di organizzazione; b) sul piano sostanziale, l'art. 6 disciplina un vero e proprio criterio di imputazione, con la conseguenza che la mancanza del modello organizzativo o la sua inefficiente implementazione costituisce essa

---

<sup>141</sup> A. LANZI, *Taluni aspetti della responsabilità dell'ente in relazione ai reati che riguardano la sicurezza sul lavoro*, in *Sicurezza nel lavoro - colpa di organizzazione e impresa* (a cura di F. Curi), Bologna 2009, 36.

<sup>142</sup> C.E. PALIERO - C. PIERGALLINI, *La colpa di organizzazione*, cit., 175.

stessa il criterio di imputazione; c) sul piano processuale, non c'è alcuna inversione dell'onere probatorio<sup>143</sup>.

La disposizione che assevera normativamente, più di ogni altra, la capacità dell'ente di commettere reati, è l'**art. 8**, che stabilisce l'autonomia della responsabilità della persona giuridica, chiamata a rispondere del reato anche se la persona fisica non è imputabile o non è punibile, ovvero è ignota<sup>144</sup>. Si staglia, in questo caso, un "centro di imputazione" al quale sono riconducibili reati consumati da persone fisiche che, nell'ipotesi limite, non risultano neppure individuate. Si tratta di un modello "puro" di colpa di organizzazione, diverso dai due sinora illustrati, nel quale il profilo della disorganizzazione assume un rilievo centrale ed assorbente<sup>145</sup>.

o0o

## **7. Non "colpa" ma "colpevolezza" di organizzazione.**

Come detto, la trasgressione dell'obbligo organizzativo integrerebbe la colpa, agevolando la consumazione dell'illecito. Viene da chiedersi se essa possa coincidere con quella dell'autore materiale del reato-presupposto. Se così fosse, la regola che impone all'ente di organizzarsi dovrebbe avere natura e funzione "cautelari": per un verso, fungere da modello di previsione, individuando

---

<sup>143</sup> R. BARTOLI, *Le Sezioni Unite prendono coscienza del nuovo paradigma punitivo del "sistema 231"*, in *Società*, 2015, 2, 215 e ss.; In giurisprudenza, Cass. pen. Sez. Un. 24.4.2014, n. 38343 (vd. cap. IV).

<sup>144</sup> C.E. PALIERO, *La responsabilità penale della persona giuridica nell'ordinamento: profili sistematici*, in *Societas delinquere non potest*, in F. Palazzo (a cura di), *Societas puniri potest*, Padova, 2003, 30 richiama la "dissociazione di personalità" tra persona fisica (personalità cosciente) e persona giuridica (personalità incosciente). *Contra* M.N. MASULLO, *Colpa penale e precauzione nel segno della complessità*, Napoli, 2012, 234 e ss., ove la studiosa sostiene che proprio l'art. 8 non farebbe che rimarcare la natura "accessoria" della responsabilità "da reato" dell'ente, limitando, proprio ai casi di mancata identificazione del colpevole e di non imputabilità la possibilità di prescindere da un responsabile individuale: "In quest'ottica, si può dire che la previsione dell'art., pur rubricata «autonomia della responsabilità dell'ente», anziché affermarla, nella sostanza la neghi, riconoscendo tale possibilità in due sole ipotesi [...] peraltro assolutamente distanti concettualmente dalle ragioni sostanziali poste alla base dell'opportunità di un'autonoma responsabilità per colpa organizzativa".

<sup>145</sup> C.E. PALIERO - C. PIERGALLINI, *La colpa di organizzazione*, cit., 176.

specifiche cornici di rischio, per altro, mettere a disposizione dell'agente-modello strumenti idonei a disinnescare o a ridurre tali rischi<sup>146</sup>. L'imputazione dell'evento, infatti, è, come noto, condizionata dalla riconducibilità dello stesso alla sfera di pericoli che la norma cautelare tende a contrastare<sup>147</sup>.

La domanda cui trovare risposta è, quindi, se sia possibile rintracciare i cromosomi di una regola cautelare nel dovere di organizzazione che grava sulla *societas*. La risposta pare essere negativa. La regola che impone di organizzarsi non è funzionale alla previsione di un determinato tipo di evento, non essendo diretta a prevenire un rischio circoscritto, trattasi, al contrario, di una norma a struttura pianificatoria e progettuale, che funge da condizione di (pre)esistenza di regole cautelari: difatti, la presenza di un'organizzazione costituisce il presupposto per la successiva concretizzazione di modelli di comportamento rivolti a ridurre o contrastare uno specifico rischio-reato<sup>148</sup>. La rimproverabilità, quindi, si incentrerebbe sull'inadempimento di un generale dovere organizzativo, determinando uno **slittamento del fulcro dell'illecito sul versante del rischio assunto, a discapito dell'evento**<sup>149</sup>.

Ricorrono, dunque, i chiari segni di una logica precauzionale, dal momento che l'ente è chiamato a rispondere per la violazione di una regola organizzativa generale, di natura progettuale e cautelativa, pur in assenza di una specifica correlazione di rischio tra regola trasgredita e tipo di evento occorso<sup>150</sup>.

La mappatura e la gestione di sfere di rischio determinate costituisce dunque lo sbocco di un processo organizzativo che richiede, prima, la configurazione di una

---

<sup>146</sup> C.E. PALIERO - C. PIERGALLINI, *La colpa di organizzazione*, cit., 176.

<sup>147</sup> M. GROTTI, *Principio di colpevolezza, rimproverabilità soggettiva e colpa specifica*, Torino, 2012, 144.

<sup>148</sup> C.E. PALIERO - C. PIERGALLINI, *La colpa di organizzazione*, cit., 176.

<sup>149</sup> Si è parlato - per la verità in termini critici - di colpevolezza "sganciata dal fatto", anziché "per il fatto" vd. F. SGUBBI, *La colpa in organizzazione*, Relazione svolta al Convegno di Rimini "Etica d'impresa e responsabilità amministrativa degli enti" del 23-24 ottobre 2009.

<sup>150</sup> M.N. MASULLO, *Colpa penale e precauzione nel segno della complessità*, cit., 254.

valida intelaiatura organizzativa<sup>151</sup>. Ma la trasgressione della norma (non cautelare) che impone all'ente di auto-organizzarsi non si lascia ricondurre nella categoria della colpa, a meno che non si consideri obbligatoria la sua adozione<sup>152</sup>. Tuttavia, l'orientamento più diffuso sia in dottrina<sup>153</sup> che in giurisprudenza<sup>154</sup> sostiene che il modello di organizzazione e gestione rappresenta un onere per l'ente e, pertanto, considera facoltativa la sua adozione.

Per poter utilmente ricorrere al paradigma punitivo della colpa, inoltre, *“occorrerebbe provare la concreta prevedibilità di ciascuno degli anelli intermedi posti in correlazione causale con l'evento finale”*, operazione, evidentemente, tutt'altro che semplice<sup>155</sup>. Nel momento in cui, all'interno di un'organizzazione complessa, si viene meno al dovere di organizzarsi in funzione della prevenzione del rischio-reato, il soggetto di vertice non è nelle condizioni di potersi raffigurare tutti i possibili contesti situazionali capaci,

---

<sup>151</sup> C.E. PALIERO - C. PIERGALLINI, *La colpa di organizzazione*, cit., 176.

<sup>152</sup> E' stato a riguardo sostenuto che: *“Per mettersi al riparo da possibili censure di incostituzionalità per contrasto con il principio di colpevolezza, il possibile rimprovero dell'ente per colpevolezza di organizzazione, connessa la mancata adozione del modello, secondo un interessante prospettiva, dovrebbe necessariamente passare dal preliminare riconoscimento del carattere obbligatorio della sua adozione”* (M.N. MASULLO, *Colpa penale e precauzione nel segno della complessità*, cit. 254 e ss.). Di “obbligo” aveva parlato tra i primi D. PULITANO', *La responsabilità “da reato” degli enti: i criteri di imputazione*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2002, 2, 415 e ss.

<sup>153</sup> G. DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, in F. Grosso, T. Padovani e A. Pagliaro (diretto da), *Trattato di diritto penale*, Milano 2008, 177 e ss.; G. RUGGIERO, *Capacità penale e responsabilità degli enti. Una rivisitazione della teoria dei soggetti nel diritto penale*, Torino, 2004, 300; P. DI GERONIMO, *I modelli di organizzazione e gestione per gli enti di piccole dimensioni*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, 1, 2008, 66. Ancora minoritaria la tesi di chi ritiene discendenti dalla riforma del diritto societario del 2003 profili di “doverosità” del modello, che, infatti, sarebbe assurdo a vero e proprio principio di adeguatezza degli assetti organizzativi interni all'impresa. Uno su tutti, C. PIERGALLINI, *Paradigmatica dell'autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del “modello organizzativo” ex d.lg. n. 231/2001)*, cit., 376 e ss.

<sup>154</sup> Cfr. Trib. Novara, 1.10.2010; Trib. Trani, sez. Molfetta, 11.1.2010, in *Società*, 2010, 1116, con nota di M.M. Scoletta, *Responsabilità ex crimine dell'ente e delitti colposi d'evento: la prima sentenza di condanna*; Trib. Novara, 1 ottobre 2010, in *Corr. merit.*, 2010, 404 e in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it) con commento di M. Pelazza, *Responsabilità amministrativa dell'ente per omicidio colposo del lavoratore commesso con violazione della normativa antinfortunistica*. Similmente, Trib. Brescia, 23-29 maggio 2012, n. 1526, in <http://www.filodiritto.com> mostra aperture nei confronti della possibilità di valutare un modello “sostanziale” (cioè non ancora formalizzato) purché effettivamente idoneo a prevenire il rischio-reato.

<sup>155</sup> C.E. PALIERO - C. PIERGALLINI, *La colpa di organizzazione*, cit., 177.

nell'attualità o in futuro, di evolvere in direzione di un danno per i beni giuridici<sup>156</sup>. Ad una "mente plurale" si può richiedere di più, sul versante della diligenza dovuta, solo a condizione che sia espressione di un agire ben organizzato: senza questa pre-condizione di esistenza, infatti, la disorganizzazione vanta *chance* di contenimento del rischio-reato persino più scarse rispetto a quelle esigibili da un individuo isolato<sup>157</sup>.

In sintesi, Non appare corretto appellarsi alla colpa di organizzazione per sostenere l'esistenza di un'agevolazione colposa rispetto alla consumazione dell'evento<sup>158</sup>. La regola che impone di organizzarsi in vista del contenimento del rischio-reato ha natura "progettuale", "pianificatoria", essa, pertanto, non ha alcuna finalità immediatamente cautelare: le cautele specificamente rivolte a contrastare ben determinate sfere di rischio presuppongono il disimpegno dell'obbligo organizzativo, non potendo altrimenti venire ad esistenza<sup>159</sup>. Non è un caso che Tiedemann, a proposito della colpa di organizzazione, abbia coniato la definizione di "pre-colpevolezza"<sup>160</sup>.

o0o

## **8. La decisione per la disorganizzazione.**

La colpa di organizzazione, consistita nella violazione del dovere di organizzazione, sembra prestarsi ad integrare una forma di colpevolezza non riconducibile né al dolo, né, tanto meno, alla colpa. Si sostiene, in maniera del tutto condivisibile, l'irriducibilità di tale atteggiamento nelle forme del dolo (eventuale) o della colpa, rispettivamente, per l'assenza, nel primo, della

---

<sup>156</sup> C.E. PALIERO - C. PIERGALLINI, *La colpa di organizzazione*, cit., 177.

<sup>157</sup> C.E. PALIERO - C. PIERGALLINI, *La colpa di organizzazione*, cit., 178.

<sup>158</sup> C.E. PALIERO - C. PIERGALLINI, *La colpa di organizzazione*, cit., 178.

<sup>159</sup> M.N. MASULLO, *Colpa penale e precauzione nel segno della complessità*, cit., 254.

<sup>160</sup> Vd. § 2.

rappresentazione e accettazione di un evento (rischio-reato) specifico e, nella seconda, della violazione di una “*regola autenticamente cautelare*”<sup>161</sup>.

Sotto questo aspetto dunque, e a prima vista, la nostra figura sembrerebbe vantare qualche assonanza con quella peculiare forma di ascrizione conosciuta come “responsabilità da rischio totalmente illecito”. Secondo la dottrina<sup>162</sup> che sostiene siffatta teoria, questo tipo di imputazione dell’evento non sarebbe né doloso, né colposo, derivando dallo svolgimento di un’attività illecita di base (non consentita), rispetto alla quale non sono formalizzabili regole cautelari. Ciò che distinguerebbe siffatto criterio di ascrizione dalla responsabilità oggettiva *tout court* consisterebbe nella circostanza che l’evento deve risultare comunque prevedibile ed evitabile nel caso concreto. Da qui l’assonanza con il concetto di colpa organizzativa, non ricorrendo neppure per quest’ultima un legame psicologico di taglio tradizionale (dolo o colpa) con l’evento-reato<sup>163</sup>. In più, il mancato assolvimento dell’obbligo organizzativo potrebbe individuare il momento a partire dal quale l’attività esercitata da un ente esorbita dai confini del “rischio consentito”<sup>164</sup>, così da esporsi ad un giudizio di illiceità idoneo a catturare, in ragione della pericolosità per i beni giuridici coinvolti nell’attività di impresa, qualsiasi evento causalmente collegato alle condotte dell’ente, a condizione che risulti prevedibile ed evitabile. Detto in altri termini, il dovere di organizzazione fungerebbe, in una simile prospettiva, da spartiacque in ordine al carattere consentito o non dell’attività, come se la disorganizzazione della stessa incardinasse una sorta di presunzione di illiceità, sì da esporre l’ente a tutte le

---

<sup>161</sup> M. N. MASULLO, *Colpa penale e precauzione nel segno della complessità*, cit., 253.

<sup>162</sup> Vd. § 6.

<sup>163</sup> C.E. PALIERO - C. PIERGALLINI, *La colpa di organizzazione*, cit., 167 e ss.; F. CURI, *Colpa di organizzazione ed impresa: tertium datur. La responsabilità degli enti alla luce del testo unico in materia del lavoro*, in *Sicurezza nel lavoro - Colpa di organizzazione e impresa*, F. Curi (a cura di), cit., 143.

<sup>164</sup> C.E. PALIERO - C. PIERGALLINI, *La colpa di organizzazione*, cit., 179.

ripercussioni che ne conseguono ogni qual volta si fosse in presenza dell'offesa ad un bene giuridico proiettabile nel cono d'ombra della sua attività<sup>165</sup>.

Per quanto suggestiva, questa impostazione presta il fianco a critiche insuperabili<sup>166</sup>. Il rapporto tra attività illecita di base ed evento ulteriore si gioca su di una relazione che mette in rilievo le capacità di dominio del singolo con riferimento all'evento, mentre l'ente che non si organizza non possiede simili capacità. Dunque, i correttivi della prevedibilità e della evitabilità, spendibili nella logica individuale, mal si adattano alle complesse dinamiche che contraddistinguono l'attività di una persona giuridica<sup>167</sup>.

Neppure convince l'idea di assegnare una funzione discriminante sulla "liceità" dell'attività al mancato rispetto dell'obbligo di organizzazione: il mancato assolvimento dell'obbligo non rende, infatti, di per sé, l'attività illecita o vietata.

Nel contesto della responsabilità della *societas*, va evidenziato come, più che la distinzione tra liceità o illiceità, è la disorganizzazione a fomentare un rapporto di dipendenza in sede di misurazione del rischio-reato: se è assodato, infatti, che solo una mente collettiva organizzata può assicurare prestazioni coscienziose ed affidabili sul terreno della legalità, la disorganizzazione favorisce la dispersione dei controlli, incrementa le spinte criminogene, accentua l'anomia che già di per sé marca l'agire all'interno di un gruppo. In questo caso, dunque, esiste davvero una discriminante tra agire organizzato e agire non organizzato: quest'ultimo accresce sensibilmente il rischio di una spinta verso l'illegalità, accreditando l'immagine di uno "stile di vita" dell'ente poco propenso al contenimento dei rischi normativi<sup>168</sup>.

---

<sup>165</sup> In tema di rischio come "permesso limitato di pericolo" ed "elemento correttivo di una responsabilità colposa per una moderna economia industriale" cfr. VIGNOLI, *La responsabilità "da reato" dell'ente collettivo fra rischio di impresa e colpevolezza*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, 2006, 2 103.

<sup>166</sup> C.E. PALIERO - C. PIERGALLINI, *La colpa di organizzazione*, cit., 179 e ss.

<sup>167</sup> C.E. PALIERO - C. PIERGALLINI, *La colpa di organizzazione*, cit., 179.

<sup>168</sup> *Contra* E.R. BELFIORE, *Rimproverabilità dell'ente e modelli organizzativi e gestionali: le sentenze della Corte di Cassazione 17 settembre 2009 n. 36083 e 18 febbraio 2010 n. 27735*, in *Strumenti di*

## 9. Una prima definizione.

La mancata organizzazione prende le mosse da una scelta, con la quale l'ente decide di correre un rischio: quello che i suoi componenti commettano reati. L'omissione del doveroso contrasto del rischio-reato si risolve, pertanto, nella decisione, di per sé rischiosa, di rischiare.

Ciò che è davvero rimproverabile all'ente, se non si organizza, è quindi una sorta di *Planungsverschulden*, consistente, appunto, in una consapevole “noncuranza progettuale” nei confronti del rischio-reato: quest'ultimo viene assunto o tollerato, senza che la rappresentazione delle conseguenze giunga a livelli apprezzabili di concretezza. Anzi, la cognizione-rappresentazione dei possibili reati da impedire è “qualcosa di sfocato, di meramente potenziale, al più una visione di stampo puramente sistemico-funzionale, nel senso della riconducibilità di alcune tipologie di illecito alle funzioni più esposte al rischio”<sup>169</sup>.

Una volta consumata la violazione della regola organizzativa, si apre davanti all'ente un ampio spettro di possibili lesioni ai beni giuridici, che difficilmente potrà costituire oggetto di rappresentazione. L'ente, quindi, sarà del tutto incurante degli effetti che ne possono scaturire. Questa generica percezione è perciò di ostacolo alla possibilità di incardinare una concreta correlazione con l'evento lesivo. La consapevole assunzione del rischio si risolve, essenzialmente, nella scelta di rischiare ed è rivelatrice della propensione all'illecito dell'ente<sup>170</sup>.

---

*corporate governance e responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001*, cit., 31, secondo cui “Il legame tra fatto ed soggetto (ente) si affievolisce e al suo posto emerge una colpevolezza esclusivamente incentrata sulla vera trasgressione del dovere di adozione del modello. Diversamente argomentando, il rischio sarebbe quello di ripristinare una sorta di “colpevolezza da autore”. Dove, appunto, il giudizio di colpevolezza finisce con l'appuntarsi, anziché sul fatto illecito di cui soggetto è chiamato a rispondere, sulla condotta “di vita” precedente la realizzazione del medesimo”.

<sup>169</sup> C.E. PALIERO - C. PIERGALLINI, *La colpa di organizzazione*, cit., 180.

<sup>170</sup> C.E. PALIERO - C. PIERGALLINI, *La colpa di organizzazione*, cit., 180.

Evidenti i punti di contatto con la “*recklessness*”, ove quest’ultima impernia la responsabilità sul rischio assunto o tralasciato, lasciando l’evento ai margini della fattispecie<sup>171</sup>. L’autore è rimproverato per aver agito nella consapevolezza di provocare conseguenze dannose. In particolare, quello che sembra da privilegiare – nella nostra costruzione - è proprio il tentativo di assegnare all’evento (in questo caso, il reato-presupposto) un ruolo “secondario”, valorizzando, per contro, il coefficiente di riprovevolezza insito nella decisione consapevole di aumentare il rischio-reato, trasgredendo alla norma di organizzazione<sup>172</sup>.

Tale consapevolezza, tuttavia, non si lascia racchiudere nel dolo, neppure nella variante del dolo eventuale: la rappresentazione dell’evento si atteggia in forma così sfumata, che appare problematico rintracciare nella sua ipotetica accettazione un intendimento di lesione del bene giuridico sotteso. Né è corretto fare appello alla colpa: come già detto, l’assunzione del rischio affonda le radici nella violazione di una regola che non ha nulla di cautelare rispetto all’evento.

In definitiva, l’illecito del quale deve rispondere l’ente assume una **originale fisionomia**: gravato dal disbrigo di un copione organizzativo, alla stregua di quanto accade nei reati d’obbligo, la mancata predisposizione di una macrostruttura preventiva pone l’ente in una relazione di possibilità con eventi di reato disomogenei, di svariata specie, non meglio individuabili, proprio perché si rinuncia consapevolmente a decrittarli<sup>173</sup>.

L’ente risponde del reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio per una **colpevolezza (e non già per colpa) di organizzazione**<sup>174</sup>, proprio perché la scelta per la disorganizzazione ha aumentato il rischio-reato, rivelando un

---

<sup>171</sup> F. CURI, *Colpa di organizzazione ed impresa: tertium datur. La responsabilità degli enti alla luce del testo unico in materia del lavoro*, in *Sicurezza nel lavoro - Colpa di organizzazione e impresa*, cit., 127 e ss.

<sup>172</sup> C.E. PALIERO - C. PIERGALLINI, *La colpa di organizzazione*, cit., 181.

<sup>173</sup> C.E. PALIERO - C. PIERGALLINI, *La colpa di organizzazione*, cit., 181.

<sup>174</sup> F. SGUBBI, *Colpevolezza in / di organizzazione e organismi di vigilanza. Rapporti con il sistema dei controlli societari*, in in F. Sgubbi, D. Fondaroli (a cura di), *Strumenti di corporate governance e responsabilità degli enti ai sensi del d. lgs. n. 231/2001*, Bologna, 2010, 9 e ss.

atteggiamento che, più che denotare temerarietà o sconsideratezza (sinonimi della *recklessness*), evoca una **condizione di tolleranza**, di disinteresse nei confronti del rischio-reato che, come si è più volte sottolineato, è uno dei tanti rischi con i quali l'ente deve confrontarsi. Alla lunga, la persistenza della disorganizzazione, sul versante del rischio reato, favorisce il radicamento di una cultura dell'illegalità, di uno stile di vita capace di penetrare in ogni ansa dell'ente, sì che la consumazione di illeciti sarà traducibile in una colpevolezza, non soltanto organizzativa, ma anche "d'autore", recando indelebili tracce di una criminalità di origini "ambientali"<sup>175</sup>.

La circostanza che il fulcro dell'illecito si sposti sul versante del rischio assunto, a discapito dell'evento oggetto di una proiezione rappresentativa quanto mai lata e, per così dire, sfumata, non appare in conflitto con il principio costituzionale di colpevolezza. L'impianto del d.lgs. 231/01, infatti, si fonda su un paradigma che regola l'applicazione di sanzioni derivanti "*da reato*", la cui cognizione è affidata ad un giudice penale secondo le regole della procedura penale<sup>176</sup>.

Per attribuire un'autonoma responsabilità all'ente, è necessario riscontrare la sua personale colpevolezza rispetto al reato commesso da una persona fisica. Ebbene, se la prevenzione del rischio-reato, che anima il decreto legislativo, presuppone, come autentica condizione di esistenza, l'adempimento di un dovere organizzativo, la sua trasgressione implica un aumento del rischio-reato e del suo carico di turbative nei confronti dell'ente: la creazione di una macrostruttura preventiva si risolve, infatti, nella individuazione di altrettanti freni inibitori alla commissione di reati. Deviare da tale ruolo sociale significa innescare il rischio-reato e, dunque, per forza di cose, rispondere del suo successivo avveramento.

La carenza di un legame funzionale tra regola trasgredita ed evento occorso - irrinunciabile per la persona fisica - non appare neppure ipotizzabile nel caso in

---

<sup>175</sup> C.E. PALIERO - C. PIERGALLINI, *La colpa di organizzazione*, cit., 181.

<sup>176</sup> C.E. PALIERO - C. PIERGALLINI, *La colpa di organizzazione*, cit., 181.

cui destinatario della sanzione sia una persona giuridica. Nei confronti dell'ente, infatti, si impone un **approccio pragmatico**<sup>177</sup>: è sufficiente che il reato sia genericamente iscrivibile nel novero di quelli legati alla criminalità di impresa per incardinare una valida correlazione di rischio con la regola organizzativa<sup>178</sup>. Il legame, così instaurato, è privo di componenti psicologiche, perché esalta la dimensione funzionale della regola di organizzazione. In sintesi, la rimproverabilità dell'ente si radica nella **consapevole assunzione di un rischio di lesione per i beni giuridici coinvolti nell'attività di impresa**. La “decisione di rischiare” rivela un atteggiamento di noncuranza progettuale e di tolleranza rispetto ai fenomeni di devianza ed alle loro conseguenze.

o0o

---

<sup>177</sup> K. TIEDEMANN, *La responsabilità da reato dell'ente in Europa: i modelli di riferimento per le legislazioni e le prospettive di armonizzazione*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.* 2012, I-II, 1 e ss.

<sup>178</sup> C.E. PALIERO - C. PIERGALLINI, *La colpa di organizzazione*, cit., 182.

## CAPITOLO III

o0o

### CORPORATE LIABILITY IN UNITED KINGDOM

#### 1. L'attuale sistema di corporate liability.

Il regime di *corporate liability* nell'ordinamento giuridico inglese non è frutto di un'epocale riforma, ma, al contrario, costituisce il portato di un processo graduale ed a-sistematico cui hanno contribuito, in egual misura, la giurisprudenza e diversi interventi del Legislatore<sup>179</sup>.

Se si escludono i regimi speciali del *Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act* 2007 e del *Bribery Act* 2010, si distinguono tradizionalmente due<sup>180</sup> sistemi di imputazione<sup>181</sup>: i) una forma di responsabilità oggettiva indiretta; ii) una forma di responsabilità diretta colpevole. L'applicazione dell'una o dell'altra varia a seconda della natura della fattispecie di reato e, naturalmente, della sua interpretazione<sup>182</sup>.

Nell'ambito dei cc.dd. *regulatory offences*, ossia quegli illeciti di tipo ordinatorio, sprovvisti dell'elemento psicologico ed appositamente creati per

---

<sup>179</sup> C. HARDING, *Criminal Liability of Corporations - United Kingdom*, in H. de Doelder, K. Tiedemann, *Criminal Liability of Corporations*, Kluwer Law International, L'Aia, 1996, 369.

<sup>180</sup> La dottrina inglese, per vero, propone articolazioni più sofisticate del regime di *corporate liability* vigente nel Regno Unito; v., tra gli altri, la quadripartizione offerta da A.P. SIMESTER, J.R. SPENCER, G.R. SULLIVAN, G.J. VIRGO, *Simester and Sullivan's Criminal Law. Theory and Doctrine*, Hart Publishing, Oxford and Portland, 2010, 278 e ss.

<sup>181</sup> J. GOBERT, *Corporate Criminal Liability - What is it? How does it work in the Uk?*, in Fiorella, Stile (edited by), *Corporate Criminal Liability and Compliance Programs. First Colloquium*, Napoli, 2012, 207 e ss.; R. LOTTINI, *La responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto inglese*, Milano, 2005, 71 e ss. Per una breve introduzione sul sistema penale scozzese si veda A. CADOPPI, *La corporate criminal liability nel diritto penale scozzese, ovvero, come imparare dagli errori altrui*, in Fiorella, Stile (edited by) *Corporate criminal liability and compliance programs. First colloquium*, Napoli, 2012, 241 e ss.

<sup>182</sup> C. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato*, Milano, 2002, 147; M. JEFFERSON, *Criminal Law*, Pearson Longman, 2007, 219 e ss.; A. PINTO, M. EVANS, *Corporate Criminal Liability*, Sweet & Maxwell, 2013; A.P. SIMESTER, J.R. SPENCER, G.R. SULLIVAN, G.J. VIRGO, *Simester and Sullivan's Criminal Law. Theory and Doctrine*, cit., 278 e ss.; C. WELLS, *Corporate and Criminal Responsibility*, Oxford University Press, Oxford, 2001.

disciplinare specifici settori dell'attività economica (tutela del consumatore, affari, commercio, sicurezza pubblica, ambiente etc.)<sup>183</sup> opera un regime di tipo vicariale (*vicarious liability*) mutuato dalla *tort law*. La persona giuridica viene punita *vicariously* qualora il fatto di reato sia posto in essere da un dipendente (*employee*) il quale abbia agito nell'ambito delle attività oggetto del rapporto di impiego: non è richiesta la commissione del fatto nell'interesse o a vantaggio dell'ente, né è sufficiente ad esonerare quest'ultimo dal rimprovero la circostanza che il singolo abbia violato le istruzioni provenienti dalla dirigenza della società<sup>184</sup>. Si tratta, quindi, di una responsabilità penale di tipo oggettivo, se non, financo, di una forma di responsabilità "per fatto altrui".

In secondo luogo, nell'ambito dei **reati di *common law*** ove, ai fini della punibilità, è richiesto uno *state of mind* - ossia un coefficiente minimo di colpevolezza (*mens rea offences*) - opera il cd. principio di identificazione (*identification principle* o *alter ego principle*), alla stregua del quale l'elemento psicologico configurabile in capo ad un soggetto che ricopra una posizione di vertice nell'organizzazione dell'impresa (*senior* o *controlling officers*) e che abbia agito nell'ambito delle proprie funzioni, si trasferisce automaticamente su quest'ultima. In virtù del meccanismo di identificazione la *mens rea* dell'organo si identificherà con quella della *corporation*<sup>185</sup>.

---

<sup>183</sup> R. LOTTINI, *La responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto inglese*, cit., 111 e ss.; V. TORRE, *La "privatizzazione" delle fonti di diritto penale. Un'analisi comparata dei modelli di responsabilità penale nell'esercizio dell'attività di impresa*, Bononia University Press, Bologna, 2013, 169 e ss. Per un'analisi critica, v. J. GOBERT, *Corporate criminality: four models of fault*, in *Legal Studies*, 1994, 393 e ss., il quale, da un lato, segnala come le violazioni in questione si risolvano, nella maggior parte dei casi, in soluzioni negoziate non con il *prosecutor*, bensì con *inspectors*; dall'altro, rileva l'esiguità della sanzione pecuniaria comminata dalla legge. Lo stesso Autore, inoltre, osserva come il regime di *vicarious liability* risulti inadeguato nella misura in cui non consente di dar rilievo alla *culpability* propria dell'impresa, da identificarsi nel fatto di non aver adottato tutte le misure necessarie e ragionevolmente esigibili atte a prevenire la commissione del crimine verificatosi al suo interno (*ivi*, 399).

<sup>184</sup> A questo proposito, cfr. R. LOTTINI, *La responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto inglese*, cit., 78.

<sup>185</sup> Anche l'*alter ego principle*, a ben vedere, rappresenta un retaggio degli orientamenti sviluppati intorno alla *tort law* (cfr., ad esempio, il caso *Lennard's Carrying Co. Ltd. v. Asiatic Petroleum Co. Ltd.* [1915] AC 704, ove si afferma: "una persona giuridica è un'astrazione. Non ha né una mente, né un

## 2. **No soul to damn, non body to kick ed altri ostacoli di natura dogmatica.**

Lo sviluppo della *common law* in materia di responsabilità penale degli enti conobbe, in principio (e, come vedremo, anche più di recente), il confronto con alcune “problematiche” assai simili a quelle affrontate dai giuristi di *civil law*. Alcuni “ostacoli” di natura dogmatica, infatti, si frapponivano all’applicabilità del precetto penale agli enti: innanzitutto, la ritenuta incapacità della persona *ficta* di formare una propria volontà colpevole. Per un lungo periodo, il convincimento che un soggetto collettivo - sprovvisto com’è di un corpo da punire e di un’anima suscettibile di essere dannata (“*no soul to damn and no body to kick*”) - non fosse ontologicamente in grado di formare una propria volontà colpevole, né, pertanto, “capace” di condotte integranti fattispecie criminose fu alla base del granitico orientamento della comunità giuridica. Se, infatti, si pensa all’ente come ad un’astrazione, esso, per definizione, non potrà agire: non potendo qualsiasi azione positiva essere posta in essere dalla società, bensì, solo in suo nome. La società non agisce, chi agisce sono i suoi rappresentanti: “*a corporation is not indictable but the particular members of it are*”, veniva statuito nel **caso Anon del 1701** (fino alla fine del IXX secolo, la

---

*corpo proprio; la sua volontà, di conseguenza, deve essere ricercata nella persona di colui che è chiamato ad agire per la medesima, il quale è realmente la directing mind and will della corporation, il suo ego e centro di personalità”*); sul punto v. R. LOTTINI, *La responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto inglese*, cit., 46. Per una generale disamina del regime di *corporate criminal liability* vigente nel Regno Unito v., per gli altri autori italiani: C. DE MAGLIE, *L’etica e il mercato*, Milano, 2002, 145 e ss.; G. DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, cit., 71 e ss.; M.T. TRAPASSO, *Corporate Criminal Liability in the United Kingdom*, in A. Fiorella (a cura di), *Corporate Criminal Liability and Compliance Programs. Liability “ex crimine” of Legal Entities in Member States*, Napoli, 2012, 243 e ss.

“società” non era concepita come un soggetto di diritto diverso dalla pluralità dei suoi agenti)<sup>186</sup>.

Soltanto con il *Company Act* 1862, e, anzi, più precisamente con il *leading case* ***Salomon v. Salomon & Co.*** si comincia a pensare all’ente come ad un’entità separata e dotata di una sua piena autonomia giuridica e patrimoniale<sup>187</sup>. La sentenza stabiliva a chiare lettere che “[t]he company is *ex hypothesi* a distinct legal person” e che pertanto “[t]he company is at law a different person altogether from the subscribers to the memorandum”<sup>188</sup>. Tuttavia, la responsabilità vicaria non ebbe cittadinanza nel diritto penale inglese fino alla metà del XIX secolo: “It is a point not to be disputed but that in criminal cases the principal is not answerable for the act of his deputy, as he is in civil cases; they must each answer for their own acts, and stand or fall by their own behaviour”<sup>189</sup>.

Per un certo periodo, un ulteriore ostacolo allo sviluppo della *common law* in materia fu costituito dalla “*ultra vires doctrine*” stabilita nel caso ***Ashbury Railway Carriage Co. Ltd. v. Riche*** 1875<sup>190</sup>. Per comprendere questa *doctrine* è necessario premettere che, in base al combinato disposto di alcuni *statutes*, la capacità d’agire validamente degli enti dotati di personalità giuridica (*incorporated*) era limitata dal proprio scopo statutario. Pertanto, un’azione estranea all’oggetto sociale (*ultra vires*) non poteva essere ricondotta all’ente. Di conseguenza, una condotta criminosa - non potendo neppure per ipotesi ammettersi una società con oggetto sociale illecito - non poteva essere imputata alla persona giuridica. Sebbene tale orientamento trovi una sua ragion d’essere in

---

<sup>186</sup> D. PELLOSO, *La responsabilità penale degli enti nel sistema giuridico inglese: ostacoli iniziali e responsabilità vicaria*, in [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it)

<sup>187</sup> D. PELLOSO, *La responsabilità penale degli enti nel sistema giuridico inglese: ostacoli iniziali e responsabilità vicaria*, cit.

<sup>188</sup> *Salomon v Salomon & Co Ltd* [1897] AC 22, at 22.

<sup>189</sup> *Huggins* (1730) 2 Strange 883.

<sup>190</sup> *Ashbury Railway Carriage and Iron Co Ltd v Riche* (1875) LR 7 HL 653.

campo civilistico e commerciale nel principio di limitazione della capacità d'agire dell'ente, tale teoria, portata alle estreme conseguenze, avrebbe permesso alla persona giuridica di andare esente da ogni responsabilità, non solo penale, ma anche extracontrattuale, con inevitabili conseguenze aberranti. Se questa impostazione continuò ad essere centrale nella *law of contract*, al contrario, la *law of torts* se ne liberò attraverso un *distinguishing* ed in diritto penale fu abbandonata sul finir del IXX secolo, in forza del rifiuto che capacità civilistica e responsabilità penale fossero governate dalle stesse regole<sup>191</sup>.

Si sosteneva, poi, l'inapplicabilità del precetto penale alle società, in virtù del fatto che un ente non potesse essere costretto *in vinculis*, il che, considerato che la maggior parte delle fattispecie prevedeva una pena detentiva, costituiva un serio problema soprattutto nel IXX secolo, mentre oggi nell'ordinamento inglese per quasi tutti i reati la pena detentiva può essere commutata in sanzione pecuniaria, il che risolve agilmente la questione<sup>192</sup>.

Infine, vi era un ulteriore problema di ordine processuale da risolvere: nei procedimenti *on indictment* (rito previsto per i reati più gravi di competenza della *Crown Court*), l'imputato doveva presentarsi in udienza personalmente. L'aporia cessò d'esistere allorquando tale obbligo a carico del *defendant* venne abolito dal *Criminal Justice Act 1925*<sup>193</sup>, il quale ammise che una *corporation* potesse, una volta citata, comparire e presentare dichiarazione di colpevolezza o non colpevolezza attraverso un suo legale rappresentante<sup>194</sup>.

o0o

---

<sup>191</sup> D. PELLOSO, *La responsabilità penale degli enti nel sistema giuridico inglese: ostacoli iniziali e responsabilità vicaria*, cit.

<sup>192</sup> D. PELLOSO, *La responsabilità penale degli enti nel sistema giuridico inglese: ostacoli iniziali e responsabilità vicaria*, cit.

<sup>193</sup> *Criminal Justice Act 1925* (15 & 16 Geo.5 c.86).

<sup>194</sup> "The substantive law was not, however, altered by this provision: section 33 did not enlarge the ambit of a limited company's criminal responsibility, but merely provided machinery for simplifying its enforcement"; D. PELLOSO, *La responsabilità penale degli enti nel sistema giuridico inglese: ostacoli iniziali e responsabilità vicaria*, cit.

### 3. Il Criminal Law Act 1827 ed i primi binding precedents.

La prima pietra su cui storicamente si fonda la responsabilità penale degli enti nel sistema inglese è rappresentata dal *Criminal Law Act 1827*. La *section 14* di questo *statute*<sup>195</sup> stabiliva che nella legislazione penale il termine “*person*” dovesse ritenersi comprensivo anche delle persone giuridiche, a meno che non fosse esplicita l’intenzione contraria del legislatore o che ciò fosse *repugnant* (incompatibile) con la costruzione del testo normativo “[...] *yet the statute shall be understood to include [...] body corporates as well as individuals, unless it be otherwise specially provided, or there be something in the subject or context repugnant to such construction*”<sup>196</sup>. Le persone giuridiche sono a questo punto (astrattamente) imputabili per qualsiasi fattispecie di reato. Da questo momento iniziano i procedimenti contro gli enti.

La clausola che faceva salva la diversa intenzione del legislatore fu intesa come applicabile a tutte quelle fattispecie “*regarded as truly criminal in character*”, per cui “*was said that mens rea was a necessary ingredient*”. Una responsabilità degli enti residuava, insomma, solo per quelle *offences* che si concretizzavano nel non aver adempiuto a doveri imposti dalla comunità, di esiguo rilievo, punibili a titolo di responsabilità oggettiva e per quelle in cui l’ente poteva essere ritenuto responsabile vicariamente<sup>197</sup>.

Le prime ad essere processate (e condannate) furono delle *municipalities* (enti pubblici su base comunale) ree di *public nuisance* (pubblica molestia). Si tratta di precedenti ove per l’ascrizione dell’illecito non c’era alcun coefficiente soggettivo da soddisfare: “*Because of the actus reus of these mostly nuisance*

---

<sup>195</sup> La *section 14* di questa legge sarà poi sostituita dall’*Interpretation Act 1889* (e, più recentemente, dall’*Interpretation Act 1978*), che tuttavia non ha apportato sostanziali modificazioni alla clausola ermeneutica.

<sup>196</sup> *Criminal Law Act 1827* (7 & 8 Geo 4 c 28).

<sup>197</sup> D. PELLOSO, *La responsabilità penale degli enti nel sistema giuridico inglese: ostacoli iniziali e responsabilità vicaria*, cit.

*offences consisted of an omission on the part of the municipality, the courts did not have to address the issue of how a legal fiction might perform a positive act. And because liability was strict there being no mental element to satisfy, the issue of where to locate the municipality's mind did not arise*"<sup>198</sup>.

Due sono le decisioni guida che hanno inaugurato il filone della *vicarious liability*. In ***Birmingham & Gloucester Rly. Co. 1840***<sup>199</sup> una persona giuridica fu condannata per avere disobbedito ad un ordine di giustizia che le imponeva la rimozione di un ponte che costituiva pericolo per la sicurezza pubblica<sup>200</sup>. Pochi anni più tardi, una Corte affermò, per la prima volta, la configurabilità di una responsabilità penale degli enti anche per azioni e non solo per omissioni: nel caso ***R. v. Great North of England Railway Co. 1844***, una società ferroviaria era stata accusata di aver interrotto una preesistente strada, costruendovi un binario, e di non aver ottemperato alla costruzione di un ponte sovrastante come invece era tenuta a fare<sup>201</sup>. Lord Denman<sup>202</sup> affermava che “[t]he tendency of modern decisions has been to make corporations civilly as well as criminally amenable like individuals”. Chiariva, inoltre, che gli atti compiuti dai dipendenti della compagnia potevano essere attribuiti in ultima analisi alla *corporation* stessa, secondo il criterio *respondeat superior* già in uso nella *tort law*<sup>203</sup>.

Tali considerazioni e tale svolta giurisprudenziale furono certamente spinte anche dal fatto che il *duty* di costruire il ponte non era imposto sui singoli individui, bensì direttamente sulla società. Il caso tuttavia, ancora non si inoltra nella

---

<sup>198</sup> J. GOBERT, M. PUNCH, *Rethinking corporate crime*, Cambridge University Press, Cambridge, 2003, 54.

<sup>199</sup> *Birmingham & Gloucester Rly Co.* (1842) 3 Q.B.223.

<sup>200</sup> D. PELLOSO, *La responsabilità penale degli enti nel sistema giuridico inglese: ostacoli iniziali e responsabilità vicaria*, cit.

<sup>201</sup> D. PELLOSO, *La responsabilità penale degli enti nel sistema giuridico inglese: ostacoli iniziali e responsabilità vicaria*, cit.

<sup>202</sup> Autorevole giudice del *Queen's Bench* del XIX secolo che redasse l'opinione della Corte.

<sup>203</sup> D. PELLOSO, *La responsabilità penale degli enti nel sistema giuridico inglese: ostacoli iniziali e responsabilità vicaria*, cit.

questione dell'elemento psicologico dell'ente, sebbene lo stesso Lord Denman si chieda (implicitamente, forse, negandolo) se un ente possa essere condannato per reati che implicano una certa rimproverabilità morale, in quanto questi derivano “*their character from the corrupted mind of the person committing them*”. La problematica rimase aperta fino al 1944<sup>204</sup>.

Una prima indicazione che la responsabilità penale degli enti poteva configurarsi anche al di fuori delle sole ipotesi di *strict liability* veniva espressa nel caso ***Moussell brothers limited v. London and North-western Rly Co. 1917***<sup>205</sup>. In questa occasione, la società imputata era stata citata per aver falsamente rappresentato una lista di beni che dovevano essere trasportati dalla compagnia ferroviaria, allo scopo di frodarla, evitando così di pagare la tariffa dovuta in violazione della *section 99* del *Railway Clauses Consolidation Act 1845*<sup>206</sup>. Fu accertato che l'atto era stato compiuto da un dipendente su ordine di un dirigente. La pubblica accusa chiese, pertanto, la condanna della *corporation* per fatto “proprio”: potendo essa agire solo attraverso i propri dirigenti, le condotte di questi non potevano che essere anche condotte della società. La sentenza d'appello, confermò la condanna della prima Corte, ma solo a titolo di responsabilità vicaria, statuendo che non vi è difficoltà nel sostenere che una società possa essere considerata un “superiore”<sup>207</sup>. La responsabilità diretta, al contrario, fu respinta sulla base del fatto che si ritenne non provata la conoscenza del titolare-amministratore dell'azione fraudolenta<sup>208</sup>. Il caso *Moussell* può forse

---

<sup>204</sup> D. PELLOSO, *La responsabilità penale degli enti nel sistema giuridico inglese: ostacoli iniziali e responsabilità vicaria*, cit.

<sup>205</sup> C. WELLS, *Corporate and Criminal Responsibility*, cit., 90.

<sup>206</sup> *Moussell brothers limited v. London and North-western Rly Co.* [1917] 2 KB 836; D. PELLOSO, *La responsabilità penale degli enti nel sistema giuridico inglese: ostacoli iniziali e responsabilità vicaria*, cit.

<sup>207</sup> D. PELLOSO, *La responsabilità penale degli enti nel sistema giuridico inglese: ostacoli iniziali e responsabilità vicaria*, cit.

<sup>208</sup> R. LOTTINI, *La responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto inglese*, cit., 42 e ss., il quale, a proposito del caso *Moussell*, dà conto delle due letture possibili della formula testé riportata: da un lato, la sentenza può essere interpretata nel senso di impiegare, con riferimento alle sole persone giuridiche, lo

essere visto come l'anello di congiunzione fra il sistema della responsabilità vicaria e la successiva elaborazione del principio dell'identificazione<sup>209</sup>.

Un'altra vicenda giudiziaria può essere vista come figlia di questo momento di transizione<sup>210</sup>. Durante lo sciopero dei minatori inglesi del 1926, i direttori generali di una società (la Cory Brothers) decisero di erigere una rete metallica elettrificata a protezione di un edificio di proprietà della stessa, allo scopo di evitare eventuali furti nel deposito di carbone. Pochi giorni dopo, un lavoratore disoccupato incappò in tale recinzione, restandone mortalmente fulminato. La compagnia e tre suoi ingegneri (direttori della società) finirono sotto processo con l'imputazione di omicidio colposo. In primo grado, l'accusa ne uscì vittoriosa, ma Finlay J., giudice presso le Assizes<sup>211</sup>, annullò la condanna ritenendo di essere vincolato "*by authorities which show quite clearly that as the law stands an indictment will not lie against a corporation either for a felony or for a misdemeanour...*"<sup>212</sup>. Qui il problema era duplice, nel senso che si trattava di condannare un ente per un reato di *common law*, che, inoltre, era un reato contro la persona, implicante un certo coefficiente psicologico<sup>213</sup>.

o0o

---

schema della *vicarious liability* per l'imputazione dei *mens rea offences*, ampliandone l'operatività rispetto a quanto previsto per le persone fisiche; dall'altro, si può intendere la pronuncia come volta ad applicare il *delegation principle* in base al quale, in certi casi, in deroga alla regola generale secondo cui la *vicarious liability* non si applica alle ipotesi di responsabilità soggettiva, il soggetto (sia esso una corporation o una natural person) che delega completamente un'attività di sua pertinenza, risponde sempre e comunque per i fatti di reato realizzati dal delegato nel compimento dell'attività medesima.

<sup>209</sup> D. PELLOSO, *La responsabilità penale degli enti nel sistema giuridico inglese: ostacoli iniziali e responsabilità vicaria*, cit.

<sup>210</sup> D. PELLOSO, *La responsabilità penale degli enti nel sistema giuridico inglese: ostacoli iniziali e responsabilità vicaria*, cit.

<sup>211</sup> "Periodic" Courts sostituite nel 1972 dalle Crown Courts.

<sup>212</sup> *Rex v. Cory Bros. & Co. Glamorgan Assizes*, L.R. [1927] 1 K.B. 810.

<sup>213</sup> D. PELLOSO, *La responsabilità penale degli enti nel sistema giuridico inglese: ostacoli iniziali e responsabilità vicaria*, cit.

#### 4. I landmark cases del 1944.

Per trovare gli albori di una responsabilità penale “diretta”, in cui dunque l’ente sia perseguito ed imputato per il fatto proprio, è necessario attendere gli anni ‘40 del ventesimo secolo, ed in particolare il 1944, quando avanti al King’s Bench furono decise tre controversie, tutte concernenti diversi tipi di frodi, che posero le basi per lo sviluppo di un differente criterio di attribuzione della responsabilità secondo una visione organicistica ed antropomorfa dell’ente.

Nella sentenza *DPP v. Kent and Sussex Contractors Ltd.* una compagnia venne condannata per aver falsificato un documento (in violazione del *Defence General Regulation* del 1939) a fini ingannatori e per aver in esso formulato delle false attestazioni<sup>214</sup>. La decisione sottolineava come “*una persona giuridica non è in grado di agire, di parlare, di pensare se non quando i suoi rappresentanti agiscono, pensano [...]. Nel caso presente, la prima imputazione a carico della compagnia è quella di avere agito allo scopo di recare nocumento a terzi, la seconda è quella di aver fatto consapevolmente false attestazioni. Un volta che i requisiti del reato si sono così delineati, non è necessario indagare se il rappresentante ha agito per conto della compagnia. Gli agenti sono la persona giuridica [...]*”<sup>215</sup>.

Nella decisione *ICR Haulage Ltd.*, la persona giuridica appellante (che per contratto era tenuta a fornire una determinata quantità di merci) fu condannata per concorso in truffa con il direttore ed altri nove impiegati che avevano pagato una quantità di merce superiore a quella effettivamente consegnata<sup>216</sup>. “*Per*

---

<sup>214</sup> D. PELLOSO, *La responsabilità penale degli enti in Gran Bretagna. Il leading case Tesco e la responsabilità diretta: un’analisi critica*, in [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it)

<sup>215</sup> *DPP v. Kent and Sussex Contractors Ltd.*, cit., 155.

<sup>216</sup> D. PELLOSO, *La responsabilità penale degli enti in Gran Bretagna. Il leading case Tesco e la responsabilità diretta: un’analisi critica*, cit.

*vedere se nel caso particolare ci sia la prova che il comportamento criminoso di un agente della persona giuridica, compreso il suo atteggiamento psicologico, l'intenzione e la consapevolezza sia la condotta dell'organizzazione [...], bisognerà considerare la natura del reato, la posizione dell'impiegato o dell'agente e gli altri fattori circostanze rilevanti del caso*"<sup>217</sup>.

Infine, nel caso **Moore v. Bresler**<sup>218</sup> una compagnia venne condannata per aver violato il *Finance Act* 1940 che - alla *section* 35(2) - comminava una sanzione pecuniaria a carico della persona che, allo scopo di trarre in inganno, facesse uso di un documento falso. Invero, la segretaria della società ed il direttore delle vendite avevano venduto beni appartenenti all'ente con metodi fraudolenti, producendo documenti falsi che certificavano un valore minore rispetto a quello oggetto della transazione avvenuta, con il risultato di truffare l'azienda<sup>219</sup>.

In definitiva, caddero tre pregiudiziali fino ad allora operanti. In primo luogo, fu elisa, in tema di *corporate liability*, ogni differenza fra *statutory* e *common law offences*. Come pure non fu più decisiva la presenza nella fattispecie penale di un elemento psicologico, essendo stato stabilito che anche gli enti possono a certe condizioni formare una propria volontà. Infine, fu ritenuto perseguibile un ente anche per i crimini più gravemente puniti (*felonies*)<sup>220</sup>. L'impossibilità di applicare per un reato la sola pena pecuniaria, insieme all'ontologica impossibilità di una persona giuridica di commettere certi reati rimasero, quindi, gli unici oggettivi ostacoli alla sottoposizione degli enti al diritto penale<sup>221</sup>.

---

<sup>217</sup> *R. v. ICR Haulage Ltd.*, [1944] 1 K.B.551, 559.

<sup>218</sup> *Moore v. Bresler Ltd.*, [1944] 2 al. E.R.515;

<sup>219</sup> D. PELLOSO, *La responsabilità penale degli enti in Gran Bretagna. Il leading case Tesco e la responsabilità diretta: un'analisi critica*, cit.

<sup>220</sup> I reati nel sistema di *common law* si dividono tradizionalmente in *felonies*,  *misdemeanors* e *violations*, a seconda della gravità della sanzione comminata.

<sup>221</sup> D. PELLOSO, *La responsabilità penale degli enti in Gran Bretagna. Il leading case Tesco e la responsabilità diretta: un'analisi critica*, cit.

E' evidente la portata innovativa di tali sentenze e la loro capacità di estendere la responsabilità penale delle persone giuridiche oltre i ristretti limiti in cui l'avevano costretta le prime pronunce. Nell'estendere tale responsabilità, tuttavia, i tre celebri casi non si curarono di costruire una teoria generale coerente, principi chiari, regole di imputazione che potessero fornire una guida per i giudici nella risoluzione di consimili controversie: quando si dovesse imputare il reato a titolo di responsabilità diretta invece che a titolo di responsabilità vicaria, come si formasse la *mens rea* dell'ente, quando tale elemento psicologico risultasse sufficiente, rimasero ancora questioni aperte<sup>222</sup>. Questa mancanza di chiarezza, anzi, questa confusione normativa ingenerata dall'imprecisione delle pronunce fu avvertita anche dalla dottrina, che, da una parte, salutò con favore l'estensione dei limiti di responsabilità, dall'altra criticò queste altalenanti decisioni<sup>223</sup>.

o0o

## 5. Il leading case Tesco e la nascita della identification theory.

Fu necessario attendere diversi anni prima che il nuovo criterio di imputazione venisse riformulato con maggiore chiarezza nel *leading case Tesco v. Natrass*, con il quale, su questo tutti gli autori concordano, nasce compiutamente la *identification theory* (altrimenti detta teoria dell'*alter ego*)<sup>224</sup>.

---

<sup>222</sup> D. PELLOSO, *La responsabilità penale degli enti in Gran Bretagna. Il leading case Tesco e la responsabilità diretta: un'analisi critica*, cit.

<sup>223</sup> C. WELLS, *Corporations and Criminal Responsibility*, cit., 105; D. PELLOSO, *La responsabilità penale degli enti in Gran Bretagna. Il leading case Tesco e la responsabilità diretta: un'analisi critica*, cit.

<sup>224</sup> J. GOBERT, *Corporate criminality: four models of fault*, cit., 400; E. LEDERMAN, *Models for Imposing Corporate Criminal Liability: From Adaptation and Imitation Toward Aggregation and the Search for Self-Identity*, in *Buffalo Criminal Law Review*, 2000, 655 e ss., che, nonostante qualifichi la teoria dell'*alter ego* come orientamento volto ad introdurre una forma di responsabilità diretta degli enti collettivi, segnala come, in realtà, essa mutui i propri criteri di attribuzione da quelli tipici previsti per gli individui; A. PINTO, M. EVANS, *Corporate Criminal Liability*, cit., 35 e ss.; R. LOTTINI, *La responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto inglese*, cit., 83 e ss.; C. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato*, cit., 148 e ss.; V. TORRE, *Riflessioni sul diritto britannico in tema di responsabilità degli enti: il corporate*

Nel settembre del 1969 la catena di supermercati Tesco pubblicizzò un'offerta promozionale di determinati fustini di detersivo. Un cliente, Mr. Coane, si recò nella sede di Northwich della catena, allo scopo di acquistare l'articolo, ma, nonostante avesse richiesto informazioni al personale, non riuscì a trovarlo al prezzo promozionale e così dovette sostenere la spesa del costo intero. Il cliente sorse reclamo ad un ispettore dei pesi e delle misure<sup>225</sup>. Fu formulata un'accusa nei confronti della società in base al *Trade Descriptions Act 1968*<sup>226</sup>. La difesa invocò la *section 24(1)* della medesima legge, in base alla quale si prevedeva una causa di non punibilità ove l'imputato avesse dato prova che il reato era frutto di errore, dovuto all'affidamento su informazioni pervenute, al comportamento di un'altra persona, oppure, infine, che erano state prese tutte le precauzioni del caso e tenuta l'opportuna diligenza per prevenirne la commissione.

Nel corso dell'istruttoria fu provato che la sera antecedente al giorno in questione una commessa addetta al riempimento degli scaffali non aveva trovato più fustini di detersivo al prezzo di promozione, così utilizzò quelli con la segnatura del costo pieno. Di ciò non informò il *manager* responsabile del negozio (come invece avrebbe dovuto), il quale da parte sua non effettuò il dovuto controllo e nel suo rapporto quotidiano scrisse "*All special offers, ok*". La difesa argomentò dunque che il reato era imputabile al manager del supermercato, il quale doveva considerarsi una persona diversa, rendendo non punibile la società<sup>227</sup>.

---

*killing*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2009, 257; V. TORRE, *La "privatizzazione" delle fonti di diritto penale. Un'analisi comparata dei modelli di responsabilità penale nell'esercizio dell'attività di impresa*, cit., 181 e ss.

<sup>225</sup> D. PELLOSO, *La responsabilità penale degli enti in Gran Bretagna. Il leading case Tesco e la responsabilità diretta: un'analisi critica*, cit.

<sup>226</sup> La norma incriminatrice (sec. 11 subs. 2) così stabilisce: "*If any person offering to supply any goods gives, by whatever means, any indication likely to be taken as an indication that the goods are being offered at a price less than that at which they are in fact being offered, he shall, subject to the provisions of this Act, be guilty of an offence*".

<sup>227</sup> D. PELLOSO, *La responsabilità penale degli enti in Gran Bretagna. Il leading case Tesco e la responsabilità diretta: un'analisi critica*, cit.

Il caso, implicando la risoluzione di una questione di diritto di pubblica e generale importanza, arrivò avanti alla massima istanza giurisdizionale del Regno, la *House of Lords* che si pronunciò con un verdetto favorevole alla *company*<sup>228</sup>. Citando Lord Reid: “*A living person has a mind which can have a knowledge or intention or be negligent and he has hands to carry out his intentions. A corporation has none of these: it must act through living persons [...] Then the person who acts is not speaking or acting for the company. He is acting as the company and his mind which directs his acts is the mind of the company. There is no question of the company being vicariously liable. He is not acting as a servant, representative, agent or delegate. He is an embodiment of the company or, one could say, he hears and speaks through the persona of the company, within his appropriate sphere, and his mind is the mind of the company. If it is a guilty mind then that guilt is the guilt of the company*”<sup>229</sup>.

Si tratta di un ragionamento che implica una concezione antropomorfa dell’ente. Esistono delle persone che non agiscono in nome e per conto dell’ente, ma costituiscono una personificazione dell’ente: ai fini della responsabilità penale essi “sono” l’ente<sup>230</sup>. Secondo la Corte, si tratta del consiglio d’amministrazione, dei *manager*, ma anche di altri alti dirigenti che andranno individuati caso per caso. Costoro devono considerarsi la società perché di essa sono “*the directing mind and will*”. Per comprendere chi impersonifichi la *corporation* è necessario

---

<sup>228</sup> In particolare, la Camera dei Lord annullò, con la pronuncia in commento, la sentenza di merito che, all’opposto, aveva condannato la società, affermando che “*alcuni di coloro che si trovano all’interno [di una] società sono semplici dipendenti [...]. Altri sono amministratori e manager che rappresentano la directing mind and will della società. Lo stato mentale di questi manager è lo stato mentale della company ed è trattato dalla legge come tale*”. La decisione acquisisce particolare rilievo in quanto pone un limite alle interpretazioni estensive della teoria dell’immedesimazione organica sul versante dell’individuazione dei soggetti abilitati ad esprimere la volontà dell’ente collettivo. In argomento, v., tra gli altri, A. ASHWORTH, *Principles of criminal law*, Oxford University Press, Oxford, 2013, 117; tra gli autori italiani, cfr. A. ALESSANDRI, *Diritto penale e attività economiche*, cit., 204 e ss.

<sup>229</sup> *Tesco Supermakets Ltd. v. Natras* [1972] A.C. 153.

<sup>230</sup> D. PELLOSO, *La responsabilità penale degli enti in Gran Bretagna. Il leading case Tesco e la responsabilità diretta: un’analisi critica*, cit.

indagare il rapporto che lega la persona cui il fatto viene imputato al *board of directors*. Nel caso in parola, il *board* non aveva affatto delegato proprie funzioni, esso aveva costruito una catena di comando che comprendeva direzioni distrettuali e locali, ma di cui il *board* stesso rimaneva a capo. E se, il *manager* locale doveva considerarsi come un semplice dipendente che doveva sempre far riferimento al “centro” della società, non poteva essere equiparato all’ente: doveva dunque considerarsi “*another person*”<sup>231</sup>.

La sentenza Tesco rappresenta un salto qualitativo di non poco conto nel processo di criminalizzazione delle persone giuridiche, ora possibile anche per reati *truly criminal*: “*The introduction of identification theory marked the first recognition of corporations as capable of committing serious non regulatory offences*”<sup>232</sup>.

o0o

## 6. La crisi di effettività del sistema.

Il binomio tra *vicarious responsibility* e *identification theory*, perfetto in teoria, si è ben presto rivelato inadeguato ad affrontare il problema del *corporate crime*. Il modello della *vicarious responsibility* appare eccessivamente lato, perché travolge senza distinzione di ruolo e di responsabilità tutti i preposti della *corporation*. Per altro verso è, invece, eccessivamente ristretto, perché non tiene conto dei programmi di autoregolamentazione eventualmente applicati all’interno

---

<sup>231</sup> D. PELLOSO, *La responsabilità penale degli enti in Gran Bretagna. Il leading case Tesco e la responsabilità diretta: un’analisi critica*, cit.

<sup>232</sup> C. WELLS, *Corporations and Criminal Responsibility*, cit., 101.; D. PELLOSO, *La responsabilità penale degli enti in Gran Bretagna. Il leading case Tesco e la responsabilità diretta: un’analisi critica*, cit.

della *company*<sup>233</sup>. Si aggiunga che tale modello di responsabilità evoca agli occhi dei giuristi continentali un'evidente infrazione del principio di colpevolezza<sup>234</sup>.

Per contro, la *identification theory* si dimostra assolutamente refrattaria a tenere in debita considerazione la multiformità e plurigeneticità delle persone giuridiche che differiscono tra loro per grandezza (dove le decisioni sono condivise a vari livelli), statuto, divisione dei compiti, ripartizione dei poteri all'interno del gruppo dirigente<sup>235</sup>. Il modello dell'*alter ego* può ben adattarsi a situazioni semplici, in cui soggetti individuali agiscono con piena consapevolezza dei risvolti dei loro comportamenti, si rivela invece perdente ed insufficiente a dominare situazioni più sfumate ed inafferrabili, ove non emerge con chiarezza la responsabilità del singolo soggetto poiché la situazione dannosa o pericolosa deriva da una serie di errori di gestione e di omessi controlli dovuti a una colpa di organizzazione<sup>236</sup>. L'errore di fondo sta fondamentalmente nella volontà di applicare agli enti le fattispecie criminali convenzionali, che sono pensate, strutturate e generalmente applicate in funzione delle persone fisiche. La riduzione della persona giuridica a soggetto antropomorfo semplicemente non funziona: "*Concepts such as mens rea and actus reus, which make perfectly good sense when applied to individuals, do not translate easily to an inanimate fictional entity such as a corporation*"<sup>237</sup>.

Anche la teoria dell'identificazione rischia di essere contemporaneamente "*over-inclusive*" e "*under-inclusive*". E' troppo inclusiva, perché penalizza la società anche per quei reati commessi dal suo *alter ego* ma contrari agli interessi della

---

<sup>233</sup> C. WELLS, *Developments in Corporate Liability in England and Wales*, in Eser-Heine-Huber (a cura di), *Criminal Responsibility of Legal and Collective Entities*, Freiburg, 1999, 222.

<sup>234</sup> Il criterio dell'identificazione, nonostante si ponga in rapporto di apparente compatibilità con il principio di colpevolezza, introduce di fatto una forma mascherata di responsabilità di tipo oggettivo. Per un'efficace sintesi in argomento, v. tra gli altri. G. DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, cit., 72 e ss.

<sup>235</sup> C. WELLS, *Corporate Criminality: New Crimes for the Times*, in *Crim. L.R.* 1994, 732.

<sup>236</sup> C. HARDING, *Criminal Liability of Corporations - United Kingdom*, cit. 374.

<sup>237</sup> J. GOBERT, M. PUNCH, *Rethinking corporate crime*, cit., 10.

*corporation* stessa. Il “*Nattrass test*” è, al contrario, troppo limitante a causa del fatto che i soggetti che possono essere identificati con la società sono certamente pochi a paragone del novero certamente più vasto di coloro che possono commettere reati<sup>238</sup>. Il test, inoltre, rischia di divenire un pericoloso incentivo per delegare poteri decisionali a livelli più bassi, allo scopo di schermare l’ente dalla sanzione<sup>239</sup>.

Senza contare che questa “alternativa secca” si dimostra, calata nel caso concreto, troppo schematica. Vi sono, infatti, fattispecie con natura mista, ibrida, incasellabile sia nell’una che nell’altra categoria<sup>240</sup>. Ad esempio, molte *regulatory offences* - pur seguendo lo schema della *strict liability* - sono assimilate alle ipotesi caratterizzate dalla *mens rea*, poiché contengono una causa di esclusione della responsabilità (*defense*) che consente all’imputato di dimostrare di aver usato tutta la diligenza dovuta per evitare il reato, o di avere adottato tutte le precauzioni possibili<sup>241</sup>.

Il risultato è un sistema di imputazione rudimentale, troppo semplificato e non adatto ad affrontare con successo tutte le variegate, insidiose e multidimensionali manifestazioni criminose delle imprese<sup>242</sup>. La dottrina più sensibile denuncia questa inadeguatezza e preme per una riforma legislativa che studi ed appronti nuove tecniche di controllo della criminalità delle *corporation*<sup>243</sup>.

L’inadeguatezza dei modelli di attribuzione della responsabilità si evidenzia in modo drammatico all’inizio degli anni ‘90 sul terreno della sicurezza pubblica (*public safety*). Qua si paga il prezzo più alto: il *corporate crime* non è più solo un argomento da salotto di intellettuali, è una forma di criminalità in cui effetti

---

<sup>238</sup> D. PELLOSO, *La responsabilità penale degli enti in Gran Bretagna. Il leading case Tesco e la responsabilità diretta: un’analisi critica*, cit.

<sup>239</sup> J. GOBERT, M. PUNCH, *Rethinking corporate crime*, cit., 65.

<sup>240</sup> C. WELLS, *Corporate Liability and Consumer Protection: Tesco v. Nattrass Revisited*, in *M.L.R.*, 1994, 818.

<sup>241</sup> C. Wells, *Developments in Corporate Liability in England and Wales*, cit. 221.

<sup>242</sup> C. DE MAGLIE, *L’etica e il mercato*, cit., 154.

<sup>243</sup> C. WELLS, *Corporations and Criminal Responsibility*, cit., 109 e ss.

sono visibili e tangibili. L'opinione pubblica prende coscienza che anche la *corporation* uccide e ferisce<sup>244</sup>. E quando la vita umana diviene il bersaglio della persona giuridica, il ricorso alla dicotomia *vicarious liability / identification theory* si rivela risibile e inadeguato.

Con il disastro marittimo di Zeebrugge, esplose con drammaticità ed urgenza la questione della punibilità della *corporation* per omicidio involontario colposo. Nel marzo del 1987 il battello *Herlad of Free Enterprise* salpa dal porto di Zeebrugge diretto a Dover, con a bordo 459 passeggeri. Dopo 20 minuti circa si capovolge e affonda: 150 passeggeri e 38 membri dell'equipaggio perdono la vita. Il rapporto sulle cause del disastro evidenzia che il traghetto è affondato perché i portelloni anteriore e posteriore erano aperti. L'assistente di bordo, il cui compito era di assicurare che le porte fossero chiuse, dormiva nella sua cabina. Non c'erano strumenti che consentissero al capitano di confermare, dal ponte, se le porte fossero aperte o chiuse. La compagnia ed otto membri dell'equipaggio venivano imputati per omicidio colposo (*involuntary manslaughter*).

Nella decisione il giudice Turner fissò il generale principio secondo cui “[...] se una persona giuridica, attraverso le condotte dei suoi dirigenti, compie un atto che integra i requisiti della *fattispecie di manslaughter*, è propriamente perseguibile per omicidio”<sup>245</sup>. Tuttavia, detto principio non viene ritenuto applicabile alla vicenda in concreto esaminata. Il giudizio si concluse con la assoluzione della compagnia e di sei su otto degli imputati. Alla base del proscioglimento venne posta la considerazione che per condannare una *corporation* per omicidio, è necessario che sia ritenuta colpevole una delle persone fisiche che possono identificarsi con la persona giuridica. Dal momento che non erano state acquisite prove sufficienti per condannare nessuno degli

---

<sup>244</sup> BOX, *Power, Crime and Mistification*, Tavistock Publications, London, 1983, 23 e ss.

<sup>245</sup> *R. v. Stanley and Others (P & O European Ferries (Dover) Ltd.)*, (1991) 93 Cr. App. R. 83 e ss.

organi costituenti l'*embodiment* della compagnia, il verdetto non poteva che essere assolutorio.

o0o

## 7. La teoria della colpevolezza collettiva.

La nozione di “*collective intent*” (“colpevolezza cumulativa” o “*aggregate culpability*”)<sup>246</sup> costituisce un tentativo dogmatico di risolvere le accennate insufficienze manifestate nella prassi dalla teoria dell’identificazione<sup>247</sup>.

A fronte del grado di sempre maggiore complessità dell’organizzazione d’impresa, le difficoltà riscontrate dalla pubblica accusa nel dimostrare la sussistenza della colpevolezza richiesta dalla fattispecie in capo all’organo di vertice dell’ente hanno condotto all’emergere di nuovi modelli di imputazione, meno gravosi sul piano dell’onere probatorio<sup>248</sup>.

Il riparto delle competenze e la specializzazione degli incarichi possono, infatti, portare a far sì che coloro i quali agiscono per la *corporation*, singolarmente considerati, non siano in possesso delle informazioni per rappresentarsi e/o

---

<sup>246</sup> In argomento, v., tra gli altri, E. LEDERMAN, *Models for Imposing Corporate Criminal Liability: From Adaptation and Imitation Toward Aggregation and the Search for Self-Identity*, cit., 661 e ss., il quale considera la *aggregation theory* come formula intermedia tra le forme di responsabilità degli enti collettivi derivata da quella dei singoli individui e quelle di tipo olistico (c.d. *self-identity model*); per la letteratura italiana, v. R. LOTTINI, *La responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto inglese*, cit., 151, il quale annovera la soluzione in commento come la “meno raffinata” tra le cc.dd. *non-derivative theories* (note anche come *holistic* o *organizational theories*).

<sup>247</sup> Ad esempio, si è osservato come, prima dell’entrata in vigore del *Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act* (2007), il principio giurisprudenziale dell’identificazione comportò, sul piano applicativo, la sostanziale inoperatività del *corporate manslaughter*, che vide solo sei applicazioni nei confronti unicamente di imprese di piccole dimensioni oppure unipersonali, sebbene in diverse vicende processuali a carico di enti collettivi si ravvisarono palesi violazioni della disciplina statutaria contenuta nel *Health and Safety at Work Act* (1974). Sul punto, v. V. TORRE, *Riflessioni sul diritto britannico in tema di responsabilità degli enti: il corporate killing*, cit., 259.

<sup>248</sup> C. WALSH, A. PYRICH, *Corporate Compliance Programs as a Defense to Criminal Liability: Can a Corporation Save Its Soul?*, in *Rutgers Law Review*, 1995; C. DE MAGLIE, *L’etica e il mercato*, cit., 157.

conoscere il fatto (di reato) nella sua interezza, conoscenza che può risultare indispensabile per il configurarsi dello stato soggettivo previsto dall'illecito<sup>249</sup>.

Più in particolare, secondo la teoria della colpevolezza cumulativa, affinché si possa ascrivere un reato ad un ente collettivo, sarebbe sufficiente “combinare” tra di loro gli elementi oggettivi (*actus reus*) e soggettivi (*mens rea*) riferibili ai membri dell'ente medesimo: se, all'esito di tale operazione, la fattispecie criminosa risultasse integrata in tutte le sue parti, si potrebbe allora giungere alla condanna della società. In altri termini, la differenza tra colpevolezza d'impresa e colpevolezza individuale è solo quantitativa, non qualitativa: il soggetto collettivo non è considerato come un'entità a sé stante, bensì come un “macroantropo” caratterizzato da una “mega-colpevolezza” uguale nei contenuti e nella struttura a quella degli individui, ma diversa solo per estensione<sup>250</sup>.

La teoria dell'aggregazione, pur rendendo certamente più agevole il compito dell'accusa e l'accertamento processuale della responsabilità criminale di soggetti collettivi, si pone in contrasto con il carattere di non frazionabilità degli elementi costitutivi del reato (*actus reus* e *mens rea*), che possono essere riferiti necessariamente ad un unico soggetto<sup>251</sup>.

Non costa nella giurisprudenza delle corti inglesi alcun precedente che abbia aderito alla menzionata teoria, che veniva espressamente rigettata, ad esempio, nel caso *Queen v. H.M. Coroner for East Kent*<sup>252</sup>. Il principio ha avuto maggior fortuna negli Stati Uniti, si pensi alla vertenza *United States v. Bank of New*

---

<sup>249</sup> Sul punto, v., tra gli altri, C. WELLS, *Corporations and Criminal Responsibility*, cit., 156.

<sup>250</sup> C. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato*, cit., 354.

<sup>251</sup> J. GOBERT, *Corporate criminality*, cit., 404; E. LEDERMAN, *Models for Imposing Corporate Criminal Liability: From Adaptation and Imitation Toward aggregation and the Search for Self-Identity*, cit., 672 e ss.

<sup>252</sup> *The Queen v. H. M. Coroner for East Kent, ex. P. Sooner*, 88 Crim. App. 10 (1989).

England<sup>253</sup>, relativo ad alcune violazioni del *Currency Transaction Reporting Act*<sup>254</sup> contestate ad un ente bancario.

o0o

## 8. La rottura dell'equilibrio: Il caso Meridian.

Un primo tentativo di allargamento del principio di *identification* si può cogliere nella pronuncia del Privy Council<sup>255</sup> sul caso Meridian<sup>256</sup>. La *Meridian Global Funds Management Asia Ltd.* era una società di investimenti che, fra le altre, contava una filiale ad Hong Kong, retta da due direttori i quali, per conto della società, ma all'insaputa del consiglio di amministrazione, acquistavano un consistente numero di azioni di una società di origine neozelandese con l'intento di scolarla. In questo modo, però, violavano il *Securities Amendment Act* 1988, in base al quale quando un soggetto è tenuto a conoscere di essere titolare di oltre il 5% del capitale sociale ha l'obbligo di comunicarlo alla compagnia stessa.

Il quesito fondamentale che il *Privy Council* dovette risolvere era se la *mens rea* dei direttori della sede di Hong Kong della società inglese - i quali non potevano certo essere considerati il *brain* della compagnia - potesse comunque essere attribuita a quest'ultima ed, in tal caso, in forza di quale principio di diritto.

Per rispondere a questi interrogativi fu necessario ripartire dall'illustre precedente di Nattrass. Lord Hoffmann statui che, sebbene in molti casi la questione dell'attribuzione della *mens rea* di un individuo ad un ente potesse

---

<sup>253</sup> *United States v. Bank of New England*, 821 F.2d 844, 856, 1st. Circ., 1987. In argomento, v. J. GOBERT, *Corporate criminality: four models of fault*, cit., 403 e ss.; E. LEDERMAN, *Models for Imposing Corporate Criminal Liability: From Adaptation and Imitation Toward aggregation and the Search for Self-Identity*, cit., 663 e ss., il quale si sofferma sui problemi posti dalla *aggregation theory*, in particolare per quanto concerne la "aggregability" del "knowledge element" e la "non-aggregability" dell' "emotional element" (ivi, 669 e ss.).

<sup>254</sup> *Currency Transaction Reporting Act*, 31 U.S.C. § 5313, 1994.

<sup>255</sup> La più alta Corte d'Appello per alcune nazioni indipendenti facenti parte del Commonwealth.

<sup>256</sup> D. PELLOSO, *La responsabilità penale degli enti in Gran Bretagna. Alla ricerca di nuovi modelli di colpa*, in [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it)

essere risolta applicando il test della *directing mind and will*, ciò non significava che fosse appropriato in tutti i casi. Quando un testo legislativo non indichi espressamente come procedere in tali occasioni, può essere opportuno cercare approfonditamente una diversa soluzione, altrimenti, come in questo caso, “*the policy of the Act would be defeated and there would be a premium on the board paying as little attention as possibile to what its investment managers were doing [...]*”. Si allargano le maglie interpretative del giudice: “*the court must fashion a special rule of attribution for the particular substantive rule. This is always a matter of interpretation: given that it was intended to apply to a company, how was it intended to apply? Whose act (or knowledge, or state of mind) was for this purpose intended to count as the act etc. of the company? One finds the answer to this question by applying the usual canons of interpretation, taking into account the language of the rule (if it is a statute) and its content and policy*”<sup>257</sup>.

Prende quota un nuovo criterio d’attribuzione della responsabilità penale delle persone giuridiche: viene finalmente superata l’artificiosità dell’*alter ego theory* per calarsi nella realtà dei meccanismi della gestione d’impresa: perché un atto risulti imputabile ad una persona giuridica, l’*employee* deve essere dotato del potere di agire conformemente. Anche in virtù di tale “*attribution test*” la responsabilità rimane “derivativa”, eppure si espande il novero delle ipotesi in cui una persona giuridica può essere chiamata a rispondere di un illecito.

Questa è la vera portata della sentenza *Meridian*: un allargamento nell’utilizzo della teoria dell’*alter ego*, un’incitazione a cercare di non nullificare lo sforzo legislativo guardando piuttosto con favore ad un’interpretazione teleologica della norma, per valorizzare, al di là del dettato che può essere più o meno incongruente, la *policy* sottostante. Un segnale della giurisprudenza di insofferenza verso una situazione insoddisfacente. Ma che, ancora, non apporta

---

<sup>257</sup> *Meridian Global Funds Asia Ltd. v. Securities Commission*, cit., 413 e ss.

sostanziali modifiche allo stato del diritto in materia<sup>258</sup>. Qualche anno più tardi, in un caso di *manslaughter by gross negligence*, l' "attribution test" veniva rigettato dalla Court of Appeal<sup>259</sup>.

o0o

## 9. Dalle teorie "antropomorfiche" (cc. dd. derivative theories) alle teorie della "riprovevolezza d'impresa" (cc. dd. holistic theories).

Le dottrine sulla responsabilità delle persone giuridiche sviluppatasi nell'ambito del *common law* inglese possono essere schematicamente suddivise in: i) teorie "antropomorfiche" o di colpevolezza per derivazione (cc. dd. *derivative theories*); ii) teorie della "riprovevolezza dell'impresa" che tentano di enucleare una nozione autonoma di addebito ritagliata sulle particolarità del soggetto collettivo (cc. dd. *holistic theories*)<sup>260</sup>.

Tra le *derivative theories* si colloca certamente la teoria dell'immedesimazione organica, di matrice giurisprudenziale, secondo cui la società può essere chiamata a rispondere penalmente solo se il reato è commesso dai soggetti

---

<sup>258</sup> D. PELLOSO, *La responsabilità penale degli enti in Gran Bretagna. Alla ricerca di nuovi modelli di colpa*, in [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it)

<sup>259</sup> Attorney-General's Reference, No. 2 of 1999, [2000] QB 796.

<sup>260</sup> B. FISSE, J. BRAITHWAITE, *Corporations, Crime and Accountability*, cit., *passim*; P.A. FRENCH, *Collective and Corporate Responsibility*, Columbia University Press, New York, 1984, *passim*; A. HAINSWORTH, *The case for Establishing Independent Schemes of Corporate and Individual Fault in the Criminal Law*, in *Journal of Criminal Law*, 2001, 420 e ss.; C. WELLS, *Corporations and Criminal Responsibility*, cit., *passim*; C. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato*, cit., 353 e ss.; R. LOTTINI, *La responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto inglese*, cit., *passim*. Per alcuni cenni generali sull'esperienza dei paesi di *common law*, cfr., per le pubblicazioni italiane, tra gli altri: A. ALESSANDRI, *Diritto penale e attività economiche*, cit., 191 e ss.; G. CAPECCHI, *Le sentencing guidelines for organisations e i profili di responsabilità delle imprese nell'esperienza statunitense*, in *Dir. comm. Int.*, 12 (2), 1998; N. BERTOLINI, *Brevi note sulla responsabilità da reato degli enti e delle persone giuridiche negli Stati Uniti: in particolare, le Federal Sentencing Guidelines*, in *Foro ambrosiano*, 2003, 527 e ss.; K. TIEDEMANN, *La responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto comparato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, cit., 615 e ss.

“apicali”, il cui coefficiente psicologico (*mens rea*) si trasferisce per identificazione sull’ente medesimo<sup>261</sup>.

La teoria dell’identificazione si espone, a ben vedere, all’obiezione di quanti segnalano come la dicotomia tra organi decisionali e quelli meramente esecutivi non riesca a cogliere la complessità dei meccanismi decisionali operanti all’interno delle società, soprattutto in quelle di medie o grandi dimensioni. Come ha sostenuto Gobert, uno dei paradossi del c.d. “criterio *Nattrass*” è che esso “*funziona meglio nei casi in cui è meno richiesto e funziona peggio in quelli in cui, invece, risulta indispensabile*”. Nelle piccole realtà imprenditoriali è assai più probabile che chi amministri la società sia anche personalmente responsabile dell’attività illecita commessa. Nelle imprese di grandi dimensioni, viceversa, la difficoltà di ascrivere il reato ad uno o più individui rafforza il bisogno di punizione nei confronti dell’ente collettivo<sup>262</sup>.

Sotto altro profilo, il criterio dell’identificazione sembra, in effetti, mascherare una forma di responsabilità di tipo oggettivo. Infatti, condizionare il rimprovero da muovere nei confronti dell’ente all’accertamento della responsabilità penale di un soggetto, sebbene apicale, rende superflua l’indagine sulla colpevolezza della persona giuridica (si parla, non a caso, di “*derivative theory*”)<sup>263</sup>.

---

<sup>261</sup> La nota analogia “*hands-brain*” è attribuita a Lord Denning in *HL Bolton (Engineering) Co. Ltd. v. TJ Graham & Sons Ltd.*, 1957, 1 Q B 159, 172: “*una società può essere paragonata a un corpo umano sotto diversi profili. Essa ha un cervello e un sistema nervoso che ne controlla i movimenti e mani che tengono gli strumenti e agiscono seguendo le istruzioni provenienti dal sistema centrale. Alcune persone appartenenti all’ente sono meri esecutori ed agenti, ossia le “mani” che compiono un’azione e non rappresentano la mente e la volontà della società. I direttori e gli amministratori della società, viceversa, ne costituiscono la mente e la volontà*”.

<sup>262</sup> J. GOBERT, *Corporate criminality: four models of fault*, cit., 401.

<sup>263</sup> R. LOTTINI, *La responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto inglese*, cit., 84; V. TORRE, *Riflessioni sul diritto britannico in tema di responsabilità degli enti: il corporate killing*, cit., 258-259, la quale osserva come tali insufficienze siano riconducibili ad un’erronea impostazione della responsabilità delle persone giuridiche, che poggia su di un’ostinata affezione per modelli culturali, prima ancora che giuridici, di stampo individualista.; R. LOTTINI, *La “privatizzazione” delle fonti di diritto penale. Un’analisi comparata dei modelli di responsabilità penale nell’esercizio dell’attività di impresa*, cit., 214 e ss.; E. LEDERMAN, *Models for Imposing Corporate Criminal Liability: From Adaptation and Imitation Toward Aggregation and the Search for Self-Identity*, cit., 650-651.

Già a far tempo dagli anni '70 del secolo scorso, la dottrina propose di optare per le cc. dd. *holistic theories*<sup>264</sup> che - affrancate dai criteri d'imputazione soggettivi propri degli individui - vanno alla ricerca di un'autonoma *blameworthiness*<sup>265</sup>. Quest'ultima categoria consente di imputare l'evento criminoso alla *societas* anche quando non è dato riscontrare in alcuno dei soggetti "qualificati" la *mens rea* necessaria, nonché di condurre ad un addebito pienamente diretto e "personale" da rivolgere alla *corporation*<sup>266</sup>.

Le cd. teorie della "riprovevolezza d'impresa" costituiscono il frutto di un'evoluzione imposta dalla necessità di "personalizzare" il rimprovero mosso all'ente<sup>267</sup>. In questo senso, si parla di colpevolezza per scelte di "politica di impresa" in tutte le situazioni in cui quest'ultima crei le condizioni che generano o aumentano la probabilità di realizzazione di comportamenti criminosi<sup>268</sup>. Ciò avviene quando i cd. soggetti apicali<sup>269</sup>, abusando delle strutture organizzative interne, abbiano realizzato, determinato, accettato o comunque tollerato la realizzazione di attività di per sé criminose<sup>270</sup>.

---

<sup>264</sup> C. WELLS, *Corporate criminal liability in England and Wales*, in A.A.V.V., *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, a cura di F. Palazzo, Padova, 2003, 109 e ss.

<sup>265</sup> C. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato*, cit., 157 e ss.; R. LOTTINI, *La responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto inglese*, cit., 151 e ss.

<sup>266</sup> In questi termini, G. DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, cit., 75 e ss.

<sup>267</sup> F. CENTONZE, *La normalità dei disastri tecnologici: il problema del congedo dal diritto penale*, Milano, 2004; C. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato*, cit., 155 e ss.; A. ALESSANDRI, *Diritto penale e attività economiche*, cit., 206.

<sup>268</sup> R.S. GRUNER, W.A. HANCOCK, *Corporate Crime and Sentencing*, Business Laws Inc., 1994, 589; G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2012, 703 e ss.; in senso critico, v. A. ALESSANDRI, *Diritto penale e attività economiche*, cit., 220 e ss.

<sup>269</sup> Sulla distinzione tra teoria formale e teoria sostanziale, in tema di titolarità di qualifiche giuridiche, v. per tutti C. PEDRAZZI, *Gestione di impresa e responsabilità penali*, in *Riv. soc.*, 1962, 220 e ss. Sul punto, la dottrina più recente, come noto, propende per attribuire rilievo decisivo alla disciplina interna dell'ente, punto di riferimento imprescindibile per l'individuazione di soggetti titolari di poteri dirigenziali; v., a questo proposito, A. ALESSANDRI, *Parte generale*, in AA. VV., *Manuale di diritto penale dell'impresa*, Bologna, 2000, 79.

<sup>270</sup> R.S. GRUNER, W.A. HANCOCK, *Corporate Crime and Sentencing*, cit., 589; C. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato*, cit., 357.

La “cultura di impresa” crea un “terreno di coltura” ideale per la proliferazione di propositi illeciti<sup>271</sup>. Il fulcro dell’addebito, quindi, risiede nell’effettività delle procedure interne che identificano la società come soggetto autonomo e distinto<sup>272</sup>: in altri termini, vengono in rilievo le forme di malcostume e la cultura non ufficiale di *miscompliance*<sup>273</sup>.

oOo

## 10. Il Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act (2007).

Il ripensamento della responsabilità delle *corporation* ha costituito nell’ultimo decennio il *leit motiv* dell’attività degli organi istituzionali britannici. La disciplina di fonte giurisprudenziale in tema di “*corporate manslaughter*” è stata, infatti, oggetto di discussione e di riflessione, come dimostrano le proposte avanzate dalla *Law Commission* sin dal 1996 (*Law Commission n. 237: Legislating the Criminal Code: Involuntary manslaughter*) incluse nel 2000 nel documento consultivo del governo (*Home Office: Reforming the Law on Involuntary Manslaughter: The Government’s Proposal*) e che hanno dato luogo al Draft Bill del marzo 2005, proposta legislativa che si è concretizzata nel

---

<sup>271</sup> P.H. BUCY, *Corporate Ethos: A Standard for Imposing Corporate Criminal Liability*, in *Minnesota Law Review*, 1991, 1103 e ss.; C.D. STONE, *Where the Law Ends: The Social Control of Corporate Criminal Behaviour*, Harper & Row, 1975.

<sup>272</sup> Le *procedural rules* e le *policies* sono definite come “*recognition rules*”, che costituiscono parte integrante del c.d. *corporation’s internal decision structures*, da P.A. FRENCH, *Collective and Corporate Responsibility*, cit., 43 e ss. In termini analoghi alla categoria della colpevolezza per la politica di impresa o la cultura di impresa, la letteratura inglese delinea la citata nozione di “*corporate fault*”: così, ad esempio, J. GOBERT, *Corporate criminalità: four models of fault*, cit., 408 e ss., il quale appunto propone di far riferimento, nel formulare il giudizio di rimprovero nei confronti dell’ente collettivo, alle *policy* aziendali.

<sup>273</sup> W.S. LAUFER, A. STRUDLER, *Corporate Intentionality, Desert, and Variants of Vicarious Liability*, in *American Criminal Law Review*, 2000, 1310.

***Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007***<sup>274</sup> (d’ora innanzi, per brevità “CMCHA”), entrato in vigore ad aprile 2008.

Nel progetto della *Law Commission* si fa strada un concetto di *blameworthiness* (riprovevolezza) che si fonda sull’*organizational (o management) failure*, avvallando, così, le risultanze delle teorie olistiche che avevano da sempre propeso per una colpevolezza autonoma dell’ente, scissa da quella personale dell’organo coinvolto. In più, accogliendo le sollecitazioni emerse nel caso Meridian, si esclude che il requisito della prevedibilità dell’evento morte per l’ovvietà del rischio sia un giudizio riferibile anche alla *corporation*, in quanto la prevedibilità di un rischio ovvio colorato di sfumature psicologizzanti sarebbe incompatibile con il procedimento di imputazione di un evento ad un soggetto che non è una “*natural person*” ma una “*legal person*”.

Con il CMCHA è stata introdotta, nell’ordinamento inglese, la fattispecie di “omicidio d’impresa” (*corporate killing*)<sup>275</sup> la quale - ai sensi della *section 1* - è integrata qualora un sinistro fatale sia stato causato da una grave violazione degli obblighi di diligenza inerenti la posizione di garanzia di cui è titolare l’ente nei confronti del singolo: “*A corporation [...] is guilty of an offence if the way in which its activities are managed or organised [...] causes a person’s death and amounts to a gross breach of a relevant duty of care owed by the organisation to the deceased*”. L’inottemperanza del “*duty of care*” rileva ai fini dell’incriminazione solo ove sia riferibile alle modalità con cui l’attività d’impresa è organizzata o gestita dagli organi di vertice della società (“*only if the*

---

<sup>274</sup> Long title: “*An Act to create a new offence that, in England and Wales or Northern Ireland, is to be called corporate manslaughter and, in Scotland, is to be called corporate homicide; and to make provision in connection with that offence*”.

<sup>275</sup> S. GRIFFIN, *Corporate Manslaughter: A Radical Reform?*, in *The Journal of Criminal Law*, 2007, 151 e ss.; A. PINTO, M. EVANS, *Corporate Criminal Liability*, cit., 235; C. WELLS, *Corporate Manslaughter: Why Does Reform Matter?*, in *South African Law Journal*, 2006, 646 e ss.; V. TORRE, *Riflessioni sul diritto britannico in tema di responsabilità degli enti: il corporate killing*, cit.; V. TORRE, *La “privatizzazione” delle fonti di diritto penale. Un’analisi comparata dei modelli di responsabilità penale nell’esercizio dell’attività di impresa*, cit., 252 e ss.

*way in which its activities are managed or organised by its senior management is a substantial element in the breach referred to in subsection ”)*<sup>276</sup>.

In questa nuova ipotesi criminosa, perciò, non solo rilevano le modalità di causazione dell’evento e di tipizzazione della condotta, ma emerge anche e soprattutto una nuova forma di colpevolezza (*organizational fault*)<sup>277</sup>.

Nell’individuare lo specifico contenuto del rimprovero mosso all’ente collettivo, va anzitutto osservato come lo stesso presupponga la violazione (involontaria) di un obbligo di diligenza desunto dall’ordinamento. La legge rimanda agli obblighi di diligenza contemplati dalla *law of negligence* negli specifici settori di attività d’impresa<sup>278</sup>. La violazione di un *duty of care* costituisce, pertanto, questione di diritto da risolvere secondo le regole della *civil negligence*.

Il *management failure* si identifica, più propriamente, nella grave violazione di un *duty of care*<sup>279</sup> che - come recita la *section* 1(4-b) - sussiste qualora la condotta contestata si collochi “ben al di sotto” di quanto ci si può ragionevolmente attendere alla luce delle circostanze del caso<sup>280</sup>. La legge, segnatamente alla *section* 8(2-3) contempla una serie di criteri interpretativi obbligatori e facoltativi di valutazione. Da una parte, la *jury* “deve” considerare se le prove acquisite dimostrino che l’organizzazione non ha rispettato tutte le pertinenti disposizioni antinfortunistiche<sup>281</sup> nonché, la gravità della violazione e del conseguente rischio assunto. Dall’altra, i giurati possono tenere in considerazione, tra gli altri fattori ritenuti rilevanti<sup>282</sup>, l’eventuale presenza di

---

<sup>276</sup> *Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act*, 2007, s. 1, in [www.legislation.gov.uk](http://www.legislation.gov.uk)

<sup>277</sup> V. TORRE, *Riflessioni sul diritto britannico in tema di responsabilità degli enti: il corporate killing*, cit., 254.

<sup>278</sup> *Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act*, 2007, s. 2, para. 1; cfr. anche le eccezioni previste dalla s. 2, para. 6.

<sup>279</sup> *Explanatory Notes to the Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act*, 2007, §14 ([www.legislation.gov.uk](http://www.legislation.gov.uk)).

<sup>280</sup> S. GRIFFIN, *Corporate Manslaughter: A Radical Reform?*, cit., 158.

<sup>281</sup> Nel senso specificato dalla s. 25 del *Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act*, 2007.

<sup>282</sup> *Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act*, 2007, s. 8, para. 4.

comportamenti, *policy*, sistemi e prassi diffusi all'interno dell'ente che abbiano presumibilmente incoraggiato o tollerato l'inosservanza della legge o di *guidance* in materia di prevenzione<sup>283</sup>. A mente delle *linee guida* diffuse dal Ministero della Giustizia “*i fattori che possono essere considerati riguardano le questioni relative ai sistemi di lavoro utilizzati dai dipendenti nonché al livello di formazione e adeguatezza delle attrezzature, alle problematiche concernenti la supervisione diretta e il middle management, sin alle verifiche sulla strategia d'impresa in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e di valutazione dei rischi*”<sup>284</sup>.

Il processo di ascrizione della responsabilità all'ente passa attraverso l'accertamento di una falla nel sistema organizzativo e gestionale del *risk management* ed *assessment*. In particolare, sussiste una responsabilità dell'ente ove il *management failure* sia addebitabile al *senior management*: non è la singola violazione della normativa antinfortunistica ad assumere rilevanza, quanto, piuttosto, il fatto che essa scaturisca dal modo in cui l'attività di prevenzione viene gestita dalla struttura apicale della società<sup>285</sup>. Secondo la definizione legislativa, il *senior management* è composto dalle persone che svolgono un ruolo significativo nell'assumere decisioni su come l'attività o una parte sostanziale di essa debba essere gestita oppure nella concreta amministrazione ed organizzazione della stessa<sup>286</sup>.

---

<sup>283</sup> La nozione di *guidance* in materia antinfortunistica è fornita dalla s. 8, para. 5, *Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act*, 2007.

<sup>284</sup> *Ministry of Justice*, “*A Guide to the Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act*”, 2007, 8.

<sup>285</sup> S. GRIFFIN, *Corporate Manslaughter: A Radical Reform?*, cit., 156 e ss.

<sup>286</sup> *Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act*, 2007, s. 1, para. 4 (c). È stato autorevolmente osservato che una siffatta valutazione normativa dell'*organizational failure* rischia di essere vanificata dall'accertamento del comportamento illecito del *senior management*: secondo i primi commentatori, più che una prospettiva “olistica”, la nuova legge sul *corporate killing* sembrerebbe tradurre normativamente gli assunti dell'*aggregation theory*. Sul punto, v. R.D. ORMEROD, R. TAYLOR, *The Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007*, in *Criminal Law Review*, 2008, cit., 598.

Esaminiamo ora alcuni degli aspetti contraddittori e problematici introdotti dalla disciplina di nuova introduzione<sup>287</sup>. In primo luogo, si è sottolineato il rischio che la responsabilità dell'ente, ancorché non sia necessario l'accertamento della responsabilità penale individuale, possa essere confusa con la condotta dei singoli *senior managers* e che, quindi, il rimprovero perda l'essenziale caratteristica di essere ascrivibile all'ente nella sua generalità. In secondo luogo, si è fatto presente che la legge faticherebbe ad emanciparsi da una prospettiva individualista poiché la struttura apicale verrebbe individuata attraverso il ruolo che i singoli manager esercitano all'interno delle compagne aziendale<sup>288</sup>.

Inoltre, la scelta di avere condizionato la rimproverabilità della condotta all'ente *sub condicione* del *failure* del "*senior management*" (per quanto presentato in modo "impersonale"), sdilinquisce la novità legislativa richiamando lo schema dell'*identification test*<sup>289</sup>.

Si aggiunga, infine, che l'attività di *adjudicating* della *organisation's culpability* risulta solo guidata dalla cornice di *statutory criteria* (*section 8*), il contenuto del precetto violato è tutt'altro che agilmente determinabile, ma estremamente duttile<sup>290</sup>, con evidente compromissione del principio di determinatezza. La *jury*, infatti, può tenere conto di ogni altra circostanza che ritiene rilevante per la questione ("*have regard to any health and safety guidance that relates to the alleged breach*")<sup>291</sup>. Intendendosi, per *health and safety guidance* "*any code, guidance, manual or similar publication that is concerned with health and safety matters and is made or issued (under a statutory provision or otherwise) by an*

---

<sup>287</sup> V. TORRE, *Riflessioni sul diritto britannico in tema di responsabilità degli enti: il corporate killing*, cit., 280.

<sup>288</sup> C. WELLS, *Corporations and Criminal Responsibility*, cit., 126; S. GRIFFIN, *Corporate Manslaughter: A Radical Reform?*, cit., 156 e ss.

<sup>289</sup> R.D. ORMEROD, R. TAYLOR, *The Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act*, cit., 598.

<sup>290</sup> *Section 8*, par. 2 *Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act*, 2007: "*The jury must consider whether the evidence shows that the organisation failed to comply with any health and safety legislation*".

<sup>291</sup> *Section 8*, par. 3, lett. b) *Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act*, 2007.

*authority responsible for the enforcement of any health and safety legislation*”<sup>292</sup>. Ad ogni buon conto, trattasi di disposizioni cautelari specifiche (cd. colpa specifica) e non anche di norme prudenziali non scritte (cd. colpa generica). L’elemento delimitativo della responsabilità dell’impresa, che può inficiare l’effettività dell’apparato punitivo è quello secondo cui la negligenza organizzativa, decisionale, della struttura apicale deve assurgere a fattore “sostanziale” nella violazione della regola precauzionale causa della morte. Oltre ai prevedibili problemi interpretativi, legati all’indeterminatezza della formula utilizzata dal legislatore, si potrebbe registrare la paradossale situazione in cui la morte può essere causalmente legata ad un singolo atto anche intenzionale del *senior manager* e, tuttavia, non essere imputata alla *corporation*, se non si ha la prova che la violazione causa della morte sia stata determinata in modo “sostanziale” da come il *senior management* ha gestito ed organizzato attività produttiva. Sotto il profilo applicativo, la nuova disciplina potrebbe quindi avere persino un’operatività più ristretta rispetto a quella delineata attraverso il criterio giurisprudenziale dell’*identification test*<sup>293</sup>. Si è autorevolmente sostenuto che questa condizione di punibilità condiziona in modo “sostanziale” l’operatività della fattispecie, specie alla luce del fatto che un apporto “sostanziale” al verificarsi dell’evento può scaturire anche dalla condotta di un *middle manager* o di qualsivoglia altro dipendente, si aprono, di nuovo, evidenti vie di fuga per le *corporation*<sup>294</sup>. Solo una parte minoritaria della dottrina, sembra più ottimistica sull’effettività delle nuove forme di tutela<sup>295</sup>.

---

<sup>292</sup> Section 8, par. 5 *Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act*, 2007.

<sup>293</sup> V. TORRE, *Riflessioni sul diritto britannico in tema di responsabilità degli enti: il corporate killing*, cit., 281.

<sup>294</sup> D. ORMEROD, R. TAYLOR, *The Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act*, cit., 656.

<sup>295</sup> D. WRIGHT, K. GILBERSTON, in *Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act: Special Report (hard copy)*, Alex Davies (a cura di), Cambridge, 2008, 17 e ss. In un’ottica retrospettiva gli autori citati ipotizzano che i recenti disastri marittimi e ferroviari della storia inglese si sarebbero risolti in una pronuncia condannatoria per la *corporation* coinvolta. Segnatamente, vengono esaminati gli scottanti casi

In conclusione, per quanto l'imputazione diretta ad una persona giuridica di un delitto naturale (*mala in se*) costituisca una rilevante novità legislativa, oltre che un notevole segnale di rottura con il passato, in ogni caso, l'ascrizione della responsabilità avviene esclusivamente se l'infrazione della norma cautelare (da cui origina l'evento) deriva quale conseguenza (peraltro sostanziale) dell'operato (rimproverabile) dei componenti del *senior management*. Ancora una volta, sono i soggetti apicali l'anello di congiunzione tra l'evento e l'ente.

Malgrado il report del 1996 elaborato dalla *Law Commission* ed il documento redatto nel 2000 dall'*Home Office* auspicassero una generale rivisitazione dell'istituto dell'*involuntary manslaughter*, focalizzando l'attenzione sui fenomeni colposi legati all'attività produttiva, il CMCHA si è limitato ad introdurre solo l'ipotesi di *corporate killing*, rinunciando ad una generale riforma della fattispecie di omicidio colposo. Si è preferito dare una risposta a quell'ansia diffusa<sup>296</sup> che i gravi incidenti ed i numerosi disastri occorsi in conseguenza dell'inefficienza degli *standard* di sicurezza impiegati dalle *corporation*, piuttosto che a mettere mani ad una riforma organica della materia.

Le tempistiche della novella, del resto, lasciano pensare che sia stata una forte "motivazione elettorale" a muovere il governo, non solo ad introdurre una fattispecie di *corporate killing* (la novella legislativa costituiva una promessa elettorale della campagna del 2000), ma anche di includere fra i soggetti attivi del reato, contrariamente a quanto previsto dalla *Law Commission* ed in altri contesti legislativi, anche i *Crown bodies*.

---

R. v. *P&O European Ferries (Dover Ltd.)* 1990, *HMA v. Transco plc* (2005) e R. v. *BBRM and Railtrack* 2005.

<sup>296</sup> "There is a great public concern at the criminal law's lack of succes in convicting companies of manslaughter where a death has occurred due to gross negligence by the organisation as a whole. [...] The law needs to be clear and effective in order to secure public confidence and must bite properly on a large corporations whose failure to set or maintain standards causes a death. It is not targeted at conscientious companies to take their health and safety responsibilities seriously" (Home Office). In dottrina si affermato il concetto di "*corporate violence*", v. GOBERT-PUNCH, in *Rethinking Corporate Crime*, cit., 103 e ss.

La dottrina inglese ha riconosciuto un valore “simbolico” alla riforma che tuttavia non ha avuto il merito di focalizzarsi sulla rimproverabilità dell’organizzazione aziendale, ma, piuttosto, sui riflessi che la politica di *management* e di organizzazione dei soggetti apicali spiegano sulla struttura della *corporation*, senza abbandonare, di fatto, il percorso già tracciato dalla giurisprudenza di *common law*<sup>297</sup>.

o0o

## **11. Applicazioni giurisprudenziali. Un primo bilancio dell’impatto della “nuova” disciplina.**

Dopo i primi anni di *enforcement*, la dottrina inglese ha iniziato ad interrogarsi sull’impatto della nuova disciplina. Le statistiche sono tutt’altro che lusinghiere: solo **16 condanne** in 8 anni di vigore della norma e 6 verdetti emessi al termine di un processo (negli altri 10 casi il *defendant* ha optato per l’ammissione di colpevolezza). Considerate tali evidenze - specie se confrontate con i dati relativi agli incidenti mortali occorsi su luoghi di lavoro<sup>298</sup> (che non accennano a diminuire) - vi è chi ha parlato di un “fallimento spettacolare”<sup>299</sup>.

---

<sup>297</sup> J. GOBERT, *The Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007 - Thirteen years in the making but was it worth the wait?* in *The Modern Law Review*, 2008, 71 (3), 413-463: “*Despite gestation period extending over thirteen years, the Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007, is a disappointment. It is limited in its scope, restricted in its range of potential defendants and regressive to the extent that like the discredited identification doctrine before it, it allows its focus to be deflected from systematic fault to individual fault. As a result the Act may not curb the type of short-sighted risk management decisions that can lead to the deaths of innocent workers, consumers and member of the public. Further, by requiring DPP consent to prosecute, the Act threatens to entangle corporate manslaughter prosecutions in the political process to an unacceptable degree. Despite these weakness, the symbolic significance of the Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007 may ultimately transcend its methodological deficiencies*”.

<sup>298</sup> Health and Safety Executive, *Annual Statistics Report for Great Britain 2012/13*, in <http://www.hse.gov.uk/statistics/fatals.htm>, 2014.

<sup>299</sup> S. TOMBS, *Corporate killing with impunity*, in <https://oucriminology.wordpress.com/icccr-online-series/corporate-killing-with-impunity/>, 2015.

Le società imputate sono piccole imprese, spesso dotate di un “*sole director*”, che sarebbe stato comunque riconosciuto colpevole di “*manslaughter by gross negligence*” in forza dell’ “*identification test*”. Infine, tutti i casi riportati concernono eventi luttuosi isolati, e non incidenti industriali, marittimi o ferroviari, od altri disastri paragonabili a quelli che - occorsi tra il finire del secolo scorso ed il principio di quello presente - avevano lasciato nella società civile un ricordo vivo e doloroso, specie alla luce della sostanziale impunità di cui avevano goduto le *corporation* coinvolte<sup>300</sup>.

Segue uno schema riepilogativo delle imputazioni formulate per *corporate manslaughter* dalla data di vigenza del CMCHA, ove vengono indicati, nell’ordine, nome della società imputata, data della sentenza, eventuale celebrazione del processo (“NO” indica un’ammissione di colpevolezza pre-processuale), pena pecuniaria irrogata ed eventuale condanna a titolo personale degli organi responsabili.

<b>Imputato</b>	<b>Data</b>	<b>Trial</b>	<b>Fine</b>	<b>Personal prosecution</b>
<b>Cotswold Geotechnical Holdings</b>	15.2.2011	SI	£385,000	NO
<b>JMW Farm Ltd</b>	8.5.2012	NO	£187,500	NO
<b>Lion Steel Ltd</b>	3.7.2012	NO	£480,000	NO
<b>J Murray and Sons</b>	7.10.2013	NO	£100,000	NO
<b>Princes Sporting Club</b>	22.11.2013	NO	£135,000	NO
<b>Mobile Sweepers Ltd</b>	2.12.2013	NO	£8,000	NO
<b>Cavendish Masonry Ltd</b>	22.5.2014	SI	£150,000	NO
<b>Sterecycle (Rotherham) Ltd</b>	7.11.2014	SI	£500,000	NO

<sup>300</sup> S. TOMBS, *Corporate killing with impunity*, cit.

<b>A Diamond and Son (Timber) Ltd</b>	17.12.2014	NO	£75,000	SI
<b>Peter Mawson Ltd</b>	19.12.2014	NO	£200,000	SI
<b>Pyranha Mouldings Ltd</b>	12.1.2015	SI	£200,000	SI
<b>Nicole Enterprises</b>	12.3.2015	NO	Not yet sentenced	
<b>Kings Scaffolding</b>	28.4.2015	NO	Not yet sentenced	
<b>Huntley Mount Engineering Ltd</b>	14.7.2015	SI	£150,000	SI
<b>CAV Aerospace Ltd</b>	24.7.2015	SI	£600,000	NO
<b>Linley Development Ltd</b>	7.9. 2015	NO	£200,000	SI

Secondo gli studiosi, lo scarso numero di procedimenti per “*corporate manslaughter*” è dovuto principalmente a tre fattori: i) le lacune della disciplina legislativa; ii) l’obbligatorietà del preventivo consenso del *Director of Public Prosecutions* per formulare un’imputazione per *corporate manslaughter*<sup>301</sup>; iii) una tendenziale “ritrosia culturale” a punire le *corporation*<sup>302</sup>.

Al momento in cui si scrive, non è ancora emerso nella giurisprudenza un *leading case* in grado di colmare i vuoti interpretativi della disciplina positiva. Rimane, infatti, da appurare: i) quale sia la misura quantitativa del “*gross breach of duty*” idonea a fondare la responsabilità autonoma dell’ente; ii) quali organi della società costituiscano il “*senior management*” cui imputare il *deficit* organizzativo; iii) quando l’inottemperanza agli standard organizzativi possa definirsi un “*substantial element*”<sup>303</sup>.

<sup>301</sup> Il problema è essenzialmente “politico” secondo J. GOBERT, *The Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007 - thirteen years in the making but was it worth the wait?*, cit., 413 e ss.

<sup>302</sup> FAEGHEH JENABI, *Is the Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007 serving its purpose?*, in <http://durhamprobono.blogspot.it/2014/12/is-corporate-manslaughter-and-corporate.html>, 2014.

<sup>303</sup> D. ORMEROD, R. TAYLOR, *The Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007 (2008)*, cit., 589 e ss.; FAEGHEH JENABI, *Is the Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007 serving its purpose?*, in <http://durhamprobono.blogspot.it/2014/12/is-corporate-manslaughter-and-corporate.html>, 2014.

A ciò si aggiunga che le sanzioni pecuniarie finora comminate sono straordinariamente miti (“*weak fines*”), quasi sempre al di sotto dei limiti minimi posti dalle (non vincolanti) linee guida elaborate dal *Sentencing Guidelines Council* nel 2010. Basti pensare che, ad oggi, solamente due pronunce hanno eguagliato e/o superato la cornice edittale minima (£ 500,000). Condanne miti rischiano di far perdere al provvedimento tutta la sua forza deterrente. Ciononostante, i magistrati risultano maggiormente preoccupati della sostenibilità finanziaria delle sanzioni comminate piuttosto che del valore retributivo della condanna<sup>304</sup>. A fronte di queste evidenze, c’è chi ha definito il CMCHA “*another weak, and at best, symbolic attempt to hold account companies which kill – one which barely dents the impunity which corporations continue to enjoy as they put profits before human lives*” ed ancora: “*The Act is not serving its purpose and is not being used*”<sup>305</sup>.

A questo punto, pare inevitabile un confronto con il regime previgente. I numeri, anche in questo caso, appaiono piuttosto scoraggianti. Le sentenze di condanna per *manslaughter by gross negligence* comminate nei 12 anni antecedenti l’introduzione del CMCHA sono state solo 6, a fronte di 11 processi celebrati nei confronti di *corporation*<sup>306</sup>. Si trattava, anche in quei casi, di processi promossi nei confronti di piccole imprese, ove il responsabile del fatto illecito coincideva con il *director* della compagnia<sup>307</sup>. Oggi, come allora, sussistono ostacoli probatori (*problems of proof*) nel portare un’accusa nei confronti di una grande

---

<sup>304</sup> S. FIELD, L. JONES, *Are directors getting away with manslaughter? Emerging trends in prosecutions for manslaughter*, in *Business Law Review*, 35, 5, 2014, 163.

<sup>305</sup> S. TOMBS, *Corporate killing with impunity*, cit.; FAEGHEH JENABI, *Is the Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007 serving its purpose?*, cit.

<sup>306</sup> A. FIETAG, *Health and Safety burden grows*, (2010) 21(1) *Construction Law* 17.

<sup>307</sup> R. CRAIG, 2009. *Thou shall do no murder: a discussion paper on the Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007*, in *Company Lawyer*, 30(1), 17 e ss.

*corporation*, al punto che, è stato scritto, anche in costanza del CMCHA: “*new provisions appear impotent in this regard*”<sup>308</sup>.

Fin qui, verrebbe da concludere, nulla di nuovo, neppure la previgente disciplina aveva prodotto una mole di condanne tale da costituire un valido deterrente, ma vi è una differenza sostanziale, non di poco conto. Nella maggior parte dei casi decisi primi della riforma, il procedimento penale vedeva la *prosecution* personale del responsabile dell’illecito procedere *a latere* della vicenda punitiva dell’ente. Sia la compagnia che i suoi *directors* venivano tradotti in giudizio e processati<sup>309</sup>. Con la nuova legge, il numero di condanne nei confronti delle persone fisiche responsabili si è drasticamente ridotto, al punto che dei 16 processi celebrati, soltanto 5 si sono conclusi con una condanna anche degli “organi” responsabili. Si tratta di un “*worrying trend*” frutto di accordi tra accusa e difesa (“*a trade-off between the CPS and defendants*”) che tradisce gli scopi di una così ambiziosa (“*heralded*”) riforma, che non aveva certamente lo scopo di sostituire la punizione degli individui con quella della compagnia: “*Directors are indeed getting away with manslaughter*”<sup>310</sup>. Del resto, afferma certa parte della dottrina, lo stesso CMCHA incoraggia una sostanziale impunità dei vertici aziendali: sotto “accusa” è la *section 18* del testo di legge che vieta la *prosecution* per coloro che sono concorsi nel reato<sup>311</sup>.

---

<sup>308</sup> S. FIELD, L. JONES, *Are directors getting away with manslaughter? Emerging trends in prosecutions for manslaughter*, cit., 163.

<sup>309</sup> Si vedano, ad esempio, i seguenti casi: *R v. Kite* [1996] Cr App R 295, condanna a 2 anni; *R v. Jackson Transport (Ossett) Ltd* (1996), inedita, condanna a 12 mesi; *R v. Bowles Transport Ltd* (2000), inedita, pena detentiva sospensivamente condizionata; *R v. Teglgard Hardwood (UK) Ltd* (2003), inedita, condanna a pena detentiva sospensivamente condizionata; *R v. Nationwide Heating Systems* (2004), inedita, condanna a 12 mesi. Si veda, in proposito, A. DAVIES, *Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act: Special Report*, Workplace Law Group, Cambridge, 2008, 12–13.

<sup>310</sup> S. FIELD, L. JONES, *Are directors getting away with manslaughter? Emerging trends in prosecutions for manslaughter*, cit., 163; S. TOMBS, *Corporate killing with impunity*, cit., FAEGHEH JENABI, *Is the Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007 serving its purpose?*, cit.

<sup>311</sup> “*An individual cannot be guilty of aiding, abetting, counselling or procuring the commission of an offence of corporate manslaughter*”.

Gli effetti distorsivi di questa tendenza sono, in realtà, difficili da prevedere, soltanto il progredire della *law in action* potrà fornire risposte più precise in merito. Ad ogni buon conto, il rischio più evidente è che il *corporate killing* - coinvolgendo la sola persona giuridica (condannata al pagamento di pene pecuniarie dall'importo spesso smaccatamente irrisorio) - finisca per essere metabolizzato come un costo-conseguenza dell'attività produttiva ("*cost of doing business*")<sup>312</sup> e che l'omicidio di impresa, conseguentemente, appaia come un reato meno grave di quello commesso dalla persona fisica al di fuori di un contesto imprenditoriale, così da privare il sistema di *corporate liability* di ogni efficacia general-preventiva. Non possiamo che constatare quanto siano state profetiche le parole di Clarkson che aveva, già nel 1998, denunciato il pericolo di una "marginalizzazione" dell'omicidio di impresa<sup>313</sup>.

In conclusione, il CMCHA ha sinora tradito le aspettative che una legge figlia di una così lunga ed accurata gestazione aveva comprensibilmente creato. Se parlare di sostanziale "*impunità*", come fa Tombs, appare eccessivo, è chiaro che la disciplina appare un'arma inadeguata a combattere il fenomeno del *corporate killing*. A deficienze della disciplina di diritto positivo si sono unite insospettabili ritrosie culturali che hanno posto le basi per un giudizio complessivamente negativo sulla funzionalità del sistema, ma di questo avremo occasione di parlare più fondatamente nel prossimo capitolo.

oOo

---

<sup>312</sup> J. GOBERT, *Corporate Criminal Liability - What is it? How does it work in the Uk?*, cit., 207 e ss.

<sup>313</sup> C.M.V. CLARKSON, *Corporate Culpability*, in *JCLI*, 2 Web, 1998: "*The danger with the Law Commission's proposals is that they could lead to a marginalisation of corporate manslaughter. The offence would not be regarded as serious as "real" manslaughter and much of the law's censuring and symbolic role would be defeated. At present, many companies that kill their employees or members of the public find themselves prosecuted under the Health and Safety at Work Act 1974. The different structure of these offences has led to a perception that these are little more than regulatory offences. Corporate crime is not as bad as real crime*".

## 12. Il modello del Bribery Act (2010).

Con il *Bribery Act* (2010) è stata introdotta una nuova disciplina contro la corruzione dei pubblici ufficiali (anche stranieri) e dei soggetti privati, che contempla, altresì, un apposito illecito per gli enti collettivi rubricato “*failure of commercial organisations to prevent bribery*”. In particolare, tale illecito si perfeziona ove un soggetto, posto a servizio della società e che agisce in nome o per conto di quest’ultima (in qualità di dipendente, agente, rappresentante o persino quale terzo rispetto ad essa)<sup>314</sup>, commetta il reato al fine: “a) di conseguire o mantenere affari per la società; b) conseguire o mantenere un vantaggio nel condurre un affare per la società<sup>315</sup>”.

Per quanto si tratti di un’ipotesi di *strict liability* (attesa l’assenza di qualsivoglia elemento di *mens rea* da accertare in capo a quest’ultima)<sup>316</sup>, la norma ha approntato una *due diligence defence* che può escludere la responsabilità della *corporation* ove questa sia in grado di dimostrare “*che aveva posto in essere adeguate procedure intese a prevenire la commissione di tali condotte [...]*”<sup>317</sup>.

La definizione delle “adeguate procedure” dirette a garantire all’ente l’esonero da responsabilità viene rimessa ad apposite linee guida elaborate dal Ministero di

---

<sup>314</sup> La definizione di “*associated person*” è contenuta nella s. 8 del *Bribery Act* la quale, al *para.* 4, specifica che la sussistenza di tale qualifica «deve essere accertata con riferimento a tutte le circostanze di fatto rilevanti e non unicamente in base alla natura della relazione tra la persona fisica e quella giuridica». Sul punto, v. anche *U.K. Ministry of Justice, “Guidance about procedures which relevant commercial organisations can put into place to prevent persons associated with them from bribing*, 20 marzo 2011, § 37 e ss. ([www.justice.gov.uk](http://www.justice.gov.uk)).

<sup>315</sup> *Bribery Act*, 2010, s. 7 ([www.legislation.gov.uk](http://www.legislation.gov.uk)); O. FAGGIANO, *La responsabilità delle imprese nel UK Bribery Act: prime riflessioni su strategie di compliance e implicazioni per le società italiane*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, 1, 2011.

<sup>316</sup> Come si è visto, il regime di responsabilità oggettiva, corredato da una clausola di esonero della stessa, è tipico, nel diritto inglese, delle cc.dd. *regulatory offences*, ossia di quegli illeciti a carattere meramente sanzionatorio o ordinatorio (contenuti in genere nella disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o in materia ambientale) che non sono connotati, a differenza dei veri e propri *crimes* (cc.dd. *mala in se* o *real crimes*), da disvalore (cc.dd. *mala prohibita* o *quasi-crimes*). Sul punto, v. C. WELLS, *Corporations and Criminal Responsibility*, cit., 3 e ss.

<sup>317</sup> *Bribery Act*, s. 7(2).

Giustizia<sup>318</sup>. Tale documento fissa una serie di criteri “elastici” ai quali ogni *compliance program* dovrebbe ispirarsi. In particolare, vengono indicati sei principi generali: 1) proporzionalità (*proportionality*), ossia la necessità di predisporre un’organizzazione aziendale adeguata al grado di “rischio corruzione” stimato, alle dimensioni della società e all’ambito di mercato in cui questa opera; 2) il coinvolgimento degli organi di vertice nell’attività di “sensibilizzazione” ad ogni livello aziendale in ordine alla non tolleranza di attività illecite (*top level commitment*); 3) la valutazione del “rischio corruzione” con riferimento alle aree aziendali “sensibili” (*risk assessment*); 4) la predisposizione di procedure, di flussi informativi e di meccanismi di controllo (*due diligence*); 5) la diffusione del *compliance program* all’interno dell’impresa, (*communication*); 6) l’aggiornamento ed il controllo del modello organizzativo (*monitoring and review*)<sup>319</sup>. Dalle linee guida diffuse, si evince che l’adeguatezza dei protocolli interni di autodisciplina deve essere valutata dal giudice, caso per caso, e non va necessariamente esclusa dalla circostanza che siano state commesse attività illecite in seno alla società<sup>320</sup>.

o0o

### **13. Ulteriori considerazioni.**

Alla luce di tutto quanto premesso, appare evidente che il modello di *corporate liability* inglese - almeno per quanto concerne il “*corporate killing*” (oggetto

---

<sup>318</sup> *Bribery Act*, s. 9, para. 1; U.K. Ministry of Justice, “Guidance about procedures which relevant commercial organisations can put into place to prevent persons associated with them from bribing, cit.

<sup>319</sup> Per un commento alle linee guida, v. V. MONGILLO, *The Bribery Act 2010. Corporate criminal liability for bribery offences*, in A. Fiorella, *Corporate Criminal liability and Compliance Programs. Liability “ex crimine” of Legal Entities in Member States*, cit., 315 e ss.

<sup>320</sup> *Bribery Act 2010: Joint Prosecution Guidance of the Director of the Serious Fraud Office and the Director of Public Prosecutions*, 30 marzo 2011, 11.

principale del nostro studio) - presenta alcune deficienze strutturali e di efficacia che paiono davvero insormontabili.

Se da un lato la riforma del CMCHA ha il merito di avere introdotto una vera e propria responsabilità “diretta” dell’ente ed una colpevolezza “autonoma” per l’illecito commesso dal proprio organo, è anche vero che tale disciplina rimane pressoché disapplicata e - ove applicata - del tutto inidonea a raggiungere gli ambiziosi obiettivi che il Legislatore si era prefisso.

Più in generale, possiamo concludere che la responsabilità criminale delle imprese nel Regno Unito soffre di una strutturale mancanza di sistematicità, al punto da costituire - per espresso riconoscimento degli studiosi britannici - un prototipo di modello da “non” seguire<sup>321</sup>. Tra i difetti più pregnanti, la stessa dottrina inglese annovera: i) la mancanza di un uniforme statuto della colpevolezza di impresa; ii) la frammentaria composizione del *corpus* di fattispecie (complesso agglomerato di *statutes* e di fattispecie a genesi giurisprudenziale); iii) una endemica difformità di approccio da parte della giurisprudenza; iv) il rifiuto dei giudici di seguire un’interpretazione teleologica<sup>322</sup> che salvi la tenuta sistematica; v) un eccessivo attaccamento all’*identification test*; viii) un deficit di incisività delle sanzioni<sup>323</sup>.

Per uscire da questa *empasse*, suggerisce Gobert, occorre fondare quella sistematicità che pare irrimediabilmente mancare. Ciò sembrerebbe possibile ricorrendo agli strumenti già esistenti. Poiché secondo la legge inglese chi concorre nel reato è responsabile dell’illecito nei limiti del proprio concorso e

---

<sup>321</sup> J. GOBERT, *Corporate Criminal Liability - What is it? How does it work in the Uk?*, cit., 207. Lo stesso autore parla di legge dalla natura idiosincratice. Di approccio “frammentario” parla, con riferimento alla legge penale scozzese, F. STARK, *Corporate Criminal Liability in Scotland: The Problems with a Piecemeal Approach*, in M. Pieth e R. Ivoru (edited by), *Criminal Responsibility as Corporate Risk: A Comparative Analysis of Corporate Criminal Liability Laws*, Dordrecht, 2011.

<sup>322</sup> Tranne che in rari casi, quali, ad esempio, il già menzionato *Meridian Global Funds Asia Ltd. v. Securities Commission*, in W.L.R., 11 Aug. 1995.

<sup>323</sup> J. GOBERT, *Corporate Criminal Liability - What is it? How does it work in the Uk?*, cit., 207 e ss.

poiché una persona giuridica può essere perseguita per i medesimi crimini commessi da una “*natural person*” (*Interpretation Act* 1937), non si vede perché la *corporation* non possa rispondere in qualità di concorrente nell’illecito del proprio organo. Tanto più che, proprio dalla prassi emerge che le *policies* aziendali e la cultura d’impresa dominante in determinati contesti spesso incoraggiano, facilitano e persino incentivano l’illegalità<sup>324</sup>. Ci pare una soluzione che - almeno astrattamente considerata - sembra avere il pregio di ridurre il deficit di efficacia della disciplina di diritto positivo, ma che inevitabilmente rinuncia alla portata innovativa del *Corporate Manslaughter Act*, il cui principale e “simbolico” pregio consisteva proprio nell’aver reso la *corporation* attrice del palcoscenico penale, dotata di una propria ed autonoma *culpability*, innovazione, peraltro, pienamente in linea con il trend<sup>325</sup> seguito dagli altri legislatori europei.

o0o

---

<sup>324</sup> Ci pare che la presa di posizione dell’illustre studioso presenti più di un punto di contatto con la *Corporate Mens Rea Doctrine* (Clarkson; Wells), la cui idea di base è che le dinamiche dei processi organizzativi moderni possono contribuire all’esistenza di una vera e propria auto-consapevolezza d’impresa (“ethos”) in grado parimenti di esprimere una cultura rispettosa del precetto di legge oppure una vera e propria cultura criminale.

<sup>325</sup> A. ALESSANDRI, *Note penalistiche sulla nuova responsabilità delle persone giuridiche*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2002, 53.

## CAPITOLO IV

o0o

### THYSSENKRUPP / PYRANHA MOULDINGS: DUE SENTENZE A CONFRONTO

#### 1. Considerazioni introduttive.

A questo punto, la nostra analisi si concentra sulla “*law in action*”<sup>326</sup>, raffrontando due pronunce giudiziarie - una italiana ed una inglese - particolarmente significative in tema di “*corporate culpability*”.

La sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite sul caso Thyssenkrupp, sotto molteplici profili, può essere considerata una vera e propria pietra miliare nell’elaborazione del “sistema 231”. Essa, infatti, compie una serie di affermazioni di principio frutto di una consapevolezza ormai matura che la responsabilità degli enti collettivi si fonda su concetti e categorie giuridiche che devono essere rielaborati, trasmutati, concepiti nuovamente alla luce delle peculiarità del destinatario ente “corporativo”, contribuendo così a forgiare un sistema “altro” rispetto al diritto penale tradizionalmente inteso<sup>327</sup>.

Oltre alle questioni di diritto penale sostanziale (*in primis* quella relativa ai criteri distintivi tra dolo eventuale e colpa cosciente rispetto al delitto di omicidio<sup>328</sup>), la sentenza interessa anche numerose tematiche relative alla responsabilità penale degli enti collettivi: i) la natura giuridica della responsabilità “amministrativa da reato”; ii) la compatibilità dei criteri di imputazione oggettiva e soggettiva (artt. 5

---

<sup>326</sup> L’espressione è mutuata da A. CADOPPI, *Il valore del precedente nel diritto penale - uno studio sulla dimensione in action della legalità*, II ed., Torino, 2014.

<sup>327</sup> R. BARTOLI, *Le Sezioni Unite prendono coscienza del nuovo paradigma punitivo del “sistema 231”*, in *Le Società*, 2015, 2, 219 e ss.

<sup>328</sup> Tra i tanti interventi sul punto, vd. AIMI, *Dolo eventuale e colpa cosciente: il caso Thyssen al vaglio delle Sezioni Unite*, in *Dir. Pen. Cont. – Riv. Trim.*, 2014, I, 55 ss.

e 6, d.lgs. n. 231/2001) con i principi di personalità della responsabilità penale e di presunzione di innocenza previsti dall'art. 27, commi I e II, Cost.; iii) la compatibilità tra i requisiti dell'interesse "o" del vantaggio previsti dall'art. 5, d.lgs. n. 231/2001 con i delitti colposi di evento; iv) la riconducibilità alla nozione di "profitto" di cui all'art. 19, d.lgs. n. 231/2001, del risparmio di spesa conseguente all'omissione di cautele e alla prosecuzione dell'attività d'impresa.

Per contro, il caso *Regina v. Pyranha Mouldings Ltd. 2015* costituisce uno dei rari processi celebrati nel Regno Unito per *corporate manslaughter*<sup>329</sup>. La pronuncia è tutt'ora inedita e, a quanto consta, non è ancora stata redatta alcuna nota di commento su riviste scientifiche. Ciò che maggiormente interessa ai nostri fini è quanto emerge dai *sentencing remarks* richiesti alla Crown Court di Liverpool per gli scopi di ricerca di cui al presente lavoro. In sede di commisurazione della pena, infatti, il Giudice si abbandona ad un interessante *obiter dictum* in cui affronta tematiche di estremo rilievo: i) la "capacità penale" della *corporation*; ii) la natura deterrente e "rieducativa" delle sanzioni irrogate alle persone giuridiche; iii) il rapporto intercorrente tra colpevolezza della società e colpevolezza della persona fisica.

Sia Thyssenkrupp che Pyranha Mouldings venivano processate e condannate per fatalità accidentali verificatesi nei propri stabilimenti a causa di insufficienti *standard* di sicurezza imputabili a precise scelte dei vertici aziendali. L'analisi delle due pronunce consente - pur nella differenza di ordinamenti e di leggi di riferimento - di enucleare quali siano i problemi ancora in corso di risoluzione ed i traguardi già raggiunti nel concepire una "*culpability*" della *corporation*.

o0o

---

<sup>329</sup> Su un totale di 16 casi, in ben 10 occasioni la condanna è seguita ad una ammissione di colpevolezza (*plea of guilty*).

## 2. Caso Thyssenkrupp: il fatto.

Il 6 dicembre 2007 - all'interno dello stabilimento di Torino della Thyssenkrupp acciai speciali Terni S.p.a. (TKAST<sup>330</sup>) - si verificò un incendio disastroso i cui esiti sono oltremodo noti. Qui di seguito ripercorreremo sinteticamente i tratti salienti di quanto accaduto durante quella tragica notte<sup>331</sup>.

Il sinistro si è verificato nell'ambito della linea dello stabilimento denominata "APL5"<sup>332</sup>. Nella sede TKAST di Torino avevano luogo le fasi a freddo del ciclo produttivo dell'acciaio: laminazione, ricottura e decapaggio.

Durante tali fasi produttive, enormi rotoli di acciaio allo stato grezzo venivano fatti dapprima passare tra i cilindri del laminatoio e sottoposti alla fase di ricottura<sup>333</sup> ed, infine, avviati alla procedura di decapaggio<sup>334</sup>.

I rotoli d'acciaio provenienti dalla fase di laminazione giungevano intrisi di olio trattenuto tra le spire e nella apposita carta di separazione. La bobina veniva sistemata su apposita struttura (aspo svolgitore) ed avanzava, srotolandosi, lungo la linea. La lavorazione implicava la collocazione della bobina sul perno dell'aspo, curando che l'asse mediano del rotolo fosse allineato all'asse mediano del perno. La centratura era un'operazione importante e manuale. Dopo che il nastro era stato imboccato, era previsto l'azionamento del pulsante "aspo in centro" che comandava l'allineamento automatico dell'asse dell'aspo medesimo con quello dell'impianto. Un'apposita lampadina segnalava all'operaio

---

<sup>330</sup> TKAST, con sede e stabilimento principale in Terni, è una tra le società controllate dalla *holding* Thyssenkrupp, organismo con struttura piramidale che si occupa di vari settori: uno di essi è la produzione dell'acciaio.

<sup>331</sup> La ricostruzione di cui al presente paragrafo è integralmente tributaria delle premesse in fatto della pronuncia Cass. pen. Sez. Un. 18.9.2014, n. 38343, qui liberamente rielaborate e sintetizzate.

<sup>332</sup> La struttura era lunga oltre 200 metri, larga circa 12, alta circa 9, si sviluppava su due piani ed aveva una configurazione ad omega.

<sup>333</sup> Trattamento termico in forno finalizzato a restituire al metallo le caratteristiche originarie.

<sup>334</sup> Fase di lavorazione che prevede l'immersione dell'acciaio in sostanze acide, allo scopo di conferire lucentezza e perfezione estetica al prodotto.

l'avvenuto allineamento. L'operazione aveva il fine di evitare che il nastro, avanzando, sfregasse contro le sponde dell'impianto. Il corretto posizionamento era segnalato da una fotocellula.

La linea aveva un pulpito, cioè una cabina di comando principale al cui interno erano collocati alcuni visori. Erano altresì presenti pulsanti di arresto ed emergenza. Sulla linea stessa si trovavano pure diversi "pulpitini", cioè banchi di comando minori. Il primo addetto alla linea stazionava nel pulpito, il collaudatore nella propria cabina, tre operai erano addetti alla linea, un altro era gruista. La notte in cui si verificò il sinistro erano in servizio sei operai addetti alla linea e occasionalmente il capoturno, nonché un altro operaio.

Non è controverso lo sviluppo delle contingenze che determinarono l'innescò e lo sviluppo dell'incendio. A seguito dello sfregamento per alcuni minuti del nastro di acciaio in lavorazione contro i bordi dell'impianto, si verificava un surriscaldamento del materiale produttivo con conseguente propagarsi di scintille. Si appiccava un principio di incendio alla carta intrisa d'olio di laminazione che si trovava sul pavimento sotto l'impianto. Le fiamme entravano in contatto con un flessibile in gomma, protetto da due reti d'acciaio, contenente olio idraulico ad alta pressione, che cedeva con proiezione dell'olio nell'aria. Avveniva una vera e propria deflagrazione della miscela nebulizzata e si formava così una nuvola incandescente di olio nebulizzato ("*flash fire*") che si espanse improvvisamente ed investì gli operai che si erano avvicinati all'incendio con estintori a breve gittata, senza lasciare loro possibilità di scampo.

Le misure avviate per spegnere l'incendio si rivelarono inefficaci e le fiamme divamparono ulteriormente. L'incendio fu domato solo dopo un lungo e laborioso intervento dei vigili del fuoco. A seguito delle ustioni riportate persero la vita sette delle otto persone presenti.

Fu in seguito accertato che i meccanismi dell'impianto erano azionati da circuiti oleodinamici che presentavano numerosi tubi flessibili in gomma, ricoperti da maglie di acciaio e, pertanto, con una resistenza al calore assai limitata.

Dalle primissime indagini dopo l'incendio emerse la presenza di cospicui ristagni di olio e carta imbevuta di olio. Tale presenza era dovuta soprattutto al fatto che i rotoli di acciaio, dopo la laminazione, non stazionavano abbastanza a lungo per sgocciolare adeguatamente. Per effetto delle fiamme risultarono collassati 11 flessibili. La lampadina che indicava il corretto centraggio del nastro era bruciata. Quella che segnalava il regolare svolgimento della carta di separazione era mancante. Il telefono del pulpito era guasto. I dispositivi di centraggio automatico non funzionavano. Inoltre, gli idranti esistenti nello stabilimento non avevano pressione sufficiente.

Emerse un complessivo degrado dell'impianto e la parziale inefficienza degli strumenti di spegnimento. Gli ispettori della Asl riscontrarono oltre cento irregolarità e costatarono la mancata manutenzione delle attrezzature tra le quali i tubi flessibili, il danneggiamento di parti elettriche, l'accumulo di materiale infiammabile. Le ragioni di tale incuria risiedevano nella scelta dell'azienda di chiudere lo stabilimento in questione e di trasferire gli impianti presso il polo produttivo di Terni. All'epoca del disastro, tali operazioni erano in corso. L'intero processo si è mosso attorno all'ipotesi accusatoria, fatta propria dai giudici di merito, che la decisione di dismettere l'impianto fosse stata accompagnata dalla decisione di fermare ed accantonare gli investimenti per la sicurezza, determinando il progressivo scadimento dell'efficienza e della sicurezza delle lavorazioni. Tale compromessa situazione è stata ritenuta la causa prima dei numerosi inadempimenti di prescrizioni cautelari che hanno condotto agli eventi in esame.

Peraltro, questa cruciale scelta aziendale, secondo i giudici di merito, era in contrasto con le strategie di fondo della *holding*. Infatti, nel giugno del 2006 si era sviluppato un devastante incendio in un altro stabilimento del Gruppo, che produsse conseguenze disastrose e danni per centinaia di milioni di euro, nonché il fermo della produzione per circa un anno. Lo stabilimento andò completamente distrutto e solo grazie ad una serie fortunata di circostanze non vi erano state vittime. A seguito di ciò, la prevenzione antincendio era divenuta una priorità assoluta del Gruppo e furono a tal fine decisi stanziamenti straordinari. Tale nuova strategia emerse agli inizi del 2007 e fu consacrata in alcuni *meeting* internazionali. Ad uno di essi - cui partecipò anche all'amministratore delegato della controllata italiana - fu illustrato un cospicuo stanziamento straordinario per TKAST dell'ordine di diversi milioni di euro.

o0o

### **3. La vicenda processuale.**

Al termine di un processo che aveva catalizzato l'attenzione generale e che aveva, comprensibilmente, caricato i giudici di prime cure di ineludibili aspettative "retributive", la seconda Corte di Assise di Torino<sup>335</sup> condannava l'amministratore delegato della società per i delitti di omicidio volontario plurimo, incendio doloso e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro aggravata dall'evento. Venivano condannati, inoltre, altri cinque soggetti appartenenti alla compagine sociale (due membri del Comitato Esecutivo, il direttore della stabilimento di Torino, il direttore dell'area tecnica e servizi ed il responsabile dell'area ecologia - ambiente - sicurezza) per i reati di omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, incendio colposo e omicidio

---

<sup>335</sup> Corte d'Assise di Torino, sez. II, 15.4.2011, Pres. Iannibelli (ThyssenKrupp).

colposo plurimo<sup>336</sup>. Proprio in relazione a quest'ultimo reato, commesso con violazione dell'art. 4 d.lgs. n. 626/94 (a norma del quale il datore di lavoro era tenuto ad eseguire la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e alla redazione del relativo documento<sup>337</sup>), la Corte riconosceva la responsabilità della società Thyssenkrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. in virtù del combinato disposto degli artt. 5, lett. a) e 25-*septies* d.lgs. n. 231/2001, condannandola alla sanzione pecuniaria di 1.000.000,00 euro<sup>338</sup>, disponendo altresì le sanzioni interdittive della esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi per la durata di 6 mesi, ai sensi dell'art. 9, comma I, lett. d) ed e) del d.lgs. n. 231/2001. La Corte, inoltre, condannava la società alla confisca del profitto del reato per la somma di 800.000,00 euro e alla pubblicazione della sentenza su tre quotidiani nazionali. I giudici di prime cure avevano accertato l'assenza di un adeguato modello organizzativo, idoneo ad impedire reati della specie di quelli poi effettivamente verificatisi<sup>339</sup>. Inoltre, si era ritenuto che gli apicali avessero agito - *rectius*, omesso di agire - nell'interesse o a vantaggio della società, la quale avrebbe tratto un consistente beneficio economico nel risparmio degli oneri relativi

---

<sup>336</sup> Con riferimento alla sentenza di I grado, si vedano: DEMURO, *Sulla flessibilità concettuale del dolo eventuale*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 1, 2012, 142 ss.; FIANDACA, *Sul dolo eventuale nella giurisprudenza più recente, tra approccio oggettivizzante-probatorio e messaggio general-preventivo*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 1, 2012, 152 e ss.; MONTUSCHI e SGUBBI, *Ai confini tra dolo e colpa. Il caso Thyssenkrupp*, in *iusunibo.it*, 2009, 183 e ss.; E.R. BELFIORE, *La responsabilità del datore di lavoro e dell'impresa per infortuni sul lavoro: i profili di colpevolezza*, in *Arch. pen.*, 2011, 5 ss.; R. BARTOLI, *Il dolo eventuale sbarca anche nelle attività d'impresa*, in *Dir. pen. proc.*, 2012, 703 ss.; RAFFAELE, *La seconda vita del dolo eventuale tra rischio, tipicità e colpevolezza. Riflessioni a margine del caso Thyssen*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2012, 1076 ss.; PASCULLI, *Responsabilità, giustizia e diritto vivente*, in *Arch. pen.*, 2012, 1 ss.; PIVA, *«Tesi e antitesi» sul dolo eventuale nel caso Thyssenkrupp*, in [www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it), 2013; ZIRULIA, *Thyssenkrupp, fu omicidio volontario: le motivazioni della Corte d'Assise*, in [www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it), 2011.

<sup>337</sup> Obblighi oggi confluiti negli artt. 17 e 55 del D.lgs. n. 81/2008.

<sup>338</sup> La sanzione si avvicina ai massimi edittali, fissati per legge in 1.549.000,00 euro, somma corrispondente a 1000 quote moltiplicate per l'importo di 1.549,00 euro per quota.

<sup>339</sup> Solo durante il Consiglio di Amministrazione del 21.12.2007 erano state approvate le modifiche del preesistente "Modello Organizzativo" aggiungendovi le parti relative proprio all'omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme antinfortunistiche.

all'installazione di un sistema antincendio, incassando inoltre gli utili derivanti dalla prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento di Torino.

La sentenza, tra le altre cose, affrontava il tema della natura giuridica della responsabilità dell'ente. La scelta di prendere posizione in merito era preordinata a respingere i dubbi di costituzionalità che l'imputata aveva sollevato in merito al d.lgs. n. 231/2001<sup>340</sup>. La difesa, anzitutto, aveva ritenuto incostituzionali gli artt. 5, 6 e 7 del d.lgs., per violazione dell'art. 27 Cost., considerato che tali disposizioni determinerebbero una presunzione di colpevolezza in capo all'ente. L'art. 6, in particolare, ribalterebbe in capo alla difesa l'onere di provare il difetto di colpa dell'ente (*"l'ente non risponde se prova che..."*). La difesa lamentava, inoltre, l'incostituzionalità degli artt. 6 e 7 del d.lgs. a causa della estrema genericità con la quale viene ivi descritto il contenuto dei modelli organizzativi, strumenti necessari per esonerare l'ente dall'addebito di responsabilità. Veniva, infine, denunciata *"l'irragionevolezza complessiva del sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs 231/2001, che emergerebbe in particolare confrontando le sanzioni più contenute nei confronti dell'ente quando il reato commesso dalla persona fisica sia un grave delitto doloso - come, per esempio, la previsione dell'art. 25, per le ipotesi di concussione e di corruzione - a fronte di sanzioni più gravi per l'ente quando il reato commesso dalla persona fisica sia invece di natura (solo) colposa, come nel caso di specie secondo la previsione dell'art. 25-septies"*.

La Corte respingeva le doglianze di costituzionalità sulla base dell'unico ed assorbente argomento secondo cui la responsabilità dell'ente, a norma del d.lgs. n. 231/2001, avrebbe natura senz'altro "amministrativa". In particolare, la sentenza, dopo aver richiamato gli ultimi arresti della Corte di Cassazione (in particolare le sentenze n. 3615/06, 26654/08 e 36083/09, orientate verso la tesi

---

<sup>340</sup> M.L. MINNELLA, *Sulla responsabilità dell'ente per gli omicidi colposi con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it)

del cd. *tertium genus*) sottolineava come “la volontà del legislatore, come traspare sia dalla legge delega sia dal decreto delegato, fosse quella di introdurre una nuova forma di responsabilità, tipica degli enti: di natura amministrativa, con garanzie procedurali che richiamano quelle processualpenalistiche, con sanzioni innovative in quanto non assimilabili né alle pene né alle misure di sicurezza”. Se questa è la natura della responsabilità dell’ente, secondo la Corte, allora ci si muoverebbe al di fuori del sistema penalistico e, pertanto, non si porrebbero problemi di conflitto con i principi di colpevolezza, presunzione di innocenza, tassatività e ragionevolezza.

La sentenza d’Appello<sup>341</sup> ribaltava il verdetto dei giudici di prime cure quanto alla sussistenza del “dolo eventuale” in capo all’amministratore delegato, derubricando le imputazioni a suo carico nelle corrispondenti fattispecie colpose contro la persona e contro l’incolumità pubblica, applicando al contempo l’aggravante della previsione dell’evento *ex art. 61, n. 3, c.p.* ed allineando, così, la posizione di Espenhahn a quella degli altri imputati<sup>342</sup>. Per quanto concerne la responsabilità dell’ente, la pronuncia di seconde cure confermava le valutazioni del primo giudice, aderendo tuttavia alla diversa teoria del cd. “*tertium genus*”, che considera la responsabilità degli enti una forma di responsabilità ibrida, collocata a metà strada tra il diritto penale e quello amministrativo<sup>343</sup>.

Avverso la pronuncia della Corte d’Assise d’Appello, proponevano ricorso gli imputati innanzi alla Suprema Corte di Cassazione. Thyssenkrupp ricorreva avverso la condanna sia in qualità di responsabile civile sia di ente responsabile ai sensi del d.lgs. 231/2011. In particolare, con il secondo motivo di ricorso veniva prospettata una violazione di legge, sulla scorta dell’assunto secondo cui

---

<sup>341</sup> Corte di Assise d’Appello di Torino, 27 maggio 2013, n. 6.

<sup>342</sup> ZIRULIA, *ThyssenKrupp: confermate in appello le condanne, ma il dolo eventuale non regge*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 2013.

<sup>343</sup> T. GUERINI, *La responsabilità degli enti nel prisma delle Sezioni Unite: La sentenza Thyssenkrupp*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, 2015, 1, 81 e ss.

un'affermazione della responsabilità dell'ente implicherebbe necessariamente un'approfondita indagine sulla "colpa" ascrivibile a quest'ultimo. Argomentava la difesa che se la responsabilità dell'ente presenta i connotati della responsabilità penale - con conseguente applicabilità dei principi di tale ordinamento - emergerebbero diversi profili di illegittimità costituzionale. Infatti, la responsabilità dell'ente per il fatto commesso dal proprio apicale sarebbe "presunta" in forza di presunzione vincibile soltanto dimostrando l'esistenza di un modello idoneo di cui, tuttavia, la legge non definisce con precisione i contenuti. La norma, già sospetta di illegittimità per la presunzione di colpevolezza, diventerebbe, quindi, generica e mancante di determinatezza nella descrizione dei comportamenti idonei a vincere la presunzione. La lamentata presunzione di colpa sarebbe divenuta nella pratica non superabile, tramutando la responsabilità "per colpa" in responsabilità "oggettiva". Nel corso dell'applicazione della normativa non risulterebbe un solo caso di assoluzione dell'ente a seguito della prova dell'idoneità del modello e della sua efficace attuazione<sup>344</sup>. I giudici, per negare valore alla prova liberatoria, riterrebbero sufficiente il fatto che un reato venga commesso da un soggetto della cui condotta l'ente deve rispondere (*post hoc ergo propter hoc*). Quella dell'ente verrebbe quindi considerata, in pratica, come una vera e propria "responsabilità oggettiva", al di là delle proclamate intenzioni del legislatore.

Il ricorrente sosteneva, inoltre, come fosse ben difficile ipotizzare un comportamento rimproverabile che non fosse almeno "colposo", né parrebbe corretto ipotizzare una nuova forma di colpevolezza, né scindere la colpa dal

---

<sup>344</sup> La situazione, ad oggi, è ancora immutata. Dopo che Cass. pen., Sez. V, 18 dicembre 2013 (dep. 30 gennaio 2014), n. 4677, Pres. Ferrua, Rel. Fumo, ric. Impregilo SpA, annotata da L. SANTANGELO, in <http://www.penalecontemporaneo.it>, 2014, ha ribaltato il verdetto assolutorio dei due precedenti gradi di giudizio, non consta nella giurisprudenza edita un caso di "assoluzione" dell'ente per "idoneità" del modello di organizzazione e gestione adottato. Non fa eccezione Trib. Milano, 26 giugno 2014, VI Sezione penale, Giud. Dott. Raffaele Martorelli, annotata da P. DE MARTINO, in <http://www.penalecontemporaneo.it>, 2014, ove la l'assoluzione dell'ente è stata disposta "perché il reato presupposto non sussiste".

soggetto, rifiutando la concezione psicologica della colpevolezza, cioè la necessità di un legame tra l'autore ed il fatto. Ogni diversa soluzione introdurrebbe un'ipotesi di responsabilità oggettiva: l'accertamento della colpa non potrebbe essere ridotto alla mera constatazione che qualcosa non ha funzionato perché un reato è stato commesso, ma deve essere condotto secondo i canoni tradizionali di indagine di una responsabilità "colpevole"<sup>345</sup>.

Il 29 novembre 2013, il Primo Presidente della Corte di Cassazione Giorgio Santacroce, alla luce dell'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sui i criteri di demarcazione tra dolo eventuale e della colpa cosciente - questione, evidentemente, ritenuta rilevante ai fini della decisione da assumere - oltre che per la speciale importanza delle questioni implicate dai ricorsi, li assegnava ex art. 610, II comma c.p.p. alle Sezioni Unite. Nello specifico, veniva formulato il seguente quesito: *“Se la irragionevolezza del convincimento prognostico dell'agente circa la non verificazione dell'evento comporti la qualificazione giuridica dell'elemento psicologico del delitto in termini di dolo eventuale”*.

o0o

#### **4. La Sentenza Cass. pen. Sez. Un., 18.9.2014, n. 38343.**

L'impostazione con cui la Suprema Corte, nella sua composizione più autorevole, argomenta le motivazioni della monumentale pronuncia è "sistematica", involgendo la trattazione di tutte le questioni di diritto sottese.

Il **punto 60**, intitolato *“La natura della responsabilità dell'ente”*, affronta il tema controverso della natura della responsabilità "da reato" degli enti, dando atto delle posizioni espresse all'interno del dibattito che anima tuttora la penalistica:

---

<sup>345</sup> Per C. SANTORIELLO, *Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza 38343/2014: Prime Osservazioni*, in [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it), la difesa si sarebbe limitata a *“riproporre alcune perplessità che da tempo la (sola) dottrina - o meglio parte della stessa - avanza nei confronti della normativa contenuta nel d.lgs. 231 del 2001”*.

*“Secondo alcuni si sarebbe di fronte ad una responsabilità di tipo amministrativo, in aderenza, del resto, all’instaurazione della normativa. Secondo altri, invece, la responsabilità in questione sarebbe sostanzialmente di tipo penale. Un ultimo indirizzo reputa che si sia in presenza di un tertium genus”.*

*Segue un esame più dettagliato delle singole posizioni espresse: “La tesi della natura amministrativa della responsabilità argomenta dalla qualificazione normativa in tal senso; dalla disciplina della prescrizione e delle vicende modificative dell’ente; dall’assenza di una disposizione afferente alla sospensione dell’esecuzione della sanzione. La tesi penalistica trae argomento fondante dalla commissione di un reato quale presupposto della responsabilità dell’ente. Si parla, così, di fattispecie plurisoggettiva eventuale, o a concorso necessario, ovvero di fattispecie complessa e necessariamente plurisoggettiva. Ma gli argomenti sono molteplici: l’autonomia della responsabilità dell’ente rispetto a quella dell’autore del reato; la giurisdizione penale; l’impronta penalistica delle severe sanzioni; la rilevanza del tentativo; la possibilità di rinunciare all’amnistia. Il terzo indirizzo, pur rimarcando i tratti penalistici della normativa, preferisce valorizzare l’autonomia del sottosistema di cui si parla, entro il più ampio quadro del sistema punitivo che comprende sia l’illecito penale che quello amministrativo. Si riprendono le considerazioni esposte nella Relazione al D.lgs. n. 231 per sottolineare che si è in presenza di un articolato sistema di responsabilità da reato che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo. Si tratterebbe, peraltro, di un sottosistema distinto ma strettamente connesso al diritto penale: una sorta di terzo binario del diritto criminale”.*

Ciò premesso, la pronuncia dà atto dei più significativi arresti della giurisprudenza di legittimità e rileva, anche in quella sede, una sostanziale tripartizione delle posizioni espresse (**punto 61**). Si afferma che - seppure

incidentalmente - “queste Sezioni Unite hanno affermata la natura amministrativa della responsabilità da reato” (sentenza *Deloitte & Touche*), mentre è nel complesso orientata in senso penalistico altra, complessa, pronunzia delle Sezioni Unite (sentenza *Fisia Impianti*) “che rimarca l’architettura normativa complessa del nuovo istituto che evidenzia una fisionomia ben definita, e segna l’introduzione nel nostro ordinamento di uno **specifico ed innovativo sistema punitivo per gli enti collettivi**, dotato di apposite regole quanto alla struttura dell’illecito, all’apparato sanzionatorio, alla responsabilità patrimoniale, alle vicende modificative dell’ente, al procedimento di cognizione e a quello di esecuzione, il tutto finalizzato ad integrare un efficace strumento di controllo sociale. Il sistema sanzionatorio proposto dal D.lgs. n. 231 fuoriesce dagli schemi tradizionali del diritto penale - per così dire - «nucleare». La responsabilità della persona giuridica è aggiuntiva e non sostitutiva di quella delle persone fisiche, che resta regolata dal diritto penale comune. Il criterio d’imputazione del fatto all’ente è la commissione del reato «a vantaggio» o «nell’interesse» del medesimo ente da parte di determinate categorie di soggetti. V’è, quindi, una convergenza di responsabilità, nel senso che il fatto della persona fisica, cui è riconnessa la responsabilità anche della persona giuridica, deve essere considerato «fatto» di entrambe, per entrambe antiggiuridico e colpevole, con l’effetto che l’assoggettamento a sanzione sia della persona fisica che di quella giuridica s’inquadra nel paradigma penalistico della responsabilità concorsuale. Pur se la responsabilità dell’ente ha una sua autonomia, è imprescindibile il suo collegamento alla oggettiva realizzazione del reato, integro in tutti gli elementi strutturali che ne fondano lo specifico disvalore, da parte di un soggetto fisico qualificato”.

Altro filone della giurisprudenza avrebbe, per contro, introdotto un *tertium genus* di responsabilità rispetto ai sistemi “tradizionali” di responsabilità penale e di responsabilità amministrativa.

Il punto n. 62 - intitolato “*Le questioni di legittimità costituzionale*” - rappresenta il cuore dell’insegnamento della Suprema Corte, che prende definitivamente coscienza dell’esistenza di un “nuovo paradigma punitivo”.

I tempi sembrano ormai maturi per chiudere la lunga fase - per così dire - di “assestamento” del “sistema 231” e per aprirne una decisamente nuova, sempre problematica, ma indubbiamente più stabile nei presupposti, ove risulta ormai acquisita l’idea che la riforma ha determinato un mutamento del paradigma in ragione del peculiare destinatario “collettivo” e che il sistema non può essere “letto” attraverso le categorie penalistiche forgiate sull’uomo<sup>346</sup>.

In primo luogo, la Suprema Corte, pur affermando la natura di impronta “*prevalentemente teoretica*” della diatriba sulla “natura” della responsabilità, avvalta la teoria del cd. “*tertium genus*”: “*Il Collegio considera che, senza dubbio, il sistema di cui si discute costituisce un corpus normativo di peculiare impronta, un tertium genus, se si vuole. Colgono nel segno, del resto le considerazioni della Relazione che accompagna la normativa in esame quando descrivono un sistema che coniuga i tratti dell’ordinamento penale e di quello amministrativo nel tentativo di temperare le ragioni dell’efficienza preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia*”.

La questione merita grande attenzione. Anzitutto, si deve osservare che la categoria del cd. “*tertium genus*” è - di per sé - “ambigua”<sup>347</sup>. Se con tale espressione si intende affermare che esiste un sistema diverso da quello punitivo, questa affermazione non può essere condivisa, perché, al di là del fatto che un

---

<sup>346</sup> R. BARTOLI, *Le Sezioni Unite prendono coscienza del nuovo paradigma punitivo del “sistema 231”*, cit., 220.

<sup>347</sup> R. BARTOLI, *Le Sezioni Unite prendono coscienza del nuovo paradigma punitivo del “sistema 231”*, cit., 228.

sistema punitivo si possa scomporre e articolare in diritto penale tradizionale e in diritto amministrativo punitivo, il diritto punitivo ha caratteristiche di *genus* sue proprie quale che sia il soggetto di riferimento, uomo o ente. Se, invece, con tale espressione si vuole affermare che il sistema degli enti è un sistema punitivo, ma con caratteri propri rispetto al sistema punitivo “umano”, in quanto ha come destinatario un soggetto del tutto peculiare, qual è l’ente, allora questa espressione non può che essere condivisa, dovendosi però chiarire che si porrà comunque il problema della natura giuridica della responsabilità<sup>348</sup>.

A ben vedere, con l’espressione *tertium genus*, la giurisprudenza sembra fare riferimento al fatto che la natura della responsabilità dell’ente costituirebbe una sorta di *mixtum compositum* di diritto penale e punitivo amministrativo. E qui il concetto si fa davvero “molto ambiguo”, anche perché non è del tutto chiaro per quali aspetti dovrebbe venire in gioco la natura penale e per quali invece dovrebbe operare quella amministrativa. Ebbene, se è vero che l’idea del *tertium genus* sembra essere sorta per evitare l’applicazione dei principi di garanzia o comunque per affermarne una loro valenza comunque “debole”<sup>349</sup>, tuttavia, in seguito, essa è stata utilizzata per scindere le problematiche concernenti i principi da quelle relative alla disciplina, nel senso che se rispetto alle prime non si esita ad affermare la natura penale e quindi la piena operatività dei principi di garanzia, rispetto alla disciplina si lascia invece una sorta di “zona franca” in cui natura penale e natura amministrativa possono venire in gioco a seconda dell’istituto e della problematica che si prende in considerazione<sup>350</sup>.

Tutto questo è confermato proprio dalle Sezioni Unite, che - subito dopo aver optato per la natura del *tertium genus* - sembrano tornare sui propri passi per

---

<sup>348</sup> R. BARTOLI, *Le Sezioni Unite prendono coscienza del nuovo paradigma punitivo del “sistema 231”*, cit., 221.

<sup>349</sup> Cass. Pen., Sez. VI, 9 luglio 2009-17 settembre 2009, Mussoni, cit.; Corte Ass. Torino, Sez. II, 15 aprile 2011-14 novembre 2011, Espenhahn, cit.

<sup>350</sup> Cass. Pen., Sez. VI, 18 febbraio 2010-16 luglio 2010, Scarafia.

precisare che: *“parimenti è indubbio che il complesso normativo in esame sia parte del più ampio e variegato sistema punitivo; e che abbia evidenti ragioni di contiguità con l’ordinamento penale per via soprattutto, della connessione con la commissione di un reato, che ne costituisce il primo presupposto, della severità dell’apparato sanzionatorio, delle modalità processuali del suo accertamento. Sicché, quale che sia l’etichetta che si voglia imporre su tale assetto normativo, è dunque doveroso interrogarsi sulla compatibilità della disciplina legale con i principi costituzionali dell’ordinamento penale”*.

A questo punto, la pronuncia - *“seguendo le sollecitazioni difensive”* - si fa un dovere di verificare la compatibilità del sistema con i principi costituzionali dell’ordinamento penale. Le *“ben meditate conclusioni”* - già raggiunte dalla Suprema Corte in altre occasioni - vengono ribadite: non esiste *“alcun vulnus costituzionale”*. Il passaggio merita di essere qui riprodotto per intero: *“E’ senz’altro da escludere che sia violato il principio della responsabilità per fatto proprio. Il reato commesso dal soggetto inserito nella compagine dell’ente, in vista del perseguimento dell’interesse o del vantaggio di questo, è sicuramente qualificabile come «proprio» anche della persona giuridica, e ciò in forza del rapporto di immedesimazione organica che lega il primo alla seconda: la persona fisica che opera nell’ambito delle sue competenze societarie, nell’interesse dell’ente, agisce come organo e non come soggetto da questo distinto; né la degenerazione di tale attività funzionale in illecito penale è di ostacolo all’immedesimazione (in tal senso, particolarmente, Sez. 6, Scarafia<sup>351</sup>, cit.). Parimenti è da escludere che il sistema violi il principio di colpevolezza. Di certo, però, tale principio deve essere considerato alla stregua delle peculiarità della fattispecie, affatto diversa da quella che si configura quando oggetto dell’indagine sulla riprovevolezza è direttamente una condotta umana. Qui il*

---

<sup>351</sup> Cass. pen., sez. VI, 18.2.2010 (ud. 16.7.2010), n. 27735.

rimprovero riguarda l'ente e non il soggetto che per esso ha agito: **sarebbe dunque vano e fuorviante andare alla ricerca del coefficiente psicologico della condotta invocato dal ricorrente**; ciò tanto più quando l'illecito presupposto sia colposo giacché, come si è già avuto occasione di rimarcare, **la colpa presenta essa stessa connotati squisitamente normativi** che ne segnano il disvalore. Occorre allora ricostruire in guisa diversa quella che solitamente viene denominata **colpa d'organizzazione**, considerandone il connotato squisitamente normativo. Si deve considerare che il legislatore, orientato dalla consapevolezza delle connotazioni criminologiche degli illeciti ispirati da organizzazioni complesse, ha inteso imporre a tali organismi **l'obbligo di adottare le cautele necessarie a prevenire la commissione di alcuni reati**, adottando iniziative di carattere organizzativo e gestionale. Tali accorgimenti vanno consacrati in un documento, un modello che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli. **Non aver ottemperato a tale obbligo fonda il rimprovero, la colpa d'organizzazione**. Al riguardo, peraltro, non si configura un'inversione dell'onere della prova. Come la Corte di cassazione ha già avuto modo di porre in luce (Sez. 6, Scarafia cit.), la responsabilità dell'ente si fonda sulla indicata colpa di organizzazione. Il riscontro di tale **deficit organizzativo** consente la piana ed agevole imputazione all'ente dell'illecito penale. Grava sull'accusa l'onere di dimostrare l'esistenza dell'illecito penale in capo alla persona fisica inserita nella compagine organizzativa della società e che abbia agito nell'interesse di questa; tale accertata responsabilità si estende **«per rimbalzo»** dall'individuo all'ente collettivo, nel senso che vanno individuati precisi canali che colleghino teleologicamente l'azione dell'uno all'interesse dell'altro e, quindi, gli elementi indicativi della colpa di organizzazione dell'ente, che rendono autonoma la responsabilità del medesimo ente. La condivisa pronunzia considera altresì che militano a favore dell'ente, con effetti liberatori, le

*previsioni probatorie di segno contrario di cui al D.lgs. n. 231, art. 6, afferenti alla dimostrazione di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Nessuna inversione dell'onere della prova è, pertanto, ravvisabile nella disciplina che regola la responsabilità da reato dell'ente, gravando comunque sull'accusa la dimostrazione della commissione del reato da parte di persona che rivesta una delle qualità di cui al D.lgs. n. 231, art. 5, e la carente regolamentazione interna dell'ente, che ha ampia facoltà di offrire prova liberatoria”.*

La pronuncia ha l'indiscusso merito di affrancare l'interpretazione dell'art. 6 d.lgs. 231/2001 dai canoni stringenti del diritto penale “classico” (*rectius* antropomorfo), costruiti avendo in mente un reo-persona fisica. L'abbandono di tale prospettiva lascia l'interprete finalmente libero di approdare al nucleo centrale del problema. Se responsabilità dell'organo e dell'ente hanno natura eterogenea<sup>352</sup> (pur essendo reato-presupposto e responsabilità da reato intimamente connessi, non essendo l'una concepibile senza l'altro), occorre indagare quale sia il “*quid*” che rende rimproverabile il fatto di reato per l'ente. E' ora possibile, finalmente, apprezzare l'autentico contenuto della “colpa” ascrivibile all'organizzazione. Orbene, la riprovevolezza non ha un contenuto “psicologico” (vano, del resto sarebbe ricercarlo con riferimento ad una persona giuridica) ma piuttosto, squisitamente normativo. Poiché l'ordinamento ha imposto alle organizzazioni complesse l'onere di adottare le cautele necessarie a prevenire la commissione di alcuni reati, adottando iniziative di carattere organizzativo e gestionale (accorgimenti consacrati in un modello che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli), il non averle adottate costituisce quel “deficit” organizzativo che giustifica l'elevazione del rimprovero anche nei

---

<sup>352</sup> F. MUCCIARELLI, *Il fatto illecito dell'ente e la costituzione di parte civile nel processo ex d.lgs. n. 231/2001*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, 431 e ss.

confronti della persona giuridica. Tale passaggio argomentativo - secondo autorevole dottrina<sup>353</sup> - implicherebbe l'adesione ad un "paradigma oggettivistico" della colpevolezza, condizionato dal vizio euristico tipico dell' "hindsight bias". Al fine di costruire un paradigma costituzionalmente orientato di colpa di organizzazione, il giudice sarebbe comunque chiamato ad accertare che: i) la consumazione del reato fosse prevedibile *ex ante*; ii) al momento della commissione dell'illecito fosse possibile implementare un modello organizzativo idoneo ad impedire illeciti di tale specie; iii) tale implementazione fosse possibile per la società-imputata. Ove - come nel caso di specie - tale indagine venga del tutto omessa in virtù di un rigido automatismo (mancata adozione di cautele = rimproverabilità) si rischia di perdere ogni "misura soggettiva della colpa" e la responsabilità dell'ente diviene una conseguenza (oggettiva) della immedesimazione di quest'ultimo con il suo organo, svuotando la "colpa organizzazione" di ogni concreto contenuto. A nostro avviso, non si è affatto in presenza di una "involutione"<sup>354</sup> interpretativa. Le argomentazioni della Suprema Corte risentono, evidentemente, delle peculiarità del caso di specie, che rasenta, sotto certi profili, il "caso di scuola", considerata l'adesione integrale da parte dell'imputata ad una politica d'impresa scientemente criminale o, almeno, di completa tolleranza della devianza. Come noto, infatti, il nostro "diritto penale giurisprudenziale" risente sovente della cd. logica "caso per caso". Il fatto che dalle risultanze del processo Thyssenkrupp sia emersa una serie di evidenze tali da rendere superflua ogni (ulteriore) indagine in merito alla prevedibilità dell'evento ed alle concrete possibilità di implementazione di un modello efficace non significa affatto che per la Suprema Corte non si debba in concreto

---

<sup>353</sup> C.E. PALIERO, *Soggettivo e oggettivo nella colpa dell'ente: verso la creazione di una "gabella delicti"?*, in *Società*, 2015, 1285 e ss.

<sup>354</sup> C.E. PALIERO, *Soggettivo e oggettivo nella colpa dell'ente: verso la creazione di una "gabella delicti"?*, cit. 1285 e ss.

verificare l'effettiva esigibilità di un comportamento alternativo "lecito" secondo i termini consueti che regolano l'emisfero colposo.

o0o

## **5. Regina v. Pyranha Mouldings Ltd. 2015.**

Nel procedimento *Regina v. Pyranha Mouldings Ltd. 2015*, la Crown Court di Liverpool ha emesso il quarto verdetto di colpevolezza per "*corporate manslaughter*" dall'entrata in vigore del CMCHA.

La vicenda giudiziaria trae origine dal decesso accidentale del signor Alan Caterall, 54 anni, operaio supervisore della Pyranha Mouldings Ltd., società nota per la produzione di kayak e canoe di plastica.

La mattina del 23 dicembre del 2010 si era sviluppato un guasto in uno dei due forni industriali utilizzati dall'azienda per la fusione di materiale plastico<sup>355</sup>. L'impianto era stato progettato in modo tale che gli stampi contenenti il materiale plastico raggiungessero il forno tramite un nastro trasportatore, entrando da un'estremità, per uscire, una volta completati, dall'altra. Le porte si aprivano e si chiudevano automaticamente dall'esterno. Si trattava di macchinari di dimensioni tali da ospitare contemporaneamente due e da permettere, all'occorrenza, persino l'ingresso di una persona.

Riscontrato il menzionato guasto, l'impianto veniva spento, le porte aperte e la temperatura del forno fatta discendere. Un addetto alla manutenzione entrava all'interno del forno e risolveva il problema. Proprio quando l'operaio aveva appena terminato la riparazione, il signor Caterall accedeva all'interno del forno per rimuovere - si crede - una fuoriuscita di plastica. Alcuni attimi più tardi, veniva rimesso nuovamente in funzione l'impianto nonostante il signor Caterall

---

<sup>355</sup> Per un inquadramento della fattispecie, vd. *Pyranha Mouldings Ltd. sentenced for corporate manslaughter following death of an employee in manufacturing oven*, in <http://www.cps.gov.uk>, 2015.

stesse ancora lavorando all'interno del forno. Così, l'operaio rimaneva intrappolato all'interno senza alcuna via di fuga e senza nessuna possibilità, né di fermare la macchina, né di azionare un allarme (in assenza di appositi comandi all'interno del forno). Le grida di aiuto non venivano udite da nessuno, complice il rumore dei macchinari in funzione all'interno della fabbrica. Vani i tentativi di forzare con una barra di metallo una delle due uscite per sfuggire alla trappola mortale. Dopo avere rimediato severe ustioni, il signor Caterall, moriva a causa dello shock.

o0o

## **6. Il processo (Trial).**

L'accusa - rappresentata dal *Crown Prosecution Service* (di seguito, per brevità, CPS) - contestava l'infrazione delle seguenti disposizioni:

- *section 1 Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007*, avendo la carente organizzazione aziendale cagionato la morte di un uomo con grave violazione di obblighi di sicurezza (vd. cap. III, par. 10);
- *section 2(1) Health and Safety at Work Act 1974*, non essendo stati garantiti la salute, la sicurezza ed il benessere di un lavoratore dipendente;
- *section 6(1) Health and Safety at Work Act 1974*, non essendo stata garantita la sicurezza di un macchinario progettato, costruito e fornito per l'utilizzo sul posto di lavoro.

Il CPS formulava nei confronti della *corporation* l'accusa di “*corporate manslaughter*”. In aggiunta, Peter Mackereth (*Director*) veniva processato per aver violato la *section 33(1)* dell'*Health and Safety at Work Act 1974*, in quanto “*officer*” di una società responsabile di una violazione della medesima normativa con il suo consenso, la sua connivenza o negligenza. In sede di dichiarazioni pre-

dibattimentali la società si riconosceva innocente dei reati ascritti e, così, cominciava il processo.

Mark Auty, *Senior Specialist Prosecutor* dichiarava che: *“La morte del signor Caterall è stata causata dalle gravi mancanze del suo datore di lavoro, Pyranha Mouldings Ltd. Quanto avvenuto non costituisce semplicemente una tragedia, bensì una tragedia annunciata. La morte del signor Caterall appare estremamente sconcertante proprio perché era evitabile”*. Proseguiva l'accusa: *“Occupandosi della progettazione e dell'installazione del forno, Pyranha Mouldings ha assunto su di sé ogni responsabilità in ordine alla sicurezza del proprio lavoratore. Ciò nonostante, la macchina ha chiaramente messo in pericolo la sicurezza di coloro che la utilizzavano, tra cui il signor Caterall”*<sup>356</sup>.

Dalle risultante processuali emergeva che - a seguito del trasferimento dell'azienda in un nuovo sito produttivo - si erano riscontrati problemi ripetuti con i forni ed alcuni guasti al sistema informatico della linea di produzione. Ogni volta che si verificava un guasto, la produzione doveva essere interrotta, con inevitabile pregiudizio per gli interessi aziendali. Il compito di mantenere un elevato livello di produzione, spettava proprio al *supervisor* Caterall.

Anche nella vecchia fabbrica, era prassi comune accedere all'interno dei forni per rimuovere le fuoriuscite di plastica dagli stampi. Ma i nuovi macchinari, ideati, progettati e realizzati dalla società imputata, erano più pericolosi dei precedenti, almeno per due motivi. Innanzitutto, nei vecchi forni c'era un “gocciolatoio” che agevolava la pulizia della sovrabbondanza di materiale plastico. In secondo luogo, nel precedente sito produttivo, i pannelli di controllo erano posizionati direttamente davanti ai forni con la possibilità di visionare ciò accadeva al loro interno.

---

<sup>356</sup> *Pyranha Mouldings Ltd sentenced for corporate manslaughter following death of an employee in manufacturing oven, cit.*

Veniva altresì accertato che in precedenza erano già occorsi almeno due incidenti, in cui un lavoratore era rimasto intrappolato nel forno, ma, fortunatamente, senza conseguenze. Il personale, interrogato nel corso del procedimento, aveva dichiarato di avere il costante timore di rimanere bloccato all'interno dei forni.

La giuria, al termine del processo celebrato innanzi alla Liverpool Crown Court, riconosceva gli imputati colpevoli dei reati loro ascritti. Il giudice MacDuff<sup>357</sup> - dal banco del *Royal Court of Justice* di Londra - condannava la società Pyranha Mouldings Ltd. al pagamento di una *fine* di £ 200.000, nonché l'amministratore Peter Mackereth a nove mesi di carcere sospesi per due anni ed, inoltre, al pagamento di una multa di £ 25.000. Gli imputati venivano altresì condannati alla rifusione delle spese processuali per un importo stabilito in £ 90.000.

o0o

## 7. I sentencing remarks.

Stando alle norme procedurali inglesi, a fronte di un verdetto di colpevolezza emesso dalla giuria, un giudice “togato” è chiamato a quantificare la condanna da comminare agli imputati (cd. *sentencing*<sup>358</sup>). A tal fine, il magistrato incaricato redige una motivazione scritta della pronuncia (cd. *sentencing remarks*) in cui ricapitola le circostanze di fatto e di diritto che intende porre a fondamento della propria decisione. Ai fini del presente lavoro, sono stati acquisiti i *sentencing remarks* del caso Pyranha Mouldings Ltd.<sup>359</sup>.

---

<sup>357</sup> Autorevole giudice inglese. Tra le cariche più prestigiose ricoperte, quella di giudice della High Court. Vd. <https://www.judiciary.gov.uk/announcements/appointment-of-a-high-court-judge-picken/>

<sup>358</sup> PATANÉ, voce *Processo penale inglese*, in *Enciclopedia del diritto - Annali*, vol. II, tomo I, Milano, 2008, pg. 745 ss.

<sup>359</sup> Il documento “*R v Pyranha Mouldings Ltd and Peter Mackereth (Sentencing remarks)*” è, al momento in cui si scrive, ancora inedito. Le citazioni del testo costituiscono una libera traduzione di chi scrive. Per completezza, si riporta in nota sempre anche l'originale del testo in lingua inglese.

Esordisce il giudicante constatando la grande attenzione dedicata al caso da parte dei media, riguardando quest'ultimo la “*perdita inutile e tragica di una vita*”<sup>360</sup>.

Considera poi l'illustre giudice che, nella fattispecie, vi erano state una serie di gravi carenze nella progettazione dei forni di stampaggio (responsabili della morte del signor Caterall) direttamente imputabili alla stessa Pyranha Mouldings, e, segnatamente, al *director* Peter Mackereth, che pure era ricorso alla consulenza e l'aiuto di altri proprio ai fini della progettazione e della realizzazione di detti macchinari. Ciò che maggiormente rileva è che non era stato approntato alcun accorgimento tecnico diretto ad evitare che i lavoratori rimanessero intrappolati all'interno delle macchine, né tale evenienza era stata tenuta in considerazione in fase di progettazione. Eppure, era ben noto ai vertici aziendali che i dipendenti avrebbero dovuto accedere ai forni per operarvi la manutenzione ordinaria. Il rischio di rimanere intrappolati all'interno della macchina avrebbe, quindi, ragionevolmente potuto (e dovuto) essere previsto.

Né erano state approntate vie di fuga, né sistemi per fermare la produzione o dare l'allarme dall'interno. Di fondamentale importanza, poi, non vi era alcuna possibilità di tenere monitorata dal pannello operativo di controllo la situazione all'interno del forno. Chi operava ai comandi avrebbe potuto accorgersi della presenza di qualcuno all'interno del forno solo voltandosi verso di esso.

Sembra (sul punto non è stata acquisita una piena evidenza) che la società imputata avesse impartito oralmente istruzioni agli addetti ai forni di eseguire le operazioni di manutenzione all'interno degli stessi solo alla presenza di un

---

<sup>360</sup> Per una breve rassegna stampa sul tema: *Oven death firm Pyranha Mouldings guilty of manslaughter*, in <http://www.bbc.com/news/uk-england-merseyside-30717512>; *Business fined £200,000 over death of worker who was trapped inside industrial oven which was turned on by mistake by his son-in-law*, in <http://www.dailymail.co.uk/news/article-3011135/Business-fined-200-000-death-worker-trapped-inside-industrial-oven-turned-mistake-son-law.html>; *My son-in-law burnt my husband to death in an oven - but I forgive him*, in <http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/my-son-in-law-burnt-husband-death-4975938>; *Kayak firm fined £200,000 over death of employee in industrial oven*, in <http://www.theguardian.com/uk-news/2015/mar/25/kayak-firm-fined-200000-over-death-of-employee-in-industrial-oven>.

compagno “di guardia” incaricato di sorvegliare che non si verificassero incidenti e che fosse in grado di dare l’allarme o di fermare le macchine.

Dalle risultanze processuali era inoltre emerso che le numerose discipline “normative” e “tecniche” esistenti, se espressamente osservate, avrebbero impedito incidenti di tale natura. In particolare, veniva accertata l’esistenza di specifici Regolamenti sconosciuti agli imputati ed a loro applicabili per il solo fatto che l’azienda si era direttamente occupata della progettazione dei menzionati forni.

Alla luce di tali evidenze, la giuria, secondo l’autorevole Giudice, avrebbe, quindi, correttamente emesso un verdetto di colpevolezza.

Il magistrato prosegue la propria analisi dedicando qualche parola alla vittima, elogiandone lo spirito di abnegazione, la professionalità e la lealtà dimostrate nei confronti dell’azienda e, da ultimo, la devozione alla famiglia, nonché l’affetto e la stima con cui veniva corrisposto da tutti.

Dopo questo toccante preambolo, il magistrato si abbandona ad un lungo *obiter dictum* in cui, in primo luogo, esprime una serie di considerazioni certamente significative della scarsa applicazione che ha avuto il “*Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007*” nelle Corti del Regno Unito: “*Il caso di specie vede imputata una società. Ciò significa che non c’è una persona che posso guardare negli occhi mentre pronuncio la condanna. E va da sé che, in casi del genere non c’era intenzione di uccidere. Si è trattato, in realtà, di un incidente. E’ stato un incidente evitabile, ma comunque un incidente, che nessuno voleva. Costituisce un’esperienza relativamente insolita per un giudice quella di condannare una società. Nella stragrande maggioranza dei casi penali, il giudice si trova ad affrontare una persona in carne ed ossa sul banco degli imputati, cui può spiegare la propria pronuncia, e alla quale può indirizzare le sue osservazioni. In questi casi, quasi senza eccezione, l’imputato*

*avrà commesso un atto criminale intenzionale per cui è del tutto giusto che lui o lei vengano puniti. La pena può essere modellata per adattarsi al reato, tenendo conto di tutte le circostanze del caso. Una condanna può essere comminata sia come deterrente che come punizione; ed è anche giusto che la parte lesa (per esempio, una vittima di violenza o furto con scasso) percepisca un equo senso di giustizia riparatoria. Nel caso in cui il reato sia l'omicidio o (come in questo caso) l'omicidio colposo, sono i parenti della vittima che detengono quel tipo di interesse per la condanna. **Nella misura in cui non posso fissare negli occhi la società mentre pronuncio la sentenza, posso guardare il signor Mackereth, uno dei tre azionisti e amministratori, i cui reati si sovrappongono a quelli della società.** Ho il dovere di garantire alla signora Caterall e a tutti i suoi familiari la soddisfazione dell'ovvia necessità di percepire che la morte di una persona cara non passa sotto silenzio né rimane impunita. Potranno almeno capire che la loro perdita non è stata causata da un atto illecito intenzionale; piuttosto si è trattato del risultato di una dimenticanza, di una negligenza, di un illecito per omissione e non commissivo; ma pur sempre di un illecito”<sup>361</sup>.*

---

<sup>361</sup> “This is a corporate defendant. This means that there is no person whom I can look in the eye as I pass sentence. And it goes without saying that in cases of this sort there was no intention to kill. It was, in the true sense, an accident. It was an avoidable accident but nevertheless an accident; an accident courted by no-one. It is a relatively unusual experience for a judge to sentence a corporate defendant. In the vast majority of criminal cases, a judge is faced with a living person in the dock to whom he can explain the sentence, and to whom he may address his remarks. In those cases, almost without exception, the Defendant will have committed a deliberate criminal act for which it is entirely right that he or she be punished. The punishment may be fashioned to fit the crime taking account of all surrounding features. The sentence may be designed to deter as well as to punish; and it is also right that the injured party (for example, a victim of assault or burglary) should feel a proper sense of restorative justice. Where the crime was one of murder or (as here) manslaughter, it is the relatives of the victim who have that interest in the sentence. To the extent that I cannot look the corporation in the eye as I pass sentence, I can look to Mr Mackereth who is one of the three shareholders and directors of this company and whose offences overlap with those of the company. I have a duty towards Mrs Caterall and her wider family to enable her and them to meet the obvious need to feel that the death of a loved one does not go unmarked or unpunished. At least they are able to understand that their loss was not caused by a deliberate unlawful act; rather it was a result of oversight, negligence, sins of omission and not of commission; but sins nevertheless”.

Ma sono i punti nn. 8 e 9 a costituire il fulcro delle argomentazioni della pronuncia, ove il magistrato esprime tutta la propria avversione “culturale” nei confronti della stessa possibilità logica che la *corporation* possa essere effettivamente soggetta a sanzione penale, ovvero che sia penalmente “capace”. Nelle motivazioni una domanda retorica che il giudice pone a se stesso non può non destare la curiosità del lettore: “***Come si può punire un imputato-società?***”. Più oltre si legge: “*Come ha osservato un Presidente degli Stati Uniti quasi due secoli fa, «le società non hanno né corpi che possono essere puniti, né anime suscettibili di dannazione»*”<sup>362</sup>. La critica, quindi, si spinge sino a sconfessare il portato delle *olistic theories* ed i traguardi raggiunti dalla dottrina in tema di *culpability* della *corporation*: “***I giuristi hanno ripetutamente affrontato il concetto di punizione all’interno di un contesto societario ma non sono riusciti - a mio avviso - a trovare risposte completamente adeguate***”.

La sanzione irrogata nei confronti di una *corporation* risulterebbe priva di efficacia retributiva e rieducativa, finendo per colpire gli interessi economici di soggetti estranei all’illecito commesso (“*wrong people*”): “*La condanna di una società è irta di difficoltà. Per questi reati ci può essere solo una sanzione pecuniaria. Non c’è nessuna persona da imprigionare o da inviare a prestare servizio alla comunità. Quindi abbiamo, da un lato, una sanzione pecuniaria inflitta alla società per carenze di quest’ultima e, dall’altro, persone non responsabili che ne subiranno le conseguenze. Tuttavia, la legge commina ingenti sanzioni finanziarie quando le circostanze lo richiedano; e la prassi seguita riconosce che gli azionisti debbano assumersene l’onere. In una piccola azienda privata, dove alti profitti sono stati generati da un atteggiamento lassista*

---

<sup>362</sup> In realtà, a quanto consta, la frase non è di Andrew Jackson, settimo Presidente degli Stati Uniti d’America (1829-1837), ma di Edward Thurlow, Lord Chancellor del Regno Unito nel XVII secolo.

*in fatto di spese per la sicurezza, la giustificazione per una condanna è maggiore*<sup>363</sup>.

In merito alla quantificazione della pena irrogabile, il giudice annuncia di voler commisurare la sanzione tenendo conto (anche) degli effetti che una pronuncia eccessivamente severa rischierebbe di produrre in capo ad una realtà produttiva come quella dell'imputata, che non appartiene al novero delle grandi corporation: *“Posso dire fin dall'inizio che, se Pyranha Mouldings fosse una grande PLC<sup>364</sup> con risorse illimitate la sanzione che sto per imporre sarebbe decisamente significativa e molte volte superiore a quella che ho in mente”*.

Quando poi il giudice passa a quantificare la sanzione da irrogare al signor Peter Mackereth, afferma che la colpevolezza di quest'ultimo sarebbe “ricompresa” in quella della società, asserendo, in sostanza, che *culpability* della corporation e dell'autore materiale del reato finirebbero per coincidere<sup>365</sup>. Così, conclude Sir McDuff: *“Peter Mackereth, io ora posso guardarti negli occhi. Non c'è certo bisogno che io ti ricordi quanto tu sia venuto meno ai tuoi doveri [...] Dovrai convivere con le conseguenze delle tue azioni per il resto della tua vita. Una società può agire solo attraverso i suoi amministratori e dirigenti. Sebbene anche altre persone fossero coinvolte, devi riconoscere di aver preso l'iniziativa*

---

<sup>363</sup> *“How can one punish a corporate defendant? As a president of the United States remarked almost two centuries ago; «Corporations have neither bodies to be punished, nor souls to be condemned». Jurists have repeatedly grappled with the concept of punishment within a corporate setting and have failed - as it seems to me - to come up with completely adequate answers. Sentencing a corporation is fraught with difficulty. For these offences there can only be a financial penalty. There is no person to imprison or to send to do community service. So there is a financial penalty imposed on the corporation for corporate failings - and people who were not responsible, will suffer. Nevertheless, the law provides for heavy financial penalties where circumstances demand it; and sentencing policy recognises that shareholders must ultimately shoulder the burden. In a small private company, where high profits may have been generated by a lax attitude to expenditure on safety, the justification is the greater”*.

<sup>364</sup> Una società per azioni (legalmente abbreviata in “PLC”) è un tipo di società per azioni previsto dal diritto societario del Regno Unito, da alcune giurisdizioni del Commonwealth, e dalla Repubblica d'Irlanda. Si tratta di una società a responsabilità limitata le cui azioni possono essere liberamente vendute al pubblico (anche se un PLC può anche essere una società privata, detenuta spesso da un'altra PLC), che può essere costituita con un capitale sociale minimo di £ 50.000 e le lettere PLC devono fare parte integrante della ragione sociale, in *Business English Dictionary*, Longman 2007.

<sup>365</sup> *“Mr Peter Mackereth's culpability is encompassed within that of the company”*.

*nel progettare e nel commissionare questi forni. Il fallimento della società è stato anche il tuo fallimento, sebbene non ricada sulle tue spalle la piena responsabilità*<sup>366</sup>.

o0o

## **8. Bilancio dell'indagine comparata.**

Le due sentenze che in questa sede abbiamo selezionato come “campioni” dei due ordinamenti, concernono vicende che - sotto il profilo fattuale - presentano sorprendenti analogie. In primo luogo, entrambi i procedimenti hanno tratto origine dalla morte accidentale di lavoratori nell'adempimento delle proprie mansioni. In entrambi i casi, l'accusa è riuscita a dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio che l'evento luttuoso era riconducibile ad una politica di sicurezza aziendale estremamente deficitaria. Il contesto, quindi, è quello del *corporate killing*. Ma v'è di più. Entrambi i datori di lavoro, non solo conoscevano e potevano agevolmente rappresentarsi l'insorgere di un pericolo per l'incolumità dei propri dipendenti, ma avevano deliberatamente scelto di non fare nulla per prevenire tale rischio, confidando irragionevolmente che l'evento non si verificasse. In un caso, quello italiano, almeno in primo grado, l'elemento soggettivo del reato commesso dall'organo apicale veniva addirittura identificato nel dolo eventuale, stante l'accettazione da parte di questi del rischio (concreto) che l'evento oggetto di rappresentazione, ma non di volizione, si verificasse. In ultima istanza, fu accertata in entrambi i casi una responsabilità di matrice “colposa” dei vertici aziendali.

---

<sup>366</sup> “Peter Mackereth, I may now look you in the eye. You do not need me to tell you how far short of your duty you fell. [...] You will have to live with the consequences of your actions for the rest of your life. The company may only act through its directors and senior officers. Whereas others were also involved, you had to accept that you took the lead in designing and commissioning these ovens. The company's failure was also your failure - although the full responsibility does not fall on your shoulders”.

Tuttavia, l'affiancamento delle due pronunce non intende affatto suggestionare che le due sentenze possano considerarsi, in qualche maniera, equipollenti. Da un punto di vista squisitamente procedurale, infatti, la pronuncia inglese si limita a quantificare la pena a fronte di un “*guilty verdict*” emesso da una giuria. Le motivazioni del provvedimento, pertanto, non sono poste a giustificazione di una condanna, ma, piuttosto, di una “pena”. Le considerazioni espresse dal giudice in ordine alla configurabilità effettiva di una *culpability* della *corporation* costituiscono, al più, un significativo *obiter dictum*. Al contrario, la sentenza della Suprema Corte di Cassazione avrebbe potuto rimettere in discussione gli esiti dei precedenti gradi di giudizio e, quindi, incidere sulla vicenda processuale. Per un verso, la pronuncia italiana costituisce espressione dell’organo giudiziario più autorevole (quantomeno sotto il profilo nomofilattico) del nostro sistema giudiziario; per altro, la sentenza inglese promana da un magistrato che - per quanto esperto ed influente - neppure era investito del merito della vicenda. Diversa, poi, è la disciplina di diritto positivo applicabile. Da un lato, il combinato disposto degli artt. 5, lett. a) e 25-*septies* del d.lgs. 231/2001 istituisce una responsabilità della società per il fatto di reato commesso da un “organo” della stessa. Dall’altro, la *section 1* del CMCHA punisce il reato commesso dall’ente, senza che rilevi, in sé, la condotta degli organi sociali, se non nella misura in cui l’illecito deve essere imputabile ad un *organizational fault* frutto delle scelte del *senior management*. In sede di commisurazione della pena, infine, i giudici italiani hanno applicato con severità le sanzioni previste dal d.lgs. 231/2001. Al contrario, il magistrato inglese - come logica conseguenza della propria ritrosia anche solo a concepire una *culpability* dell’ente - ha comminato una pena persino al di sotto del minimo edittale previsto dalle *Guidelines* di riferimento. Ed infatti, è proprio sotto il profilo della *culpability* che i due casi presentano gli spunti di riflessione più interessanti.

Ciò premesso, possiamo ora cogliere il frutto della nostra analisi.

Il confronto con l'universo giuridico del Regno Unito ha riservato alcune inattese sorprese. In primo luogo, non può non destare un certo stupore la fredda accoglienza (per non dire ostilità) riservata dai magistrati (anche autorevoli) alla disciplina di diritto positivo che ha introdotto una responsabilità penale diretta dell'ente per il delitto di *corporate manslaughter*. Stupisce - e non poco - riscontrare nei *sentencing remarks* del caso *Pyranha Mouldings* i sintomi di una vera e propria avversione "culturale" nei confronti della possibilità logica che una *legal person* possa risultare destinataria di una sanzione penale: "*Come si può punire un imputato-società?*" (vd. *supra*).

In secondo luogo, pare davvero paradossale che nell'ordinamento che ha dato cittadinanza alla responsabilità penale delle persone giuridiche possa riscuotere ancora successo l'antico brocardo secondo cui: "*le società non hanno né corpi che possono essere puniti, né anime suscettibili di dannazione*". Così facendo, si finisce per cancellare il portato di oltre mezzo secolo di teorie olistiche fondate sul principio per cui anche un soggetto collettivo può esprimere una politica criminale della quale può e deve essere chiamato a rispondere.

La preoccupazione del giudice inglese sembra proprio essere quella di non comminare nei confronti della società (e di riflesso agli "innocenti" azionisti) sanzioni che egli ritiene ingiuste proprie perché dirette nei confronti del soggetto sbagliato ("*wrong people*"). Da qui la propensione a comminare pene lievi, *trend* che, come già detto, ha minato l'efficacia deterrente del CMCHA<sup>367</sup>.

Statuisce il giudice McDuff che: "*Una società può agire solo attraverso i suoi amministratori e dirigenti*" e - rivolgendosi direttamente all'imputato persona fisica - afferma: "*Il fallimento della società è stato anche il tuo fallimento*".

---

<sup>367</sup> S. FIELD, L. JONES, *Are directors getting away with manslaughter? Emerging trends in prosecutions for manslaughter*, cit., 163; J. GOBERT, *Corporate Criminal Liability - What is it? How does it work in the UK?*, in Fiorella, Stile (edited by), *Corporate Criminal Liability and Compliance Programs. First Colloquium*, Napoli, 2012, 220.

Orbene, questa confusione di piani tra deficit organizzativo e condotta dell'organo è frutto di quel conservativo attaccamento all'*identification principle* - in più occasioni denunciato dalla stessa dottrina inglese - in forza del quale la giurisprudenza d'oltre Manica non è riuscita a dare vita ad una forma di responsabilità autenticamente autonoma della *corporation*.

Per contro, la sentenza con cui le Sezioni Unite hanno scritto l'ultima pagina del caso Thyssenkrupp è una decisione paradigmatica, destinata a costituire un riferimento fondamentale per lo studio e l'analisi dogmatica dell'elemento soggettivo del reato. Altrettanto vero è che essa, nel panorama della nostra giurisprudenza, costituisce la presa di coscienza più matura e completa delle peculiarità del paradigma punitivo degli enti secondo il "sistema 231". Per quanto - specie in tema di compatibilità della disciplina del decreto con i principi costituzionali di personalità e colpevolezza - la sentenza faccia propri gli insegnamenti già espressi dalla medesima Corte<sup>368</sup>, non può non concordarsi sulla portata innovativa della pronuncia<sup>369</sup>.

Le Sezioni Unite prendono, infatti, definitiva autocoscienza della natura autonoma del "sistema punitivo 231". L'adesione alla dottrina del cd. "*tertium genus*" sembrerebbe, finalmente, non costituire più una semplice scappatoia per sottrarsi alla questione della compatibilità del sistema con i principi costituzionali che governano la materia punitiva (peraltro, come detto, salva), ma il viatico per forgiare un nuovo statuto di "colpa", *rectius* "colpa normativa", meglio ancora "*colpevolezza d'impresa*", il cui nucleo consiste nel deficit organizzativo che ha creato un terreno fertile per la commissione di condotte criminose.

Il più grande merito della pronuncia consiste nell'aver definitivamente affrancato l'interpretazione dell'art. 6 del d.lgs. 231/2001 dall'orientamento interpretativo

---

<sup>368</sup> Vd. caso Scarafia.

<sup>369</sup> Di diverso avviso C. SANTORIELLO, *Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza 38343/2014: Prime Osservazioni*, in [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it)

consolidato che - trasferendo i coefficienti soggettivi di colpevolezza dell'organo apicale in capo all'ente - impediva di ricostruire il contenuto del rimprovero mosso nei confronti della società in termini di autentica "colpevolezza di organizzazione", mettendo, peraltro, in crisi la coerenza interna del sistema che finiva per approntare diversi modelli di responsabilità a seconda della posizione gerarchica dell'autore materiale del reato (fondati, rispettivamente, sul principio di immedesimazione organica, in caso di illecito commesso degli apicali e sulla categoria della colpa organizzazione per gli illeciti dei subordinati).

Le Sezioni Unite, ove affermano che sarebbe del tutto vano andare alla ricerca di un coefficiente "psicologico" di colpevolezza, si liberano definitivamente del portato di quelle teorie antropomorfiche che altro non sono se non una versione "continentale" della *identification doctrine* frutto dell'elaborazione giurisprudenziale dei giudici di *common law* e che - nel campo del *corporate killing* - hanno mostrato tutta la loro inefficacia.

Dolo e colpa del reo (apicale) non coincidono (né, d'altronde, potrebbero coincidere) con il dolo e la colpa dell'ente. Né la rimproverabilità di quest'ultimo discende da una forma di concorso nel reato, ma, piuttosto, dall'aver mancato di ottemperare all' "obbligo" di auto-organizzazione che - secondo un'interpretazione sistematica dell'ordinamento - discende sulle persone giuridiche in quanto tali.

Sopravvivono nel corpo della pronuncia alcune tracce residue dell'ottica passata. Si parla, ad esempio, impropriamente e contraddittoriamente di responsabilità "di rimbalzo", che dall'autore materiale del reato si estenderebbe all'ente, ma, a ben vedere, si tratta di un'imprecisione terminologica che non inquina il portato rivoluzionario della pronuncia, che propugna l'idea di una responsabilità dell'ente autenticamente autonoma da quella del suo organo.

In conclusione, l'affermazione di una *culpability* della *corporation* passa attraverso il ricorso ad un diritto creato "a misura di ente" e non più "a misura d'uomo". Dall'analisi comparata emerge che sia la penalistica italiana che quella inglese, in tema di *culpability* della *corporation*, hanno cercato, per decenni, di affrancarsi dalle implicazioni delle teorie antropomorfiche il cui vizio d'origine - che all'epoca della loro affermazione era sembrato una brillante intuizione - consiste proprio nel rendere antropomorfo ciò che antropomorfo non è.

o0o

## CONCLUSIONI

oOo

Un moderno approccio alla tematica della responsabilità da reato degli enti che intenda cogliere appieno l'essenza della "colpevolezza di organizzazione" deve, necessariamente, abbandonare ogni soluzione "ibrida" o "centauresca"<sup>370</sup> e riconciliarsi con l'idea che il "sistema 231" appartiene all'universo del diritto punitivo e che, pertanto - al di là della "etichetta" prescelta - esso sarà soggetto alle garanzie che gli sono proprie, considerata la loro natura "trasversale".

Occorre, pertanto, porre da parte le note propensioni "definitorie" della dottrina che, per oltre un decennio, ha focalizzato i propri sforzi nel tentativo di qualificare sotto il profilo giuridico la responsabilità "da reato" delle persone giuridiche, anziché concentrarsi sulla principale tematica sottesa al problema, quella, appunto, della colpevolezza. Del resto, non tutto ciò che cade sotto la nostra percezione deve necessariamente essere inquadrato in categorie concettuali preesistenti. Marco Polo - avvistato un rinoceronte sull'isola di Giava - preferì pensare di avere veduto il fantomatico "unicorno"<sup>371</sup>.

Alla luce di tutto quanto premesso, riteniamo di poter affermare che il portato della nostra ricerca possa essere racchiuso nelle seguenti conclusioni, che riportiamo, per comodità di chi legge, in forma schematica.

I. L'elaborazione di una teoria della "colpevolezza della organizzazione" passa necessariamente attraverso l'abbandono delle categorie del diritto penale "classico" ed "antropomorfo", avendo questa contenuto squisitamente normativo e non psicologico.

---

<sup>370</sup> G. DE VERO, *Struttura e natura giuridica dell'illecito di ente collettivo dipendente da reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2001, 1164.

<sup>371</sup> RUSTICHELLO DA PISA (MARCO POLO), *Il milione*.

II. I sistemi di *common law* e di *civil law* - pur provenendo da punti di partenza diversi - finiscono per convergere nelle soluzioni adottate nella *law in the action*<sup>372</sup> e (aggiungiamo noi ) rischiano di incappare nelle medesime aporie. Il principio di *identification*, da un lato, e quello di immedesimazione organica, dall'altro, hanno, per diverso tempo, ostacolato la nascita di una colpevolezza dell'ente autenticamente autonoma rispetto a quella dell'organo.

III. Il “sistema 231” ha retto al vaglio di costituzionalità ed è sempre più parte integrante del diritto vivo delle nostre aule giudiziarie. Il numero dei processi approdati innanzi alla Suprema Corte ne costituisce una prova più che evidente. Affinché la disciplina giunga ad una definitiva implementazione, occorre un numero significativo di pronunce che riconoscano la concreta portata esimente dei modelli di organizzazione e gestione, onde scongiurare il rischio che la sanzione penale - a fronte della sostanziale, nei fatti, inutilità della tempestiva adozione di un modello - venga considerata quale mero “costo di impresa” o che, peggio ancora, venga valutato più profittevole usufruire degli sconti di pena garantiti in caso di adozione del modello *post factum*.

IV. Per contro, la disciplina normativa del *corporate killing* pare affetta da endemiche ed insuperabili inefficienze applicative. Tuttavia, la legge inglese - al di là del valore “simbolico” di avere elevato la *corporation* ad attrice del proscenio penale - ha il merito di avere squarciato quel velo di Maia che rende il concetto di “colpa di organizzazione” così carico di ambiguità. Il CMCHA - differentemente dal d.lgs. 231/2001 - fondando la colpevolezza dell'ente su di un nesso espressamente causale tra disorganizzazione ed evento, taglia alla radice ogni forma di ambiguità ed esonera l'interprete dal dovere indagare quella “zona grigia” di tolleranza/connivenza tra *corporation* ed illecito che costringe il

---

<sup>372</sup> Si rimanda alla Prefazione del presente lavoro.

giurista italiano ad un delicato equilibrismo tra esigenze di carattere general-preventivo e principi di garanzia costituzionale.

o0o

## RINGRAZIAMENTI

A questo punto, sorge spontaneo un moto di sincera gratitudine verso il prof. Alberto Cadoppi, che mi ha trasmesso l'amore per il diritto penale e, spero, quella attitudine al ragionamento comparatistico e, pertanto, analogico che ha reso ai miei occhi tanto prezioso il suo insegnamento.

Uno speciale ringraziamento va al prof. Alessio Lanzi, per avermi segnalato l'interessante tematica oggetto del presente lavoro e per la pazienza e la benevolenza che ha voluto riservarmi.

Grazie al mio primo maestro, il prof. Guido Uberto Tedeschi, che mi ha insegnato l'importanza dell'approfondimento giuridico.

Un pensiero anche ai miei colleghi di dottorato con cui confido di continuare a confrontarmi anche dopo la conclusione di questa bella avventura.

Grazie ai miei genitori, che mi hanno insegnato il valore dell'apprendimento, di cui questa "fatica" costituisce il frutto.

Infine, ultima, non certo per importanza, Gloria, cui non devo solo una bibliografia impeccabile, ma il senso più profondo di ogni mio giorno.

oOo

## BIBLIOGRAFIA

### Prefazione

C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, edizione Einaudi, a cura di Venturi, 1994.

A. CADOPPI, *Il ruolo delle kulturnormen nella "opzione penale" con particolare riferimento agli illeciti economici*, in *Riv. Trim. dir. pen. econ.*, 1989.

A. CADOPPI, *Il valore del precedente nel diritto penale. Uno studio sulla dimensione in action della legalità*, I ed., Torino, 1989.

### Cap. I

A. ALESSANDRI, *Note penalistiche sulla nuova responsabilità delle persone giuridiche*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2002.

A. ALESSANDRI, *Reati d'impresa e modelli sanzionatori*, Milano, 1983.

A. ALESSANDRI, *Riflessioni penalistiche sulla nuova disciplina*, in AA.VV., *La responsabilità amministrativa degli enti*, Milano, 2002.

G. AMARELLI, *Mito giuridico ed evoluzione della realtà: il crollo del principio societas delinquere non potest*, in *Riv. trim. dir. pen. economia*, 2003.

G. AMARELLI, *Profili pratici della questione sulla natura giuridica della responsabilità degli enti*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006.

E.M. AMBROSETTI, *Efficacia della legge penale nei confronti delle persone. Persone giuridiche e responsabilità amministrativa da reato*, in M. Ronco (dir.), *Commentario sistematico al codice penale. La legge penale*, Bologna, 2006;

E.M. AMBROSETTI, *Soggetti e responsabilità individuale e collettiva*, in Id./E. Mezzetti/M. Ronco, *Diritto penale dell'impresa*, 2<sup>a</sup> ediz., Bologna, 2009.

E. AMODIO, *Prevenzione del rischio penale di impresa e modelli integrati di responsabilità degli enti*, in *Cass. pen.*, 2005

F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2000.

M. ARENA / G. CASSANO, *La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Milano, 2007.

M. BARBUTO, *Responsabilità amministrativa della società per reati commessi a suo vantaggio*, in *Impresa comm. ind.*, 2001.

R. BARTOLI, *Sanzioni punitive e garanzie (a proposito della sentenza costituzionale sulla decurtazione dei punti della patente)*, in *Dir. pen. e proc.*, 2005.

A. BASSI - T.E. EPIDENDIO, *Enti e responsabilità da reato*, Milano, 2006.

- C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, edizione Einaudi, a cura di Venturi, 1994.
- E.R. BELFIORE, , *Colpevolezza e rimproverabilità dell'ente ai sensi del d.lgs. n. 231/2001*, in AA.VV., *Studi in onore di M. Romano*, vol. III, Napoli, 2011.
- M. BERTOLINO / G. FORTI / L. EUSEBI (a cura di), *Studi in onore di M. Romano*, vol. III, Napoli, 2011.
- F.C. BEVILACQUA, *Responsabilità da reato ex d.lgs. 231/2001 e gruppi di società*, Milano, 2010.
- F. BRICOLA, *Il costo del principio "societas delinquere non potest" nell'attuale dimensione del fenomeno societario*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1970.
- D. BRUNELLI, M. RIVERDITI, sub. art. 1, in Presutti, Bernasconi, Florio, *La responsabilità degli enti*, Padova, 2008.
- E. BUSSON, *Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell'ente*, in G. Garuti (a cura di), *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, Padova, 2002.
- A. CADOPPI, *Il valore del precedente nel diritto penale - uno studio sulla dimensione in action della legalità*, II ed., Torino, 2014.
- G. CAPECCHI, *La responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato: note di inquadramento sistematico e problematiche operative*, in *Dir. comm. int.*, 2006.
- G. CAPECCHI, *Le Sentencing Guidelines for Organizations e i profili di responsabilità delle imprese nell'esperienza statunitense*, in *Dir. comm. int.*, 1998.
- I. CARACCIOLI, *Osservazioni sulla responsabilità penale "propria" delle persone giuridiche*, in AA.VV., *Studi in onore di M. Gallo*, Torino, 2004.
- A. CARMONA, *Premesse a un corso di diritto penale dell'economia*, Padova, 2002.
- G. COCCO, *L'illecito degli enti dipendente da reato ed il ruolo dei modelli di prevenzione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004.
- L. CONTI, *La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Abbandonato il principio societas delinquere non potest?*, in A.A.V.V., *Il diritto penale dell'impresa*, a cura di Conti, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da Galgano, Padova, 2001.
- F. CURI, *Colpa di organizzazione ed impresa: tertium datur. La responsabilità degli enti alla luce del testo unico in materia di sicurezza sul lavoro*, in Curi (a cura di), *Sicurezza nel lavoro*, Bologna, 2009.
- G. DE FRANCESCO (a cura di), *La responsabilità degli enti: un nuovo modello di giustizia "punitiva"*, Torino, 2004.
- G. DE FRANCESCO, *Variazioni penalistiche alla luce dell'esperienza comparata*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997.
- C. DE MAGLIE, *Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità*, in *Dir. Pen. e Proc. n. 11*, 2001.
- C. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato*, Milano, 2002.
- C. DE MAGLIE, *Sanzioni pecuniarie e tecniche di controllo dell'impresa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995.

- G. DE SIMONE, *I profili sostanziali della responsabilità c.d. amministrativa degli enti: la "parte generale" e la "parte speciale" del d.lg. 8 giugno 2001 n. 231*, in G. Garuti (a cura di), *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, Padova, 2002.
- G. DE SIMONE, *Persone giuridiche, responsabilità penale e principi costituzionali*, in *Criminalia*, 2010.
- G. DE SIMONE, *Il "fatto di connessione" tra responsabilità individuale e responsabilità corporativa*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2011.
- G. DE SIMONE, *La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) d'imputazione*, in <http://www.penalecontemporaneo.it>, 2012.
- G. DE SIMONE, *Persone giuridiche e responsabilità da reato, profili storici, dogmatici e comparatistica*, Firenze, 2013.
- G. DE VERO, *Struttura e natura giuridica dell'illecito di ente collettivo dipendente da reato. Luci ed ombre nell'attuazione della delega legislativa*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2001.
- DE VERO, *Riflessioni sulla natura giuridica della responsabilità punitiva degli enti collettivi*, in G. De Francesco (a cura di), *La responsabilità degli enti: un nuovo modello di giustizia "punitiva"*, Torino, 2004.
- G. DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, in Grosso, Padovani, Pagliaro (diretto da), *Trattato di diritto penale*, Milano, 2008.
- O. DI GIOVINE, *La responsabilità degli enti: lineamenti di un nuovo modello di illecito punitivo*, in A. Manna (a cura di), *Diritto e impresa: un rapporto controverso*, Milano, 2004.
- O. DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, in *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lg. 8 giugno 2001 n. 231* (a cura di G. Lattanzi), Milano, 2005.
- T.E. EPIDENDIO, *I principi costituzionali e internazionali e la disciplina punitiva degli enti*, in A. Bassi/T.E. Epidendio, *Enti e responsabilità da reato*, Milano, 2006.
- A. FALZEA, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, in AA.VV., *La responsabilità penale delle persone giuridiche in diritto comunitario*, Milano, 1981.
- P. FERRUA, *Le insanabili contraddizioni nella responsabilità dell'impresa*, in *Dir. e giust.*, 2001.
- P. FERRUA, *Il processo penale contro gli enti: incoerenze e anomalie nelle regole di accertamento*, in G. Garuti, *La responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, Padova, 2002.
- G. FIANDACA / E. MUSCO, *Diritto penale*, pt. gen., 6<sup>a</sup> ediz., Bologna, 2009.
- A. FIORELLA, *Principi generali e criteri di imputazione all'ente della responsabilità amministrativa*, in G. Lancellotti (a cura di), *La responsabilità della società per il reato dell'amministratore*, Torino, 2003.
- A. FIORELLA, *La colpa dell'ente per la difettosa organizzazione generale*, in F. Compagna (a cura di), *Responsabilità individuale e responsabilità degli enti negli infortuni sul lavoro*, Napoli, 2012.
- A. FIORELLA, *Responsabilità penale*, in *Enc. dir.*, Milano, 1988.

- G. FLORA, *Le sanzioni punitive nei confronti delle persone giuridiche: un esempio di "metamorfosi" della sanzione penale?*, in *Dir. pen. e proc.*, 2003.
- G. FORTI, *Sulla definizione della colpa nel progetto di riforma del codice penale*, in C. De Maglie/S. Seminara (a cura di), *La riforma del codice penale*, Milano, 2002.
- F. GALGANO, *Persona giuridica*, in *D. disc. priv., sez. civ.*, vol. XIII, Torino, 1995.
- E. GARAVAGLIA, *La responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche: i primi anni di applicazione giurisprudenziale*, in *Giur. comm.*, 2006.
- G.M. GAREGNANI, *Etica d'impresa e responsabilità da reato*, Milano, 2008.
- A. GARGANI, *Individuale e collettivo nella responsabilità della societas*, in *St. sen.*, 2006.
- R. GAROFOLI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Roma, 2011.
- S. GIAVAZZI, *La responsabilità penale delle persone giuridiche: dieci anni di esperienza francese (II)*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2005.
- G. GRAZIANO, *La responsabilità "penale-amministrativa" delle persone giuridiche*, in *Dir. e prat. soc.*, 2002.
- R. GUERRINI, *La responsabilità da reato degli enti*, Milano, 2006.
- G. LANCELLOTTI (a cura di), *La responsabilità della società per il reato dell'amministratore*, Torino, 2003.
- G. LANCELLOTTI, *Responsabilità da reato degli enti collettivi*, in S. Cassese (dir.), *Dizionario di diritto pubblico*, vol. V, Milano, 2006.
- G. LATTANZI (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti*, Milano, 2010.
- G. LATTANZI, *Reato e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Roma, 2005.
- V. MAIELLO, *La natura (formalmente amministrativa ma sostanzialmente penale) della responsabilità degli enti nel d.lgs. n. 231/2001: una «truffa delle etichette» davvero innocua?*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2001.
- E.M. MANCUSO, G. SPANGHER, G. VARRASO (a cura di), *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche*, Milano, 2007.
- A. MANNA, *La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: un primo sguardo d'insieme*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2002.
- A. MANNA, *La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: il punto di vista del penalista*, in *Cass. pen.*, 2003.
- A. MANNA, *La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Il punto di vista del penalista*, in *Cass. pen.*, 2003.
- G. MARINUCCI, *Relazione di sintesi*, in F. Palazzo (a cura di), *Societas puniri potest*, Padova, 2003.

- G. MARINUCCI, “*Societas puniri potest*”: uno sguardo sui fenomeni e sulle discipline contemporanee, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2002.
- G. MARINUCCI, *La responsabilità penale delle persone giuridiche. Uno schizzo storico-dogmatico*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2007.
- A. MEREU, *La responsabilità “da reato” degli enti collettivi e i criteri di attribuzione della responsabilità tra teoria e prassi*, in *Ind. pen.*, 2006.
- E. MUSCO, *Diritto penale societario*, Milano, 1999.
- E. MUSCO, *Le imprese a scuola di responsabilità tra pene pecuniarie e misure interdittive*, in *Dir. e giust.*, 2001.
- G. NARONTE, *L’erba del vicino è sempre la più verde? Brevi note sulla responsabilità delle persone giuridiche nel nuovo codice penale spagnolo*, in [www.dirittoediritti.it](http://www.dirittoediritti.it), 2000.
- T. PADOVANI, *Diritto penale*, Milano, 2002.
- T. PADOVANI, *Il nome dei principi ed il principio dei nomi: la responsabilità “amministrativa” delle persone giuridiche*, in A.A.V.V., *La responsabilità degli enti un nuovo modello di giustizia “punitiva”*, Torino, 2004.
- T. PADOVANI, *Diritto penale*, 9<sup>a</sup> ediz., Milano, 2008.
- F. PALAZZO, *Associazioni illecite ed illeciti delle associazioni*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1976.
- F. PALAZZO, *Corso di diritto penale*, pt. gen., 2<sup>a</sup> ed., Torino, 2006.
- C.E. PALIERO, *Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231: da ora in poi, societas delinquere (et puniri) potest*, in *Corr. giur.*, 7, 2001.
- C.E. PALIERO / C. PIERGALLINI, *La colpa di organizzazione*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, III, 2006.
- C.E. PALIERO, *Das Organisationsverschulden*, in U. Sieber/G. Dannecker/U. Kindhäuser/J. Vogel/T. Walter (Hrsg.), *Strafrecht und Wirtschaftsstrafrecht* (FS für Klaus Tiedemann), Heymann, Köln-München, 2008.
- C.E. PALIERO, *Dieci anni di “corporate liability” nel sistema italiano: il paradigma imputativo nell’evoluzione della legislazione e della prassi*, in AA.VV., *D.lgs. 231: dieci anni di esperienze nella legislazione e nella prassi*, in *Soc.*, 2011.
- C.E. PALIERO, *La responsabilità delle persone giuridiche: profili generali e criteri di imputazione*, in A. Alessandri (a cura di), *Il nuovo diritto penale delle società*, Milano, 2002.
- C.E. PALIERO, *La sanzione amministrativa come moderno strumento di lotta alla criminalità economica*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1993.
- C.E. PALIERO, *L’autunno del patriarca*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1994.
- M.A. PASCULLI, *La responsabilità “da reato” degli enti collettivi nell’ordinamento italiano*, Bari, 2005.
- P. PATRONO, *Verso la soggettività penale di società ed enti*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2002.

- M. PELISSERO, *La responsabilità degli enti*, in F. Antolisei, *Manuale di diritto penale - Leggi complementari*, vol. I, 13<sup>a</sup> ediz. a cura di C.F. Grosso, Milano, 2007.
- C. PIERGALLINI, *Sistema sanzionatorio e reati previsti dal codice penale*, in *Dir. pen. e proc.*, 2001.
- C. PIERGALLINI, *Societas delinquere et puniri non potest: la fine tardiva di un dogma*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2002;
- C. PIERGALLINI, *Societas delinquere et puniri non potest. Riflessioni sul recente (contrastato) superamento di un dogma*, in *Quest. giust.*, 2002.
- S. PIZZOTTI, *La natura della responsabilità delle società nel d.lg. 8 giugno 2001, n. 231*, in *Resp. civ. e prev.*, 2002.
- D. PULITANÒ, *La responsabilità "da reato" degli enti: i criteri d'imputazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002.
- M. RIVERDITI, *La responsabilità degli enti: un crocevia tra repressione e specialprevenzione*, Napoli, 2009.
- M. ROMANO, *La responsabilità amministrativa degli enti, società o associazioni: profili generali*, in *Riv. soc.*, 2002.
- M. RONCO, *Responsabilità delle persone giuridiche (I Diritto penale)*, in *Enc. giur.*, 2002.
- G. RUGGIERO, *Brevi note sulla validità della legge punitiva amministrativa nello spazio e sulla efficacia dei modelli di organizzazione nella responsabilità degli enti derivante da reato*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2004.
- G. RUGGIERO, *Capacità penale e responsabilità degli enti. Una rivisitazione della teoria dei soggetti nel diritto penale*, Torino, 2004.
- G. RUGGIERO, *Contributo allo studio della capacità penale*, Torino, 2007.
- F. SANTI, *La responsabilità delle società e degli enti*, Milano, 2004.
- F. STELLA, *Criminalità d'impresa: lotta di sumo e lotta di judo*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1998.
- F. STELLA, *Criminalità d'impresa: nuovi modelli d'intervento*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999.
- L. STORTONI, D. TASSINARI, *La responsabilità degli enti: quale natura? Quali soggetti?*, in *Ind. pen.*, 2006.
- K. TIEDEMANN, *Die "Bebußung" von Unternehmen nach dem 2. Gesetz zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität*, in *NJW*, 1988;
- K. TIEDEMANN, *Strafbarkeit und Bußgeldhaftung von juristischen Personen und ihren Organen*, in A. Eser/J. Thormundsson (eds.), *Old Ways and New Needs in Criminal Legislation*, MaxPlanck-Inst. für ausländ. u. internat. Strafrecht, Freiburg i.Br., 1989.
- K. TIEDEMANN, *La responsabilità da reato dell'ente in Europa: i modelli di riferimento per le legislazioni e le prospettive di armonizzazione*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.* 2012.

K. TIEDEMANN, *La responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto comparato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 1995.

A. TRAVI, *La responsabilità della persona giuridica nel d.lg. n. 231/2001: prime considerazioni di ordine amministrativo*, in *Soc.*, 2001.

A. TRAVI, *La responsabilità della persona giuridica nel d.lgs. n. 231/2000: prime considerazioni di ordine amministrativo*, in *Soc.*, 2001.

R. VIAZZO, *Profili di responsabilità penale per reati tributari nelle imprese di grosse dimensioni*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992.

S. VINCIGUERRA, *La struttura dell'illecito*, in AA.VV., *La responsabilità dell'ente per il reato commesso nel suo interesse* (D.Lgs. n. 231/2001), Padova, 2004.

V. ZAGREBLESKY, *La Convenzione europea dei diritti umani, la responsabilità delle persone morali e la nozione di pena*, in AA.VV., *Responsabilità degli enti per i reati commessi nel loro interesse*, in *Cass. pen.*, 2003.

## Cap. II

A.A.V.V., *La responsabilità da reato degli enti collettivi: a dieci anni dal d.lgs. 231/2001. Problemi applicativi e prospettive di riforma*, (a cura di) A.M. Sitle, V. Mongillo, G. Stile, Napoli 2013.

N. ABRIANI, in *La responsabilità da reato degli enti: modelli di prevenzione e linee evolutive del diritto societario*, in *Analisi giuridica dell'economia*, II, 2009.

A. ALESSANDRI, *Riflessioni penalistiche sulla nuova disciplina*, in A.A.V.V., *La responsabilità amministrativa degli enti*, Milano, 2002.

S. ARDIZZONE, *In tema di aspetto subiettivo del concorso di persone nel reato*, *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995.

R. BARTOLI, *Le Sezioni Unite prendono coscienza del nuovo paradigma punitivo del "sistema 231"*, in *Società*, 2, 2015.

R. BARTOLI, *Responsabilità penale e rischio nelle attività mediche e d'impresa (un dialogo con la giurisprudenza)*, Firenze, 2010.

E.R. BELFIORE, *Rimproverabilità dell'ente e modelli organizzativi e gestionali: le sentenze della Corte di Cassazione 17 settembre 2009 n. 36083 e 18 febbraio 2010 n. 27735*, in *Strumenti di corporate governance e responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001*, Sgubbi-Fondaroli (a cura di), Bologna, 2010.

E.R. BELFIORE, *Rimproverabilità dell'ente e modelli organizzativi e gestionali: le sentenze della Corte di Cassazione 17 settembre 2009 n. 36083 e 18 febbraio 2010 n. 27735*, in *Strumenti di corporate governance e responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001*, Sgubbi-Fondaroli (a cura di), Bologna, 2010.

A. BERNASCONI, *sub art. 6*, in A. Presutti, A. Bernasconi, C. Fiorio, *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, Padova, 2008.

- F. BRICOLA, *Il costo del principio "societas delinquere non potest" nell'attuale dimensione del fenomeno societario*, in *Riv. it. di proc. pen.* 1970.
- A. CADOPPI - P. VENEZIANI, *Elementi di diritto penale - parte generale*, Padova, 2012.
- A. CADOPPI, *Il ruolo delle kulturnormen nella "opzione penale" con particolare riferimento agli illeciti economici*, in *Riv. Trim. dir. pen. econ.*, 1989.
- M. CAPUTO, *La mano visibile. Codici etici e cultura d'impresa nell'imputazione della responsabilità agli enti*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it)
- G.C. CASAROLI, *Sui criteri di imputazione della responsabilità da reato alla persona giuridica*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2008.
- G. COCCO, *L'illecito degli enti dipendente da reato ed il ruolo dei modelli di prevenzione*, in *Riv. it., dir. pen. proc.*, 2004.
- F. CURI, *Colpa di organizzazione ed impresa: tertium datur. La responsabilità degli enti alla luce del testo unico in materia del lavoro*, in *Sicurezza nel lavoro - Colpa di organizzazione e impresa*, F. Curi (a cura di), Bologna, 2009.
- G. DE FRANCESCO, *Gli enti collettivi: soggetti dell'illecito o garanti dei precetti normativi?* in *Dir. pen. proc.* 2005.
- G. DE FRANCESCO, *Opus illicitum. Tensioni innovatrici e pregiudii dommatici in materia di delitti qualificati dall'evento*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1993.
- C. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato - La responsabilità delle società*, Milano, 2002.
- C. DE MAGLIE, *Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law*, in *Washington University Global Studies Law Review*, 4, 2005.
- G. DE SIMONE, *I profili sostanziali della responsabilità cd. amministrativa degli enti: la "parte generale" e la "parte speciale" del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, G. Garuti (a cura di), Padova, 2002.
- G. DE SIMONE, *Societas delinquere et puniri potest. La questione della responsabilità penale degli enti collettivi tra dogmatica e politica criminale*, Como, 2000.
- DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, in F. Grosso, T. Padovani e A. Pagliaro (diretto da), *Trattato di diritto penale*, Milano 2008.
- G. DE VERO, *Struttura e natura giuridica dell'illecito di ente collettivo dipendente da reato*, in *Riv. it., dir. proc. pen.*, 2011.
- P. DI GERONIMO, *I modelli di organizzazione e gestione per gli enti di piccole dimensioni*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, 1, 2008.
- M. DONINI, *L'elemento soggettivo della colpa. Garanzie e sistematica*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 2013.
- M. GROTTO, *Principio di colpevolezza, rimproverabilità soggettiva e colpa specifica*, Torino, 2012.

- A. LANZI, *Taluni aspetti della responsabilità dell'ente in relazione ai reati che riguardano la sicurezza sul lavoro*, in *Sicurezza nel lavoro - colpa di organizzazione e impresa* (a cura di F. Curi), Bologna 2009.
- N. LUHMANN, *Organizzazione e decisione*, Milano, 2005.
- M.N. MASULLO, *Colpa penale e precauzione nel segno della complessità*, Napoli, 2012.
- V. MILITELLO, *La responsabilità penale dell'impresa societaria e dei suoi organi in Italia*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.* 1992.
- E. MUSCO, *Consenso e legislazione penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1993.
- A. PAGLIARO, *Il diritto penale tra norma e società*, Milano, 2009.
- A. PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, Milano, 1993.
- A. PAGLIARO, *Responsabilità obiettiva*, in *Studi Vassalli*, I, Milano, 1991.
- C.E. PALIERO / C. PIERGALLINI, *La colpa di organizzazione*, in *Riv. Resp. amm. soc. ed enti*, 3, 2006.
- C.E. PALIERO, *Diritto penale e consenso sociale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992.
- C.E. PALIERO, *Il d.lg. 8 giugno 2001, n. 231: da ora in poi, societas delinquere (et puniri) potest*, in *Corr. giur.* 2001.
- C.E. PALIERO, *La colpa di organizzazione*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, 2006.
- C.E. PALIERO, *La responsabilità penale della persona giuridica nell'ordinamento: profili sistematici*, in *Societas delinquere non potest*, in F. Palazzo (a cura di), *Societas puniri potest*, Padova, 2003.
- S. PANAGIA, *Rilievi critici sulla responsabilità punitiva degli enti*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2008.
- C. PIERGALLINI, *Il modello organizzativo alla verifica della prassi*, in *Società*, 2011, n. spec.
- C. PIERGALLINI, *Paradigmatica dell'autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del "modello organizzativo" ex d.lg. n. 231/2001)*, in *Cass. pen.*, 2013.
- D. PULITANO', *La responsabilità "da reato" degli enti: i criteri di imputazione*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2002.
- G.D. ROMAGNOSI, *Genesi del diritto penale*, 1791.
- G. RUGGIERO, *Capacità penale e responsabilità degli enti. Una rivisitazione della teoria dei soggetti nel diritto penale*, Torino, 2004.
- M.M. SCOLETTA, *Responsabilità ex crimine dell'ente e delitti colposi d'evento: la prima sentenza di condanna*, in *Società*, 2010.
- F. SGUBBI, *La colpa in organizzazione*, Relazione svolta al Convegno di Rimini "Etica d'impresa e responsabilità amministrativa degli enti" del 23-24 ottobre 2009.
- F. SGUBBI, V. MANES, *Responsabilità degli enti e modelli organizzativi: spunti problematici e questioni applicative*, in [lus17@unibo.it](mailto:lus17@unibo.it) 2009.

K. TIEDEMANN, *La responsabilità da reato dell'ente in Europa: i modelli di riferimento per le legislazioni e le prospettive di armonizzazione*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.* 2012.

A.F. TRIPODI, "Situazione organizzativa" e "colpa organizzazione": alcune riflessioni sulle nuove specificità del diritto penale dell'economia, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2004.

F. VIGNOLI, *La responsabilità "da reato" dell'ente collettivo fra rischio di impresa e colpevolezza*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, 2006.

### Cap. III

A. ALESSANDRI, *Note penalistiche sulla nuova responsabilità delle persone giuridiche*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2002.

A. ALESSANDRI, *Parte generale*, in AA. VV., *Manuale di diritto penale dell'impresa*, Bologna, 2000.

A. ASHWORTH, *Principles of criminal law*, Oxford University Press, Oxford, 2013.

N. BERTOLINI, *Brevi note sulla responsabilità da reato degli enti e delle persone giuridiche negli Stati Uniti: in particolare, le Federal Sentencing Guidelines*, in *Foro ambrosiano*, 2003.

S. BOX, *Power, Crime and Mistification*, Tavistock Publications, London 1983.

P.H. BUCY, *Corporate Ethos: A Standard for Imposing Corporate Criminal Liability*, in *Minnesota Law Review*, 1991.

A. CADOPPI, *La corporate criminal liability nel diritto penale scozzese, ovvero, come imparare dagli errori altrui*, in Fiorella, Stile (edited by) *Corporate criminal liability and compliance programs: first colloquium*, Napoli, 2012.

G. CAPECCHI, *Le sentencing guidelines for organisations e i profili di responsabilità delle imprese nell'esperienza statunitense*, in *Dir. comm. Int.*, 12 (2), 1998.

F. CENTONZE, *La normalità dei disastri tecnologici: il problema del congedo dal diritto penale*, Milano, 2004.

C.M.W. CLARKSON, *Corporate Culpability*, 1998, 2 Web, JCLI.

C. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato*, Milano, 2002.

FAEGHEH JENABI, *Is the Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007 serving its purpose?*, in <http://durhamprobono.blogspot.it/2014/12/is-corporate-manslaughter-and-corporate.html>, 2014.

O. FAGGIANO, *La responsabilità delle imprese nel UK Bribery Act: prime riflessioni su strategie di compliance e implicazioni per le società italiane*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, 2011.

S. FIELD, L. JONES, *Are directors getting away with manslaughter? Emerging trends in prosecutions for manslaughter*, in *Business Law Review*, 35, 5, 2014.

- P. FRENCH, *Collective and Corporate Responsibility*, Columbia University Press, New York, 1984.
- J. GOBERT, *Corporate criminality: four models of fault*, in *Legal Studies*, 1994.
- J. GOBERT, *Corporate, Criminal Liability - What is it? How does it work in the Uk?*, in Fiorella, Stile (edited by), *Corporate Criminal Liability and Compliance Programs. First Colloquium*, Napoli, 2012.
- J. GOBERT, M. PUNCH, *Rethinking corporate crime*, Cambridge University Press, Cambridge 2003.
- J. GOBERT, *The Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007 - Thirteen years in the making but was it worth the wait?* in *The Modern Law Review*, 2008.
- S. GRIFFIN, *Corporate Manslaughter: A Radical Reform?*, in *The Journal of Criminal Law*, 2007.
- R.S. GRUNER, W.A. HANCOCK, *Corporate Crime and Sentencing*, *Business Laws Inc.*, 1994.
- A. HAINSWORTH, *The case for Establishing Independent Schemes of Corporate and Individual Fault in the Criminal Law*, in *Journal of Criminal Law*, 2001.
- C. HARDING, *Criminal Liability of Corporations – United Kingdom*, in H. de Doelder, K. Tiedemann, *Criminal Liability of Corporations*, *Kluwer Law International*, L'Aia, 1996.
- M. JEFFERSON, *Criminal Law*, Pearson Longman, Harlow, 2007.
- W.S. LAUFER, A. STRUDLER, *Corporate Intentionality, Desert, and Variants of Vicarious Liability*, in *American Criminal Law Review*, 2000.
- E. LEDERMAN, *Models for Imposing Corporate Criminal Liability: From Adaptation and Imitation Toward Aggregation and the Search for Self-Identity*, in *Buffalo Criminal Law Review*, 2000.
- G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2012.
- R.D. ORMEROD, R. TAYLOR, *The Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007*, in *Criminal Law Review*, 2008.
- C.E. PALIERO, *Problemi e prospettive della responsabilità penale dell'ente nell'ordinamento italiano*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1996.
- C. PEDRAZZI, *Gestione di impresa e responsabilità penali*, in *Riv. soc.*, 1962.
- D. PELLOSO, *La responsabilità penale degli enti in Gran Bretagna. Alla ricerca di nuovi modelli di colpa*, in [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it)
- D. PELLOSO, *La responsabilità penale degli enti in Gran Bretagna. Il leading case Tesco e la responsabilità diretta: un'analisi critica*, in [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it)
- D. PELLOSO, *La responsabilità penale degli enti in Gran Bretagna. Alla ricerca di nuovi modelli di colpa*, in [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it)
- D. PELLOSO, *La responsabilità penale degli enti nel sistema giuridico inglese: ostacoli iniziali e responsabilità vicaria*, in [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it)
- A. PINTO / M. EVANS, *Corporate Criminal Liability*, Sweet & Maxwell, 3rd ed., 2013.

- M. RIVERDITI, *La responsabilità degli enti: un crocevia tra repressione e specialprevenzione. Circolarità ed innovazione dei modelli sanzionatori*, Napoli, 2009.
- F. STARK, *Corporate Criminal Liability in Scotland: The Problems with a Piecemeal Approach*, in M. Pieth e R. Ivoru (edited by), *Criminal Responsibility as Corporate Risk: A Comparative Analysis of Corporate Criminal Liability Laws*, Dordrecht, 2011.
- C.D. STONE, *Where the Law Ends: The Social Control of Corporate Criminal Behaviour*, Harper & Row, 1975.
- S. TOMBS, *Corporate killing with impunity*, in <https://oucriminology.wordpress.com/icccr-online-series/corporate-killing-with-impunity/>, 2015.
- V. TORRE, *La "privatizzazione" delle fonti di diritto penale. Un'analisi comparata dei modelli di responsabilità penale nell'esercizio dell'attività di impresa*, Bologna, 2013.
- V. TORRE, *Riflessioni sul diritto britannico in tema di responsabilità degli enti: il corporate killing*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2009.
- M.T. TRAPASSO, *Corporate Criminal Liability in the United Kingdom*, in A. Fiorella (a cura di), *Corporate Criminal Liability and Compliance Programs. Liability "ex crimine" of Legal Entities in Member States*, Napoli, 2012.
- C. WALSH, A. PYRICH, *Corporate Compliance Programs as a Defense to Criminal Liability: Can a Corporation Save Its Soul?*, in *Rutgers Law Review*, 1995.
- C. WELLS, *Corporate and Criminal Responsibility*, Oxford University Press, Oxford, 2001.
- C. WELLS, *Corporate criminal liability in England and Wales*, in AA. VV., *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, a cura di F. Palazzo, Padova, 2003.
- C. WELLS, *Corporate Criminality: New Crimes for the Times*, in *Crim. L.R.* 1994.
- C. WELLS, *Corporate Liability and Consumer Protection: Tesco v. Natras Revisted*, in *M.L.R.*, 1994.
- C. WELLS, *Corporate Manslaughter: Why Does Reform Matter?*, in *South African Law Journal*, 2006.
- C. WELLS, *Developments in Corporate Liability in England and Wales*, in Eser-Heine-Huber (a cura di), *Criminal Responsibility of Legal and Collective Entities*, Freiburg, 1999.
- D. WRIGHT, K. GILBERSTON, in *Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act: Special Report (hard copy)*, Alex Davies (a cura di), Cambridge, 2008.

#### **Cap. IV**

- G. AMARELLI, *Profili pratici della questione sulla natura giuridica della responsabilità degli enti*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006.
- R. BARTOLI, *La sospensione del procedimento con messa alla prova: una goccia deflattiva nel mare del sovrappollamento?*, in *Dir. pen. proc.*, 2014.

- R. BARTOLI, *Le Sezioni Unite prendono coscienza del nuovo paradigma punitivo del "sistema 231"*, in *Società*, 2015.
- R. BORSARI, *Responsabilità da reato degli enti e fallimento*, in *Dir. pen. proc.*, 2013.
- G. DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, Milano, 2008.
- G. DE VERO, *Struttura e natura giuridica dell'illecito di ente collettivo dipendente da reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2001.
- T. GUERINI, *La responsabilità degli enti nel prisma delle Sezioni Unite: La sentenza Thyssenkrupp*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, 1, 2015.
- T. GUERINI, *Note di commento sulla sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Torino sul caso Thyssen*, in [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it)
- F. LEDDA, *Caso Thyssenkrupp. Cassazione Settembre 2014. Composizione dell'ODV e Idoneità dei modelli organizzativi. Spunti di riflessione*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, 1, 2015.
- V. MAIELLO, *La natura (formalmente amministrativa ma sostanzialmente penale) della responsabilità degli enti nel d.lgs. n. 231/2001: una "truffa delle etichette" davvero innocua?*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2001.
- M.L. MINNELLA, *Sulla responsabilità dell'ente per gli omicidi colposi con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 2011.
- F. MUCCIARELLI, *Il fatto illecito dell'ente e la costituzione di parte civile nel processo ex d.lgs. n. 231/2001*, in *Dir. pen. proc.*, 2011.
- C.E. PALIERO, commento sub art. 7, in M. Levis e A. Perini (diretto da), *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, Bologna, 2014.
- C.E. PALIERO, *La società punita: del come, del perché e del per cosa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008.
- C.E. PALIERO, *Soggettivo e oggettivo nella colpa dell'ente: verso la creazione di una "gabella delicti"?*, in *Soc.*, 2015.
- C. SANTORIELLO, *Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza 38343/2014: Prime Osservazioni*, in [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it)
- A. SCARCELLA, *Responsabilità amministrativa da reato e Thyssen: senza autonomia dell'ODV no al modello riparatorio*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, 2, 2012.
- M. SCOLETTA, *La responsabilità da reato delle società: principi generali e criteri imputativi nel d.lgs. n. 231/2001*, in AA.VV., *Diritto penale delle società*, a cura di G. Canzio, L.D. Cerqua e L. Luparia, Tomo I, Padova, 2014.
- P. SILVESTRI, *La responsabilità da reato degli enti*, in *Cass. pen.*, supplemento 04 - 2015.
- G. TRETTI, *Sentenza Thyssen AST Spa e 231: una prima lettura*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, 1, 2012.

oOo